



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 60

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 marzo 2023

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri e difesa) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 10
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) » 11
Plenaria » 12

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) » 19
Plenaria » 19

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 46

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 49

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) » 71
Plenaria » 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	579
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	581
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	582
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	583
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	584
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	589
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	637

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 14 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONI 3^a e 9^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente CRAXI informa che, alla prevista scadenza di presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, risulta essere pervenuto un ordine del giorno (pubblicato in allegato all'odierno resoconto). Informa, inoltre, che è pervenuto, tra gli altri, il parere della Commissione bilancio, recante un giudizio non ostativo sul testo.

Il suddetto ordine del giorno G/541/1/3 e 9, dato per illustrato, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Concluso l'esame del provvedimento ed accertata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, e a richiedere, al contempo, l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 541

G/541/1/3 e 9

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI, DREOSTO, PAGANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999;

premesso che:

l'Italia, in rapporto ai Paesi più industrializzati, si trova indietro rispetto alle posizioni ricoperte da Germania, Francia, Stati Uniti e Cina nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti;

tale situazione comporta dei rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato: le principali analisi rilevano come le aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano conseguentemente una maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza; inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come una dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e di capacità tecnologica dell'azienda;

considerato che:

gli ultimi dati disponibili denotano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

in termini assoluti il contributo maggiore alla brevettazione italiana è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Piemonte; la quasi totalità della presentazione di domande si concentra, quindi, nelle regioni settentrionali, ed evidenzia allo stesso tempo come vi siano grandi potenzialità per il nostro sistema-Paese;

impegna pertanto il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese, finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, al fine di accrescere le potenzialità del nostro sistema Paese sui mercati internazionali.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 14 marzo 2023

Sottocommissione per i pareri

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(563) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) *BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 16, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riguardo alla composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

*Presidenza del Presidente
BALBONI*

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**40^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie

statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 – 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale.

Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore.

Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere – anche in seduta congiunta – all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. – *Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(424) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali*

(505) Dolores BEVILACQUA e altri. – *Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia.

Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in «Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani».

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera *a*) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rin-

novo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera *a*) alla *l*), ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa – anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche – della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera *c*) attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere *e*) ed *i*) dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera *g*) dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera *l*), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della col-

locazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il PRESIDENTE si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) *SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) *ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Martedì 14 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Plenaria
29^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

In qualità di relatrice, il PRESIDENTE illustra una proposta di parere sulla remotizzazione degli accessi favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, con un'osservazione scaturita anche dalle audizioni informali svolte sul tema. Chiede se vi siano ulteriori osservazioni da parte dei commissari.

Non essendovi ulteriori osservazioni il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta illustrata che, verificata la presenza del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) dà conto di una proposta di parere favorevole nel quale non ha inserito alcuna osservazione che tuttavia si dichiara disponibile ad inserire qualora ciò emerga da un dibattito della Commissione.

Interviene quindi il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), il quale, pur condividendo l'espressione di un parere favorevole, riterrebbe tuttavia opportuno segnalare un problema in relazione all'articolo 46 riguardante il potere delle Soprintendenze quando vi siano ristrutturazioni di edifici pubblici da parte degli enti locali, le quali possono intervenire e sospendere tali lavori ancora prima che si sia concluso un eventuale procedimento giudiziario per accertare eventuali problemi di carattere penale che giustificerebbero tale sospensione.

Non essendovi altre proposte, il senatore RASTRELLI (*FdI*) si dichiara favorevole ad accogliere l'indicazione del senatore Potenti invitandolo tuttavia a formulare tecnicamente l'osservazione medesima.

Il seguito dell'esame è pertanto sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi per illustrare gli emendamenti e i subemendamenti all'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice.

I presentatori degli emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Il PRESIDENTE chiede pertanto alla senatrice Stefani e al vice ministro Sisto di esprimere i pareri.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) prima di passare all'espressione dei pareri, propone una correzione all'emendamento 1.100 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta come 1.100 testo corretto) che chiarisce l'applicazione della norma in relazione all'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, relativamente all'ultima parte della norma, sull'imprescindibile esigenza di tutela dei minori.

In relazione agli emendamenti precisa poi che, in particolare in relazione a quelli presentati dal senatore Scalfarotto, in materia di protezione delle donne dalla violenza che propongono come norme aggiuntive quelle di un provvedimento varato nella scorsa legislatura da un Governo di cui era parte e su cui aveva votato favorevolmente all'epoca, rivolge un invito al ritiro, in quanto non vi è una contrarietà sul merito, ma piuttosto la necessità di discuterne in altro provvedimento, in quanto non strettamente connesse a quello in esame. Per quest'ultima ragione, ove gli emendamenti non venissero ritirati, il parere sarebbe contrario. In relazione poi ai subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime altresì un invito al ritiro con particolare riferimento a quello del senatore Rastrelli che tra l'altro non è in contraddizione con il testo da lei presentato.

Esprime inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro SISTO si esprime conformemente alla relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 testo corretto.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si passa pertanto alle votazioni.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto, mentre il senatore RASTRELLI (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2, sottolineando tuttavia che la norma potrebbe rive-

larsi molto utile soprattutto nelle procure di piccole dimensioni, in quanto rende più flessibile la procedura.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.100 (testo corretto) con la conseguente soppressione dell'articolo 2.

Risulta altresì precluso l'emendamento 1.1.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene per dichiarare l'astensione del suo Gruppo su tutti gli emendamenti aggiuntivi nell'auspicio che i disegni di legge presentati dal suo Gruppo e da altri Gruppi in materia di contrasto alla violenza di genere siano presto inseriti nell'ordine del giorno della Commissione.

Incidentalmente, il PRESIDENTE fa presente che nell'Ufficio di Presidenza appena svolto si è discusso di tale possibilità nell'attesa che anche il Governo intervenga sulla materia per il grande rilievo che essa ricopre per tutti i Gruppi politici.

Non essendo accolto l'invito al ritiro, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.6 nell'auspicio che la Commissione possa presto discutere della materia.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10 e 2.0.11, mentre il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.0.9 per assenza del presentatore.

In attesa dei prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione sull'emendamento approvato il PRESIDENTE, rinvia il seguito dell'esame.

Il senatore BERRINO (*FdI*) chiede di poter sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,40)

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di poter procedere alla discussione del provvedimento in sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente che ai sensi del medesimo articolo è previsto che vi sia la unanimità della Commissione per chiedere il trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime il parere contrario del suo Gruppo a qualunque cambio di sede del provvedimento.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice Stefani e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati e sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.3 che ha un carattere squisitamente tecnico di correzione del testo e sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 sottolinea che dovendosi approvare la modifica indicata dalla relatrice manifesta il forte disappunto del suo Gruppo alla chiusura del Governo al possibile miglioramento del testo che, peraltro, dovendo tornare alla Camera dei deputati per la necessaria correzione dell'articolo 7 che contiene un riferimento ad un articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia rende del tutto incomprensibile il rifiuto all'approvazione di ulteriori correzioni su temi peraltro condivisi da tutti.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Sull'emendamento 2.8 interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando come la norma rappresenti esattamente i contenuti degli ordini del giorno presentati dalla maggioranza e che hanno avuto il parere favorevole sia della relatrice che del rappresentante del Governo.

Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 2.0.1 che rappresenta un tema per il quale si è a lungo battuta e che si augurava potesse trovare accoglienza all'interno del provvedimento. Posto che la questione appare condivisa anche dalla maggioranza non è ragionevole che sulla norma possa essere stato espresso un parere contrario per un provvedimento che dovrà essere comunque modificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.1 e 3.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sull'emendamento 3.2 che introduce il pieno coinvolgimento nella disciplina dell'equo compenso delle professioni intellettuali non ordinistiche – questione che peraltro andrà comunque risolta – posto ai voti è respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3 mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del presentatore.

Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 di identico contenuto intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori Ada LOPREIATO (*M5S*) e BAZOLI (*PD-IDP*) che sottolineano criticità del comma 5 dell'articolo 5 che prevedono la sanzione di carattere deontologico dei professionisti da parte degli ordini appare contraddittorio in relazione alle previsioni dell'articolo 4.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 7.1 e 7.2 mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (*M5S*) che esprime soddisfazione per l'approvazione del suo emendamento che corregge un incomprensibile errore del testo e del senatore BERRINO (*FdI*) che sottolinea il carattere meramente tecnico della norma, l'emendamento 7.3 è approvato.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.4, 7.0.1, 9.1, 10.1 e 11.1.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2 che interviene in maniera del tutto condivisibile sull'entrata in vigore della legge.

L'emendamento 11.2 posto ai voti è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.3 e 12.1.

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/495/1/2, G/495/2/2, G/495/3/2 e G/495/4/2 non insistendo per la votazione i presentatori.

Aggiunge inoltre che, pur comprendendo molte delle obiezioni avanzate nel corso del dibattito, invita tuttavia il Gruppo del Partito democratico a riflettere sulla possibilità di aderire la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in discussione sulla quale esprime il suo avviso favorevole.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento approvato sarà inviato alle Commissioni 1^a e 5^a per il parere, rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) dà lettura dell'osservazione proposta dal senatore Potenti.

Poiché non vi sono interventi contrari il parere favorevole con l'osservazione testé illustrata, pubblicato in allegato, posto ai voti risulta approvato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) illustra, per i profili di competenza della Commissione, il documento in titolo, assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della 10^a Commissione.

Nelle scorse legislature a partire dalla XIV il Senato ha sempre istituito Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro; la proposta in esame, peraltro, fa esplicito riferimento anche a situazioni di sfruttamento. Dà quindi conto dei contenuti della proposta ricordando i dati degli incidenti e delle morti sul lavoro.

La Commissione sarà composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Ai sensi dell'articolo 3 del Documento la Commissione, anche sulla base delle risultanze del documento conclusivo della scorsa legislatura, ha il compito di accertare in particolare l'entità dello sfruttamento del lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme anti-fortunistiche; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro.

Di interesse della Commissione Giustizia sono gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e può adottare l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, ma non provvedimenti limitativi della libertà personale e della corrispondenza. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, rispetto ai quali si garantisce il mantenimento del regime di segretezza per quelli coperti da segreto.

Per le parti di competenza – riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO);

preso atto che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 al fine di armonizzare ed adeguare l'ordinamento interno all'istituzione del nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», operata con il citato regolamento (UE) 2017/1939;

considerato che l'articolo 1 introduce nel decreto legislativo n. 9 del 2021 un articolo 17-*bis* concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea;

rilevato che la citata disposizione prevede l'istituzione di un apposito archivio centralizzato tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusiva del procuratore europeo o del procuratore europeo delegato che sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, salva la possibilità di istituire, ove necessario, ulteriori archivi su base territoriale;

valutato che le disposizioni in esame sono dirette da un lato al consolidamento dell'attività della Procura Europea, assicurando che la sua azione investigativa possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, dall'altro, ad evitare che i procuratori della Repubblica nazionali continuino a rispondere della custodia anche di materiale di pertinenza della Procura europea;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità, nell'ambito di una riforma complessiva del sistema delle intercettazioni, di consentire la remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito negli Archivi riservati, assicurando al contempo la piena riservatezza ed integrità del dato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e contemporaneamente semplificare una serie di procedure per abbattere i tempi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi;

considerate le parti di competenza della Commissione, riguardanti gli articoli 10 e da 35 a 40, dirette ad efficientare il comparto della giustizia;

valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette ad una semplificazione delle procedure sia nella parte dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda i processi di digitalizzazione, sia per quanto riguarda le imprese con riferimenti ai rapporti di natura fiscale;

per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 46, comma 4, e con particolare riguardo alle competenze della Soprintendenza, si invita a valutare la sostituzione del riferimento alle «attestazioni false e non veritiere» con altro riferimento ai casi di mancata conformità tra la natura dei lavori eseguiti ed il contenuto degli atti e documenti di cui alla segnalazione del comma 1 alla Soprintendenza competente per territorio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 377**Art. 1.****1.100 (testo corretto)**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)
– 1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter del codice di procedura penale";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.100/1

SCALFAROTTO

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può, con provvedimento motivato, revocare» con le seguenti: «con provvedimento motivato revoca» e sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti «entro quarantotto ore».

1.100/2

RASTRELLI

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, alla lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante nuova assegnazione, provvede senza ritardo ad assumere informazioni della persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza».

1.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106) – 1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Re-

pubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 495**

Art. 2.

2.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».
-

2.2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «agli incarichi» e dopo le parole: «del codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».

2.3

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «regolati da convenzioni».

2.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.».

2.5

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.6

GELMINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «in favore della pubblica amministrazione e» *con le seguenti:* «in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché»;

b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta».

2.10

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.0.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "compenso della collaborazione"

sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

b) dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:

"5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

Art. 3.

3.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis*) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile;».

3.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «o dal collegio» *inserire le seguenti:* «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento»;

b) *sopprimere le parole:* «giuridiche e di fatto».

3.3

GELMINI, SCALFAROTTO

Al comma 6, dopo le parole: «dal collegio» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o l'associazione».*

Art. 4.**4.1**

DE POLI

Sostituire il primo periodo del comma 1, con il seguente:

«1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.»

Art. 5.**5.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» inserire le seguenti: «, nonché le offerte provenienti anche dal solo professionista.».

5.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: « e delle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «o collegi professionali» inserire le seguenti: « e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

5.4

LOPREIATO

Sopprimere il comma 5.

5.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 5.

Art. 6.**6.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio

2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli standard sono basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.».

6.2

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si presumono equi altresì i compensi che rispettano i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione».

Art. 7.

7.1

GELMINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

7.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o la forma aggregativa iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».*

7.3

LOPREIATO

Al comma 1, sostituire la parola: «702-bis» con la seguente: «281-undecies».

7.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: "Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali".

2-ter. L'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150"».

7.0.1

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasmissione dei pareri di congruità all'AGCM)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato monitora l'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, anche attraverso la richiesta agli ordini e ai collegi professionali di trasmettere annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

Art. 9.**9.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Art. 10.**10.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.».

Art. 11.**11.1**

LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Disposizioni transitorie*) – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi conferiti successivamente al decorso di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.».

11.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.».

Art. 12.**12.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le convenzioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno, alla disciplina sull'equo compenso come introdotta dalla presente legge.».

G/495/1/2

POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (AS 495),

premessi che:

all'articolo 2, comma 1 si precisa che «la legge si applica ai rapporti professionali [...] regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svol-

gimento [...] delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie [...]. Al comma 3 dello stesso articolo si afferma però che le nuove norme «non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti di riscossione «, con l'ulteriore precisazione che «Gli agenti della riscossione garantiscono [...] comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera [...]»;

la dizione di «società veicoli di cartolarizzazione» (SVC) senza riferimenti legislativi (ad es. l. 130/99) parrebbe consentire la mancata applicazione della novella anche a società non regolamentate vigilate di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 7/6/17 che riguarda esclusivamente le SVC che acquistano portafogli di crediti;

a fine 2021 si stimavano crediti acquisiti da SVC per oltre 305 miliardi di euro, aumentati ulteriormente nel 2022 e destinati ad aumentare ancora nel prossimo biennio. Si tratta di alcuni milioni di pratiche che riguardano crediti problematici (NPE) ceduti massivamente da banche ed in larghissima parte in fase di contenzioso giudiziale. Come è noto le SVC non gestiscono direttamente i portafogli acquisiti, ma utilizzano società specializzate (*servicer*) che a loro volta si avvalgono della opera di avvocati per le azioni di recupero del credito. I legali incaricati pertanto potrebbero operare con il medesimo *servicer* in base a convenzioni diverse: ai sensi del primo comma dell'art. 2 con una convenzione regolata dalla normativa sull'equo compenso laddove il *servicer* opererà come mandatario di una banca, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo con una convenzione non soggetta a tale normativa laddove il *servicer* opererà per conto di una SVC;

l'inciso «in ogni caso» non può essere stato introdotto che per evitare applicazioni per relationem del contenuto innovativo della promulganda legge;

inoltre, la specificazione che «la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera» sia prescritta solo per gli agenti della riscossione, farà sì che le SVC risultino escluse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivalutare le esclusioni previste dall'articolo 2 della legge in esame.

G/495/2/2

POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (AS 495),

premessi che:

l'articolo 5, relativo alla disciplina dell'equo compenso e alle relative sanzioni, prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge;

considerato che:

la previsione normativa che prevede siano adottate sanzioni di natura deontologica concernono, conseguentemente, solo le professioni dotate di Codice Deontologico;

vi è pertanto una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare la previsione che impone agli ordini e i collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari.

G/495/3/2

BERRINO, CAMPIONE, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SCURRIA, SILVESTRONI, SISLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (A.S. 495);

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione della corresponsione o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive di tale ragionevole spettanza e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

questo provvedimento, nel suo complesso, si pone come obiettivo la tutela dei professionisti iscritti ad ordini e collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi introducendo per la prima

volta nel corpo normativo italiano misure organiche in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII Legislatura, con l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale) e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa all'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

considerato che:

l'ambito oggettivo della nuova disciplina riguarda il compenso dei professionisti per quelle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatari), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

si estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

valutato inoltre che:

appare determinante perseguire la più generale e diffusa tutela delle categorie oggetto delle presenti disposizioni;

impegna il Governo:

a dare pronta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame, relative all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, allo scopo di rilevare nella prima fase di applicazione della nuova disciplina eventuali squilibri all'interno delle categorie tutelate dovuti alla determinazione dell'ambito di applicazione;

a valutare l'opportunità di adottare successive iniziative legislative finalizzate ad estendere ulteriormente la disciplina dell'equo compenso.

G/495/4/2

POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (AS 495),

premessi che:

l'articolo 10, relativo all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prevede che al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, venga istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

l'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, e da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

considerato che:

l'Osservatorio dovrà esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso, formulare proposte, segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie pertanto sorge la opportunità di effettuare confronti con le eventuali rappresentanze delle professioni;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di ampliare i componenti dell'Osservatorio ad altre figure in possesso di requisiti di rappresentatività e di competenze espresse.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria
19^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(563) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019*

(Esame e rinvio)

Il senatore SPERANZON (*Fdi*), relatore, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (A.S. 2407) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Evidenzia come il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, occupi un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. *Ex* colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito

nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Con l'Italia, che è il suo ventesimo fornitore commerciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composta da un preambolo e da 16 articoli, l'intesa, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare allo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite (articolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati – fra l'altro – lo scambio di relatori e di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre i successivi articoli dell'Accordo disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato invitante (articolo 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (articolo 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (arti-

colo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica – prosegue il relatore – si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 4.876 euro ad anni alterni a decorrere dal 2023, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente CRAXI, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente CRAXI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiolo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria
33^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'assegnazione del disegno di legge n. 564, di conversione in legge del decreto-legge relativo al PNRR, che non segue l'orientamento della precedente Legislatura, in cui le Commissioni Politiche dell'UE e Bilancio hanno trattato il PNRR congiuntamente, sin dalla stesura delle linee guida.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di chiarimento, ricordando come la 14^a Commissione, nella precedente Legislatura, ha svolto un ruolo preminente vero e reale in tutte le fasi di elaborazione, approvazione e monitoraggio sull'attuazione del PNRR, peraltro anche rispetto all'omologa Commissione della Camera. Esprime quindi il suo rammarico per l'attuale ruolo svolto dalla Commissione in relazione al PNRR.

Il PRESIDENTE condivide pienamente la necessità che la Commissione svolga un ruolo di primo piano con riferimento all'implementazione del PNRR. Ricorda che ha avuto una interlocuzione scritta con la Presidenza del Senato in merito all'assegnazione del recente decreto-legge, all'esito della quale sono state evidenziate le importanti modalità di interlocuzione con la Commissione di merito. Ricorda inoltre che analoghe modalità di assegnazione sono state utilizzate nella precedente legislatura con riferimento agli atti aventi natura legislativa, mentre la competenza prima-

ria della Commissione Politiche dell'Unione europea è stata assicurata per gli atti relativi al PNRR aventi natura più propriamente politica.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (n. COM(2022) 695 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 2, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate tre proposte alternative di risoluzione, da parte del senatore Lombardo, dei senatori del Gruppo M5S e dei senatori del Gruppo PD.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) illustra il proprio schema di risoluzione, in cui espone in premessa gli elementi essenziali in base ai quali ritiene di valutare come rispettato il principio di sussidiarietà, da parte della proposta di regolamento, in quanto la normativa, disciplinando i risvolti transfrontalieri, richiede una disciplina uniforme adottata al livello europeo. Ritiene anche rispettato il principio di proporzionalità poiché la proposta si limita ad assicurare il riconoscimento degli atti pubblici o giudiziari di altri Paesi dell'UE, quale elemento essenziale per garantire la non discriminazione dei minori sulla base della cittadinanza nazionale. Sottolinea inoltre che il carattere facoltativo e non obbligatorio del certificato europeo di filiazione salvaguarda la possibilità per lo Stato membro di ricorrere alla clausola dell'ordine pubblico al fine di negare il riconoscimento automatico del certificato e, al contempo, di poter disciplinare i casi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico.

Ribadisce, quindi, che la base giuridica dell'articolo 81 del TFUE prevede il voto all'unanimità in Consiglio e che, pertanto, l'eventuale voto contrario dell'Italia precluderebbe l'applicazione del regolamento a tutti gli altri Stati membri, impedendo di dare risposta ai circa due milioni di minori che versano in condizioni di discriminazione per il mancato riconoscimento della loro filiazione.

Rimarca, infine, che il regolamento non comporta una surrettizia depenalizzazione del divieto di ricorso alla gestazione per altri.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra lo schema di risoluzione alternativa del Gruppo M5S, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

Sottolinea al riguardo che il regolamento non incide sul diritto nazionale sostanziale. Esso non mette in dubbio la configurazione come fattispecie criminosa del ricorso alla maternità surrogata nel nostro Paese, limitandosi a prevedere il riconoscimento delle attestazioni di filiazione emesse da altri Stati membri, sulla base del principio della preminenza dell'interesse superiore del minore all'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà.

Ricorda, inoltre, che l'incidenza numerica dei casi di maternità surrogata è estremamente bassa in quanto questa si configura come reato in ben 24 dei 27 Stati membri dell'UE e che in Grecia, Portogallo e Cipro è ammessa, ma caso per caso, previa valutazione giudiziaria o della commissione medico-scientifica.

Ritiene, infine che il ricorso all'adozione in casi particolari non può essere considerato come una risposta adeguata, come sottolineato dalla stessa Corte di cassazione, che ha invitato il Legislatore a intervenire per dettare una disciplina più aderente alle peculiarità della situazione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra lo schema di risoluzione del Gruppo PD, sottoscritto anche dalla senatrice Cucchi, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.

Aggiunge di ritenere paradossale la discussione su temi che non sono toccati dalla proposta di regolamento, che si limita a prevedere che i figli devono potersi spostare in un altro Stato membro godendo dello stesso *status* di cui godono nel proprio Stato membro di provenienza. L'ordinamento nazionale non è pertanto inciso e il principio di sussidiarietà è, a suo avviso, rispettato. Insistere in questa sede su una discussione che sarebbe propria di altra Commissione, competente in sede di merito, rischia solo di accentuare i toni, accomunando peraltro l'Italia alle posizioni di altri paesi, come la Polonia o l'Ungheria.

Propone quindi di non votare oggi, anche al fine di consentire un ulteriore momento di confronto tra i senatori della Commissione per ricercare una sintesi e per offrire un contributo, scongiurando così il rischio che l'Italia possa esprimersi in senso contrario all'adozione di un regolamento molto importante per la tutela dei minori.

Il PRESIDENTE ringrazia per i contributi delineati in testi puntuali, da cui sono emerse chiaramente le rispettive posizioni, su un tema di primaria importanza quale quello della tutela dell'interesse superiore del minore, in attuazione alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quale che sia la forma di filiazione da cui è nato.

Precisa peraltro che il lavoro della Commissione è stato arricchito da numerose audizioni, portatrici di posizioni anche molto diverse, dal punto di vista degli aspetti giuridici, ma tutte convergenti sulla finalità della tutela preminente dei diritti dei minori.

Sottolinea, quindi, il punto centrale della discussione, inerente al tema della maternità surrogata, prevista come reato nel nostro ordina-

mento, e alla questione se e in che misura il regolamento incida su di esso e se richieda pertanto delle necessarie correzioni. Tutte le altre questioni connesse con la proposta di regolamento sono oggetto di sostanziale condivisione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) precisa che il ricorso all'adozione in casi particolari costituisce un intervento che richiede un esame caso per caso, ritenendo pertanto un falso problema quello del rischio di riconoscimento automatico della filiazione derivata da maternità surrogata.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) esprime perplessità circa il richiamo in senso critico alle posizioni di Stati come Polonia e Ungheria i cui governi sono stati regolarmente eletti dai rispettivi cittadini e sono pertanto pienamente legittimi.

Ribadisce come le audizioni abbiano registrato la libera espressione di posizioni diverse e variegate, e che vi è stata l'unanime condivisione sia del giudizio negativo nei confronti della pratica della maternità surrogata, sia della necessità di assicurare piena tutela ai diritti e alle libertà proprie dei minori. Il tema resta quindi quello di valutare come coniugare tra loro i due orientamenti.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) esprime il timore che la proposta di regolamento rappresenti un primo passo per un futuro approdo a una surrettizia modifica dell'ordinamento, che considera reato la pratica sulla maternità surrogata.

Segnala anche la necessità di considerare il luogo della residenza abituale come giurisdizione di riferimento per il riconoscimento della filiazione e non quello di nascita del bambino. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di risoluzione presentato dal Presidente.

Il PRESIDENTE precisa che la considerazione, contenuta nella risoluzione, relativa all'individuazione della giurisdizione applicabile, si riferisce alla realtà di minori che subiscono discriminazioni e diniego dei propri diritti, a causa dell'applicazione della legge del luogo di residenza della madre al momento della nascita e non del luogo di residenza abituale.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione, in cui emerge chiaramente sia la piena condivisione delle finalità della proposta di regolamento, sia la preoccupazione circa le molteplici limitazioni all'invocazione della clausola dell'ordine pubblico, e in cui si chiede di modificare il testo nel senso di prevedere la possibilità di un ricorso in via generale, e non caso per caso, a tale clausola in tutti i casi di maternità surrogata.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per la proposta del Presidente che ha una posizione equilibrata su un tema estre-

mamente delicato quale quello della tutela dei nati e dell'illegalità del reato di gestazione per altri. Sottolinea la parte dello schema di risoluzione in cui si evidenzia come la maternità surrogata sia lesiva della dignità della gestante, ma anche dei diritti del bambino rispetto alla madre che lo ha partorito. Condivide la richiesta di prevedere, per tale fattispecie, un ricorso all'ordine pubblico in via generale, per una maggiore tutela e una maggiore garanzia dei diritti e della dignità delle persone e dei bambini.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), considerando la convergenza tra quasi tutti gli aspetti toccati dalle risoluzioni presentate, si dichiara disponibile a votare favorevolmente sulla proposta del Presidente, compresa la richiesta di consentire il ricorso in via generale all'ordine pubblico, ma cambiando solo la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà. In tal modo, si renderebbe conseguenziale la parte dispositiva della risoluzione con la parte delle premesse, che diversamente appare come una posizione meramente politica.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) interviene nuovamente per ribadire le considerazioni già espresse in sede di illustrazione dello schema di risoluzione, non ritenendo sussistenti le criticità evidenziate con riferimento alla violazione del principio di sussidiarietà.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) propone di rinviare la votazione, al fine di trovare una sintesi tra le diverse posizioni e per evitare un voto contrario sulla proposta di regolamento. Chiede a tal fine chiarimenti quali siano le parti delle tre risoluzioni di minoranza su cui la maggioranza esprime contrarietà.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) fa appello al consueto senso di equilibrio dimostrato dal Presidente, per chiedere il rinvio del voto a domani.

Il PRESIDENTE rappresenta le grandi difficoltà nell'assicurare la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, necessaria per l'approvazione delle risoluzioni, tanto più in una settimana in cui non sono previste sedute d'Aula, ma si rimette comunque alla Commissione proponendo una seduta per domani mattina presto.

Intervengono i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e MATERA (*Fdl*) per esprimere contrarietà alla proposta di rinvio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il Presidente per il tentativo e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando come l'assunzione di una posizione di criticità sul rispetto del principio di sussidiarietà rischi di vanificare gli importanti avanzamenti nelle tutele che il regolamento in esame prefigura.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) esprime amarezza per l'evidente posizione politica e non di merito assunta dalla maggioranza e dichiara il suo voto contrario per una risoluzione in cui si chiede al Governo di esprimersi negativamente, così impedendo a tutti gli altri Stati membri di disporre di un regolamento le cui finalità sono ampiamente condivise.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime il voto contrario a nome del suo Gruppo di appartenenza.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) esprime il voto favorevole del Gruppo FI, su una risoluzione che prospetta una posizione di chiarezza e coerenza con il nostro ordinamento giuridico.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione da lui presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Non si procede quindi alla votazione delle altre proposte di risoluzione, allegate al resoconto.

La seduta termina alle ore 16,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO
(Doc. XVIII-bis, n. 2) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento in titolo relativa alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695);

valutate le relazioni del Governo, elaborate dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, e trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto delle audizioni dell'avvocato Gianfranco Amato, del consigliere Alberto Giusti, di rappresentanti dell'associazione Famiglie arcobaleno e dell'associazione Rete Lenford, del professor Emanuele Bilotti, dell'avvocato Maria Paola Costantini, della professoressa Mirzia Bianca, dell'avvocato Antonio Rotelli e del professor Gian Luca Contaldi, svolte il 20 febbraio 2023, nonché delle audizioni del professor Mauro Paladini e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza dottoressa Carla Garlatti, svolte il 7 marzo 2023;

considerato che la proposta ha come base giuridica l'articolo 81 del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile, e in particolare il paragrafo 3 che consente al Consiglio di adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo;

considerata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, che impone agli Stati parti di rispettare e garantire i diritti dei minori senza discriminazioni di alcun tipo e di adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il minore sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dalla situazione dei suoi genitori, perseguendo in modo preminente l'interesse superiore del minore, inteso ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli articoli 3 e 12 della stessa Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche garantendo il diritto all'ascolto del minore, ovvero la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e che tale opinione sia presa debitamente in considerazione;

condivisa la finalità della proposta, volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore, a fronte di una situazione in cui si stima che attualmente due milioni di minori si trovino in stato di non pieno riconoscimento, della filiazione accertata in uno Stato membro, da parte di un altro Stato membro, e ritenuto pertanto obiettivo prioritario, da perseguire con forza, la salvaguardia dei diritti personali e delle condizioni di tutela giuridica e affettiva del bambino dalla nascita alla maggiore età;

ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché alcune disposizioni contenute nella proposta, e in particolare l'obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico, emessi da un altro Stato membro, che attestano la filiazione, e l'obbligo di riconoscimento del certificato europeo di filiazione, non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

La Corte di Cassazione nella pronuncia a Sezioni Unite n. 38162, del 30 dicembre 2022, ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di attestazione della genitorialità da questa avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali.

La stessa Corte ha quindi individuato, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento nazionale e in mancanza di diverso intervento legislativo, nella «adozione in casi particolari» ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto con il *partner* del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

La Corte ha quindi concluso che, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022, la «adozione in casi particolari», per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione.

La proposta di regolamento invero consente l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento di un documento di un altro Stato membro che accerta il rapporto di filiazione,

come chiaramente espresso agli articoli 31 e 39 della proposta. Tuttavia, ciò è previsto in via del tutto eccezionale e come eventualità da valutare caso per caso.

L'articolato, infatti, anzitutto richiama all'articolo 2 i limiti che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE impone all'invocazione dell'ordine pubblico, con particolare riguardo al riconoscimento del rapporto di filiazione, finalizzato a consentire al minore di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascun genitore, i suoi diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione (e solo questi), quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e i diritti ad essi connessi e derivanti (sentenza del 14 dicembre 2021, causa C-490/20).

Inoltre, all'articolo 22 e agli stessi articoli 31 e 39, si esplicita che la clausola dell'ordine pubblico può essere invocata solo per manifesta contrarietà ad essa, a cui si aggiunge che il diniego può essere esercitato solo nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Al considerando n. 14 si esemplifica il limite alla clausola dell'ordine pubblico, dichiarando che essa non può essere invocata per giustificare il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio e i genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti al figlio dal diritto dell'Unione.

Infine, la relazione illustrativa della proposta chiarisce che, nel valutare un eventuale diniego del riconoscimento della filiazione per motivi di ordine pubblico, le autorità degli Stati membri devono tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti, compresa la salvaguardia di legami familiari autentici tra il figlio e i genitori, e che il motivo dell'ordine pubblico quale fondamento del diniego del riconoscimento deve essere utilizzato in via eccezionale e alla luce delle circostanze di ciascun caso, ossia non in modo astratto per escludere il riconoscimento della filiazione quando, ad esempio, i genitori sono dello stesso sesso. Per essere negato, il riconoscimento dovrebbe essere manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto perché, ad esempio, i diritti fondamentali di una persona sono stati violati in fase di concepimento, nascita o adozione del figlio oppure di accertamento della filiazione. Le autorità degli Stati membri non potrebbero quindi negare, per motivi di ordine pubblico, il riconoscimento di una decisione giudiziaria o di un atto pubblico che accertino la filiazione mediante adozione da parte di un uomo solo, o che accertino la filiazione nei confronti dei due genitori in una coppia dello stesso sesso per il solo motivo che i genitori sono dello stesso sesso.

Similmente, il certificato europeo di filiazione ha efficacia probatoria in tutti gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 53, infatti, esso produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari e costituisce titolo idoneo per l'iscrizione della filiazione nel pertinente registro di uno Stato membro, al pari delle

citare decisione giudiziaria o atto pubblico di accertamento della filiazione. Tuttavia, a differenza di queste, non si riscontra alcuna disposizione nella proposta che consenta il diniego degli effetti del certificato europeo di filiazione mediante l'invocazione della clausola dell'ordine pubblico. Sembrerebbe esservi pertanto un'incongruenza interna al testo normativo che, qualora non sanata, impedirebbe di invocare il motivo dell'ordine pubblico al fine di negare il riconoscimento di un certificato europeo di filiazione qualora tale filiazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

La proposta, pertanto, non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui consente di invocare il motivo dell'ordine pubblico solo caso per caso e in quanto non prevede di poterlo invocare per negare il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Inoltre, la proposta non prevede la possibilità per gli Stati membri di assicurare il pieno rispetto dei diritti dei figli mediante strumenti diversi da quello del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di atti pubblici o di certificati europei di filiazione, quale per esempio l'istituto dell'adozione in casi particolari, previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Appare quindi condizione essenziale che la proposta preveda esplicitamente la possibilità di invocare la clausola dell'ordine pubblico in via generale su tutti i casi di filiazione per maternità surrogata, a condizione di assicurare una tutela alternativa ed equivalente, quale quella del citato istituto dell'adozione in casi particolari, e che ciò valga esplicitamente anche con riguardo al certificato europeo di filiazione.

In particolare, con riguardo ai limiti evocati alla possibilità di negare un riconoscimento a motivo della manifesta contrarietà all'ordine pubblico, tra cui quello di procedere solo caso per caso, la Corte di cassazione, ha evidenziato «che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità», insite in ogni forma di surrogazione di maternità, che è da ritenersi sempre lesiva della dignità della gestante, ma anche potenzialmente dello stesso bambino. In questo senso, la Corte ha chiarito che, «di fronte a una scelta legislativa che tutela valori fondamentali non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle dal raggio dell'operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene vietate in Italia, non sarebbero [secondo tale interpretazione] in grado di vulnerare, per le modalità della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto».

La Corte spiega che, a prescindere dalla modalità procreativa, il bambino nato ha il diritto fondamentale alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo. In tal senso il bambino avrebbe certamente il diritto di essere allevato anche dalla madre che lo ha partorito, la quale potrebbe anch'essa voler svolgere la funzione materna. A ciò seguirebbe l'interesse del minore a un riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico di tale legame con la madre gestante. La mancata attribuzione di una veste

giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d'intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l'ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente lesa.

In aggiunta, quanto al riconoscimento di sentenze straniere sul tema della maternità surrogata, la Corte ha sottolineato che non può esservi «arretramento del controllo sui principi essenziali della *lex fori* in materie che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica». È stata così ribadita la necessità di un divieto assoluto di tale pratica, sottolineando, tra l'altro, come una valutazione caso per caso farebbe ricadere sull'ufficiale di stato civile la scelta relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale.

Infine, con riferimento all'articolo 51 della proposta, e al riferimento ivi contenuto alla legge applicabile all'accertamento della filiazione, si ritiene necessario che tale legge sia individuata con criteri stringenti, basati sulla residenza abituale pregressa, debitamente accertata, a tutela di entrambe le parti del rapporto coniugale, per esempio in caso di separazione di fatto con sottrazione del minore a uno dei genitori.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL SENATORE LOMBARDO SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4^a Commissione,

premessi che:

– l'Unione europea mira a istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone, l'accesso alla giustizia e il pieno rispetto dei diritti fondamentali;

– la proposta di regolamento in esame è adottata sulla base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3 del TFUE, riguardante la cooperazione giudiziaria nelle materie civili che, relativamente alle misure di diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, richiede di adottare la procedura legislativa speciale con voto all'unanimità del Consiglio, previa consultazione con il Parlamento europeo;

– la necessità di garantire il riconoscimento della filiazione tra Stati membri perché i cittadini si trovano sempre più spesso in situazioni transfrontaliere, ad esempio quando hanno familiari in un altro Stato membro, viaggiano all'interno dell'Unione, si trasferiscono in un altro Stato membro per trovare lavoro o creare una famiglia, oppure acquistano immobili in un altro Stato membro;

– esistono 2 milioni di minori che si trovano di fronte a una situazione in cui la filiazione accertata in uno Stato membro non è riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro, non vedendo pienamente riconosciuti i propri diritti a causa delle diverse legislazioni negli Stati membri sullo *status filiationis*;

– la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (*ex multis*, sentenza della Corte del 14 dicembre 2021, V.M.A. in causa C-490/20) ha riconosciuto i diritti ai minori nel quadro dei diritti della cittadinanza europea, limitatamente ai profili della libera circolazione e del diritto di soggiorno all'interno dell'Unione europea, ribadendo che spetta al legislatore nazionale ed europeo intervenire negli altri casi;

– la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sentenza della Corte EDU, D. contro Francia del 16 luglio 2020) riconosce che gli Stati membri sono liberi di individuare l'istituto più idoneo a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento di diversi interessi meritevoli di tutela giuridica, mantenendo un margine di discrezionalità che in-

contra il limite nella garanzia dell'effettività dell'interesse superiore del minore;

– la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 79 del 2022) e quella della Corte di cassazione (sezioni unite civili n. 12193 del 2019) riconosce la possibilità ad un genitore intenzionale, privo di un legame biologico con il figlio del *partner*, di accedere all'istituto della «adozione in casi particolari»;

– la proposta di regolamento europeo parte dalla tutela dell'interesse superiore del minore, nella parte in cui i diversi sistemi nazionali non consentono il riconoscimento di una serie di diritti (alimentari, previdenziali ed assicurativi);

– dei diritti che sono collegati direttamente allo status di cittadino europeo, previsti al secondo paragrafo dell'articolo 20 TFUE, il più rilevante è infatti quello che permette a ciascuno di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli altri Stati membri;

– la tutela dei suddetti diritti trova eco nella nostra Costituzione che riconduce gli stessi direttamente al «patrimonio irretirabile della persona umana: diritti che appartengono all'uomo inteso come essere libero», svincolati da ogni condizionamento nazionale (Corte cost. sent. n. 11 del 1956);

– la proposta di regolamento europeo mira a stabilire un quadro uniforme per evitare la disparità di trattamento dei minori europei sulla base della cittadinanza ed un sistema regolatorio frammentato, dovuto alle diverse giurisprudenze nazionali, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale che rappresenta il fine fondamentale del nostro ordinamento giuridico;

– un approccio europeo disarticolato e incoerente rischia di ingenerare, soprattutto nel medio-lungo periodo, situazioni di forte incertezza e disparità, sollecitando iniziative estemporanee e non concertate che rischiano di minare alla base l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

– allo scopo di garantire un approccio uniforme e fornire agli ufficiali dello stato civile, alle autorità giudiziarie nazionali ed ai cittadini europei un quadro normativo chiaro e definito, la proposta di regolamento europeo risulta utile anche al fine di contrastare condotte elusive della legislazione nazionale relativa allo stato civile;

– l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza [...] la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

– la proposta di regolamento europeo prevede espressamente infatti (considerando n. 56 ed articolo 39) la possibilità per lo Stato membro di invocare la clausola di salvaguardia della manifesta contrarietà all'ordine pubblico come condizione per il diniego del riconoscimento, rispettando la competenza degli Stati membri in materia di diritto di famiglia;

impegna il Governo:

- a valutare positivamente il rispetto del principio di sussidiarietà perché la normativa non potrebbe essere disciplinata a livello uniforme a livello nazionale e richiede una normativa uniforme adottata al livello europeo;
- a valutare positivamente il rispetto del principio di proporzionalità perché il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in altri paesi dell'UE è idoneo a garantire la non discriminazione dei minori sulla base della cittadinanza nazionale;
- valutare positivamente il principio di proporzionalità in senso stretto (test di necessità) perché la proposta di regolamento non va oltre quanto strettamente necessario rispetto al raggiungimento dell'obiettivo, considerando che il certificato europeo di filiazione è facoltativo e non obbligatorio (*ex art 46, par. 2*), salvaguardando, da un lato, la possibilità per uno Stato membro di ricorrere alla clausola dell'ordine pubblico come condizione di diniego del riconoscimento automatico del certificato e, dall'altro, salvaguardando la competenza degli Stati membri di disciplinare i casi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI DOLORES BEVILACQUA E LOREFICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo relativa alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695);

premesso che:

il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. In virtù del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;

la base giuridica della proposta di Regolamento è individuata nell'art. 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TUE) che stabilisce la cooperazione in materia civile, prevedendo espressamente che si realizza anche in materia di diritto di famiglia, con la particolarità che le misure in quest'ultima materia siano adottate all'unanimità e riguardino situazioni aventi implicazioni transazionali;

sotto questo aspetto la proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione non intervenendo sulla competenza degli Stati membri in materia di diritto sostanziale di famiglia e di accertamento della filiazione. In particolare: l'art. 3, al comma 2 lett. i) prevede che il Regolamento non si applica «ai requisiti legali relativi all'iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro e agli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione della filiazione nel registro di uno Stato membro»; l'art. 5 prevede espressamente che «il presente Regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di filiazione»;

la proposta di Regolamento in base al richiamato art. 81, comma 3, interviene in materia la cui competenza è ripartita tra gli Stati membri e l'Unione per tutelare i diritti fondamentali dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione e al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore, a fronte di una situazione in cui si stima che attualmente due milioni di minori si trovino in stato di non pieno riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro, da parte di un altro Stato membro, e ritenuto pertanto obiettivo prioritario, da perseguire con forza, la salvaguardia dei diritti personali e delle condizioni di tutela giuridica e affettiva del bambino dalla nascita alla maggiore età;

la proposta di Regolamento continua a lasciare alla disciplina dei diritti nazionale il riconoscimento o l'accettazione di documenti che accertano o comprovano la filiazione rilasciati in uno Stato che non sia membro dell'UE;

la proposta di Regolamento fa salva, agli artt. 22, 31, 39 e 45, la clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico. Tale clausola non è tuttavia prevista in maniera incondizionata, ma è sempre funzionalizzata al solo interesse della persona minorenni;

tale limitazione all'operatività dell'ordine pubblico è del tutto convergente con il modo in cui il limite dell'ordine pubblico è utilizzato dalla giurisprudenza italiana in materia di filiazione;

la Corte di cassazione nel ribadire, infatti, che il divieto di gestazione per altri costituisce un principio di ordine pubblico e che l'accertamento estero della genitorialità intenzionale non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento, ha chiarito che il «principio del preminente interesse del minore(nne)» costituisce uno dei «limiti non oltrepassabili» rispetto ai quali valutare la compatibilità degli effetti prodotti dall'atto estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia (Cass. S.U., n. 38126/2022, motivi della decisione, par. 15). Anche per la nostra giurisprudenza, in altri termini, il principio del preminente interesse del minore non è estraneo alla valutazione di compatibilità dell'atto straniero con l'ordine pubblico;

analogamente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che il limite dell'ordine pubblico deve operare nel rispetto del principio di non discriminazione «rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale» (sentenza n. 38126/2022, motivi della decisione, par. 15);

con tale principio affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 32 e 33 del 2021) la proposta di Regolamento è del tutto coerente, fissando il limite della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro «nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta [*dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*], in parti-

colare l'articoli 21 sul principio di non discriminazione» (art. 22, par. 2 e considerando n. 56);

la proposta di Regolamento avendo l'obiettivo di garantire i diritti fondamentali di tutti i minorenni in situazioni transnazionali riguarda anche la filiazione derivante da gestazione per altri praticata all'estero;

anche in questo caso la proposta di Regolamento non si pone in conflitto con i principi del diritto italiano interno, ma li conferma anche con riferimento al più ampio quadro del diritto europeo;

la proposta di Regolamento si pone, infatti, in piena conformità con il diritto vivente italiano che mantiene il divieto della gestazione per altri, considerata pratica contraria all'ordine pubblico, ma al contempo garantendo i diritti dei figli nati per violazione del divieto. La composizione di queste due opposte esigenze rappresenta un approdo sia dell'ordinamento italiano che dell'ordinamento europeo;

il diritto vivente sia italiano sia europeo è volto a non dimenticare i diritti dei figli nati da maternità surrogata, proprio in ragione della esigenza di non violare il principio di uguaglianza e di non creare categorie di figli di serie b solo in considerazione della valutazione del comportamento dei genitori. La valutazione dell'interesse della persona minorenne non può tuttavia essere condotta in astratto, ma sempre in concreto. L'esigenza di una valutazione in concreto spiega perché la nostra Cassazione a Sezioni Unite nella decisione n. 38162 del 2022 abbia rifiutato la soluzione della iscrizione automatica e ha preferito la soluzione dell'adozione in casi particolari, perché questa seconda soluzione e non la prima consente una valutazione del concreto interesse del minore. Il diritto vivente italiano appare in questo senso conforme al diritto vivente europeo. Infatti, l'orientamento prevalente delle Corti europee non obbliga gli Stati membri a optare per una determinata soluzione, ma pone i soli limiti della valutazione in concreto dell'interesse del minorenne, oltre che della celerità e dell'efficienza dello strumento prescelto;

il raggiungimento dell'equilibrio tra la conservazione del principio dell'ordine pubblico e la valutazione in concreto del preminente interesse del minorenne è assicurato dalla proposta di Regolamento che quindi si allinea al diritto vivente nazionale e all'orientamento prevalente del diritto europeo;

nel Regolamento la clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico, come detto, potrà pertanto essere invocata per negare riconoscimento quando la contrarietà all'ordine pubblico, oltre a essere manifesta, comporti la lesione di diritti fondamentali del soggetto minorenne, come per esempio la salute e l'incolumità. La clausola di salvaguardia di ordine pubblico potrà essere invocata quando in una valutazione, da condursi sempre in concreto, non vi siano i presupposti per riconoscere la filiazione, in mancanza dell'esistenza di un rapporto genuino di affettività tra l'aspirante genitore e il minorenne. Al riguardo è importante fare riferimento alla relazione illustrativa (pag. 16) ove si sottolinea che gli «Stati membri devono tenere conto dell'interesse del figlio, in particolare della tutela dei suoi diritti, compresa la salvaguardia di legami familiari auten-

tici tra il figlio e i genitori». È proprio la valutazione dell'interesse in concreto della persona minorenni che scongiura il rischio della liquefazione del principio di ordine pubblico, ma soprattutto il rischio del forum shopping;

deve poi rilevarsi che in ogni caso le situazioni transfrontaliere aventi a oggetto filiazioni derivanti da maternità surrogata sarebbero esigue e quindi l'impatto sarebbe limitato. In primo luogo, perché la proposta di Regolamento si applica solo agli Stati membri e non ai Paesi terzi. In secondo luogo, perché la maggioranza dei Paesi dell'Unione europea vietano la maternità surrogata;

infine, va evidenziato che la proposta di Regolamento è pienamente conforme al diritto vivente italiano anche con riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali dei figli con due genitori dello stesso sesso, dal momento che in Italia l'orientamento sessuale dei genitori non può costituire ragione per discriminare il figlio negando l'instaurazione del legame giuridico di genitorialità con entrambi i genitori;

la Corte costituzionale ha escluso che nella Costituzione sia configurabile un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere figli e ha riconosciuto che l'interesse di un bambino accudito fin dalla nascita da una coppia che ha deciso di farlo venire al mondo è quello di ottenere il riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale lo legano a entrambi i componenti della coppia. Secondo la Corte ciò almeno da una duplice prospettiva:

– questi legami sono parte integrate della stessa identità del bambino;

– chi si è liberamente impegnato ad accoglierlo non può sottrarsi «*ad libitum*» alla titolarità del fascio di doveri funzionali agli interessi del bambino, che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali (Corte cost., sent. 33/2021, par. 5.4 in diritto);

da questo punto di vista, la proposta di Regolamento prevenendo l'avvio di procedimenti giudiziari per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato membro, tranne che nei casi in cui opera il limite dell'ordine pubblico, determina un impatto positivo sui sistemi giudiziari degli Stati membri, costituisce applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e sgrava le famiglie di costi significativi:

esprime parere positivo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI SIMONA FLAVIA MALPEZZI, TATJANA ROJC, FRANCESCHINI E ILARIA CUCCHI SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 695 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695),

considerato che:

la proposta di regolamento ha lo scopo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione, alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, considerando preminente l'interesse superiore del minore; ulteriori scopi sono la garanzia della certezza del diritto e della prevedibilità delle norme in materia di competenza internazionale e di legge applicabile all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere e in materia di riconoscimento della filiazione;

conseguentemente, la proposta di regolamento riguarda l'adozione di norme dell'UE in materia di competenza internazionale sulla filiazione, che determinino quali autorità giurisdizionali degli Stati membri siano competenti a trattare questioni relative alla filiazione compreso il suo accertamento in situazioni transfrontaliere, e che indichino il diritto nazionale da applicare alle questioni relative alla filiazione, così da facilitare il riconoscimento in uno Stato membro della filiazione accertata in altro Stato membro;

si propone altresì l'istituzione di un certificato europeo di filiazione che può essere richiesto e utilizzato in altro Stato membro per comprovare la filiazione;

considerato altresì che:

nel 2020 la Commissione ha annunciato misure volte a garantire che la filiazione accertata in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. L'iniziativa è stata inserita nella Strategia dell'UE

sui diritti dei minori, COM(2021) come azione chiave a sostegno dell'uguaglianza e dei diritti dei minori e anche nella strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020 – 2025. Le Conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sui diritti dei minori, 10024/22 del 9 giugno 2022 sottolineano come i diritti dei minori siano universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà; infatti, occorre evidenziare come mentre spetta agli Stati membri stabilire norme in materia di definizione di famiglia e di accertamento della filiazione, l'Unione possa adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE. Sono, infatti, rilevanti a livello di Unione anche le conseguenze del mancato riconoscimento della filiazione, che può avere notevoli conseguenze negative per i minori, in quanto impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali e può comportare la negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale; le famiglie a loro volta possono essere dissuase dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione nel timore che la filiazione dei loro figli non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato membro, in particolare a causa della diversità delle norme sostanziali degli Stati membri in materia di accertamento della filiazione; la proposta, inoltre, lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali di diritto di famiglia, come la normativa sulla definizione di famiglia o sull'accertamento della filiazione nel contesto nazionale

è altresì garantito il principio di proporzionalità, poiché la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: non interferisce con il diritto nazionale sostanziale in materia di definizione di famiglia; lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero; le norme in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile si applicano solo all'accertamento della filiazione in situazioni transfrontaliere; impone agli Stati membri di riconoscere la filiazione solo se accertata in uno Stato membro e non in uno Stato terzo; lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative alla filiazione; il certificato europeo di filiazione, infine, è facoltativo per i minori (o i loro rappresentanti legali) e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti comprovanti la filiazione;

valutato che:

la proposta appare coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 la quale stabilisce che gli Stati parte devono garantire la tutela del minore da ogni forma di discriminazione o

sanzione motivate dalla condizione sociale o dalle attività dei suoi genitori; che, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza dei giudici o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e che il minore ha il diritto a preservare la propria identità e a essere allevato dai suoi genitori;

la proposta è altresì coerente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con l'obiettivo di tutelare e promuovere i diritti del minore sancito nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

rilevato, infine, che:

la proposta si pone l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali dei minori nell'ottica del rispetto del principio del preminente interesse del minore da sempre ispiratore della giurisprudenza Cedu, così come della giurisprudenza nazionale costituzionale e di legittimità. La proposta è, pertanto, da condividere laddove sottolinea che: *«il riconoscimento della filiazione deve avvenire indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene»*. La proposta dunque comprende anche il riconoscimento della filiazione di un figlio avente genitori dello stesso sesso o di un figlio adottato a livello nazionale in uno Stato membro;

in merito alla filiazione da gestazione per altri praticata all'estero occorre sottolineare la piena convergenza della proposta di Regolamento con il diritto vivente italiano ed europeo. Tale proposta, infatti, non comporta una difformità rispetto al diritto italiano interno che vieta tale pratica all'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Tale divieto, ribadito più volte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, è condiviso dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione; in tal senso basti pensare da ultimo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633 RSP), dove si ribadisce che: *«lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabile e costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani»*. La predetta Risoluzione, tuttavia, dopo aver condannato *«la pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le donne di tutto il mondo (...)»*, chiede che *«l'UE e i suoi Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione delle madri surrogate durante la gravidanza, il parto e il puerperio e rispettino tutti i loro diritti nonché quelli dei neonati»*. Appare chiaro, pertanto, come pur ribadendo la condanna di tale pratica, la giurisprudenza nazionale ed europea siano volte a non ledere mai i diritti dei figli nati da gestazione per altri, proprio in ragione dell'esigenza di non violare il principio di eguaglianza;

non presenta alcun profilo di rischio o di contrasto con la giurisprudenza nazionale neanche l'espressa precisazione della proposta di Regolamento secondo cui, nel valutare la manifesta contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza o di un atto estero, si debba tener conto dell'in-

teresse dei figli (articolo 31 e articolo 39). Anche la Suprema Corte, infatti, nel ribadire che il divieto di surrogazione di maternità costituisce un principio di ordine pubblico, ha chiarito che il «principio del preminente interesse del minore» costituisce uno dei «limiti non oltrepassabili» rispetto ai quali valutare la compatibilità degli effetti prodotti dall'atto estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia (Cass. S.U., n. 38126/2022). Anche per la nostra giurisprudenza, dunque, il principio del preminente interesse del minore non è affatto estraneo alla valutazione di compatibilità dell'atto straniero con l'ordine pubblico. La clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico è intesa, infatti, da costante giurisprudenza di merito e di legittimità funzionalizzata al reale e concreto interesse del minore e, conseguentemente, invocata per negare il riconoscimento dello stato di figlio solo nei casi in cui vi sia la lesione di diritti fondamentali del minore;

a tal proposito è opportuno rilevare come la relazione illustrativa della proposta di Regolamento sottolinei che *«gli Stati membri devono tener conto dei diritti fondamentali del minore e dell'esistenza di legami familiari autentici tra il minore e i suoi genitori»*;

esprime parere positivo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 14 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame dispone un indennizzo a favore di chi svolga una professione medica e abbia riportato lesioni o infermità a causa dell'infezione da Sars-CoV-2. L'indennizzo è calcolato secondo i criteri di cui alla tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976. Per coloro che siano deceduti a causa di patologie cagionate dalla stessa infezione, è riconosciuto un assegno una *tantum* nella misura di 100.000 euro a favore dei familiari. L'indennizzo e l'assegno una *tantum* vengono erogati dall'ENPAM (ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) e per tale finalità viene concesso al medesimo ente un credito d'imposta nella misura del 100 per cento di quanto erogato, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La copertura finanziaria del provvedimento, disposta all'articolo 5, prevede l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per una somma pari a 50 milioni di euro.

Per quanto di competenza, atteso che le somme dovute, sia per l'indennizzo che per l'assegno una *tantum*, costituiscono diritti soggettivi a favore di coloro a cui spettano, l'onere andrebbe configurato non come tetto ma come previsione di spesa. Conseguentemente, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata al fine di avere contezza, con riguardo alla quantificazione, della compatibilità dello stanziamento di 50 milioni di euro con gli oneri recati dal provvedimento, nonché per avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura e della loro congruità anche dal punto di vista della modulazione temporale.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che gli

oneri per il funzionamento della Commissione – quantificati nel limite massimo di 7.000 euro per il 2023 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata dell'organo – sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(314) Erika STEFANI. – *Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che sono ancora in corso le valutazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente CALANDRINI avverte che, al provvedimento in titolo, sono stati presentati 950 emendamenti e 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che, secondo quanto convenuto, la discussione generale, iniziata nella seduta del giovedì, si concluderà, nella seduta odierna.

Dà quindi la parola al senatore Patuanelli che ha chiesto di intervenire.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), dopo aver richiamato, in termini generali, l'ampiezza del provvedimento, osserva come alcune disposizioni vadano valutate positivamente. In particolare, l'istituzione di una Agenzia di gestione della Politica Agricola Comune (PAC) appare rispondente all'evoluzione della disciplina del settore a livello europeo, che ha ultimamente riconosciuto un ruolo più rilevanti agli Stati membri, con l'esigenza emergente di maggiore coordinamento.

Soffermandosi quindi sulla riforma della *governance* del PNRR, dopo aver rilevato che non esiste un unico modello ottimale di gestione, come dimostrano anche le differenti impostazioni, seguite dai Governi Conte II e Draghi nella scorsa legislatura, esprime il timore che intervenire oggi al riguardo possa avere l'effetto di rallentare, non di accelerare, l'attuazione del Piano.

A suo avviso, inoltre, la possibilità data dal provvedimento in esame a ciascun Ministero di modificare radicalmente le strutture di Missione in materia di PNRR ivi istituite, rischia di costituire un ulteriore fattore di discontinuità e di rallentamento del Piano, che già ha mostrato varie criticità in sede di attuazione, quando sarebbe invece necessario garantire continuità amministrativa, al fine di assicurare il successo di un programma essenziale per rafforzare la crescita del Paese e ridurre i divari sociali e territoriali.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), soffermandosi specificamente sulle disposizioni in materia di politiche di coesione, evidenzia che l'accentramento della gestione in operato appare in contraddizione rispetto ai principi della regolamentazione europea delle risorse di coesione, sulle quali è riconosciuta ampia autonomia all'iniziativa regionale, e sottolinea al riguardo la scarsa chiarezza del rapporto tra il ruolo delle regioni e la regia a livello nazionale. Aggiunge che il richiamo all'esempio spagnolo, evocato dal Ministro Fitto, non appare affatto rassicurante, considerati anche i risultati non particolarmente lusinghieri di tale modello.

In relazione all'articolo 53, fa presente che, egualmente, appare poco chiara la effettiva destinazione delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, e ciò fa sorgere il timore di un loro impiego non conforme ai criteri di riparto territoriale stabiliti a livello normativo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), concentrandosi in primo luogo sulla riforma della *governance* del PNRR, ribadisce le perplessità già espresse al Ministro Fitto sull'opportunità di effettuare una modifica così profonda dell'organizzazione quasi a metà del cronoprogramma del Piano, che può comportare pericolosi ritardi nella sua attuazione.

Nel richiamare quindi i criteri stringenti che hanno presieduto all'approvazione del PNRR e del PNC da parte del Parlamento nazionale prima e poi delle Istituzioni europee, manifesta preoccupazione per il fatto che, insieme alla nuova *governance*, viene prospettata la rideterminazione di una parte significativa di tali programmi, anche mediante l'impiego delle risorse del *REPowerEU* spettanti all'Italia nonché dei fondi non spesi

della programmazione 2014-2020, senza un passaggio parlamentare e con poca chiarezza sull'effettiva destinazione. Al riguardo, paventa il rischio che la contaminazione tra risorse diverse, in un quadro piuttosto confuso e privo del controllo del Parlamento, finisca per depotenziare il ruolo delle Regioni e alimentare i divari territoriali. Per evitare ciò, occorrerà verificare, nel corso dell'esame del provvedimento, l'impegno del Ministro ad un confronto fattivo e reale con tutte le forze parlamentari.

Passando a trattare della parte del decreto relativa alle semplificazioni, segnala la presenza di disposizioni che sembrano avere poco a che fare con la gestione del PNRR: al riguardo, ritiene importante che sia assicurata coerenza nella valutazione dell'omogeneità degli emendamenti.

In particolare, con riguardo al tema delle stabilizzazioni del personale, rimarca i profili di contraddizione tra le esigenze, da un lato, di rafforzamento della capacità delle amministrazioni, e soprattutto degli enti territoriali, nel dare attuazione al PNRR, e dall'altro la dismissione di numerose figure dirigenziali, che appare suscettibile di provocare una significativa perdita di competenze per il settore pubblico.

Si riserva, infine, di intervenire ancora su specifiche questioni nel prosieguo dell'esame, in sede di confronto sulle proposte emendative.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) pur formulando apprezzamento per alcuni degli elementi recati dal decreto-legge, in materia di semplificazione delle procedure, interventi attesi da tempo, ricorda che tuttavia le modifiche previste in materia di *governance* potrebbero determinare un rallentamento rispetto alle attività in corso. Sottolinea in particolare il tema delle energie rinnovabili e dei necessari interventi di semplificazione in materia, richiamando altresì i temi delle competenze del Ministero dei beni culturali e delle Sovrintendenze. Evidenzia, in particolare, come parte significativa delle modifiche afferiscano ai soggetti impegnati nella *governance*, tema rispetto al quale si profilano concreti rischi di rallentamento rispetto all'attività in corso. Evidenzia come il tema centrale in materia di *governance* e attuazione del PNRR sia però il mancato funzionamento della gestione a livello territoriale, in particolare da parte dei piccoli comuni, atteso che solo le grandi città presentano strutture anche amministrative capaci di gestire una tale mole di progetti evidenziando come il provvedimento fornisca risposte su tale aspetto. Sottolinea peraltro come le stabilizzazioni previste potranno avere effetti positivi sulle grandi realtà, mentre bisognerebbe prevedere in particolare forme di sostegno, con meccanismi di regia a livello centrale, proprio a favore delle realtà più piccole. Infine, formula considerazioni nettamente critiche per la mancanza, nel provvedimento, di interventi sulla parte infrastrutturale riguardante i porti, tema invece centrale e che appare del tutto dimenticato dopo la pandemia.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per sottolineare in chiave critica come la revisione della *governance* operata dal provvedi-

mento non risulti chiarire in modo efficace le linee di gestione effettiva degli interventi del PNRR da parte dell'attuale maggioranza. In particolare, ricorda come l'avvenuta eliminazione del Ministro per l'innovazione digitale rischi di inficiare la realizzazione effettiva di tutta la missione 1 del PNRR, in materia di innovazione e digitalizzazione, tema rispetto al quale si sofferma in particolare sul significativo esempio del fascicolo sanitario elettronico, che presenta numerosi problemi applicativi ancora senza risposta. Con riferimento alla missione 2, in materia di transizione ecologica, sottolinea come, al di là della ridenominazione del relativo ministero, risulti eliminata dall'attuale Governo sul piano sostanziale la misura centrale del *superbonus*. Richiama, al riguardo, la lettera della Presidente Von der Leyen, con la quale si riconosceva il valore rivestito dal *superbonus* in chiave di transizione verde, formulando osservazioni critiche sulle misure adottate in materia dall'attuale maggioranza. In ordine alla missione 3 e al tema della mobilità sostenibile, evidenzia come manchino azioni concrete da parte del Governo, mentre in materia di istruzione e ricerca, con riguardo alla missione 4, si registrano solo tagli con la recente legge di bilancio. Rileva che non si registrano passi in avanti neanche con riguardo alla missione 5, sottolineando come sui temi dell'inclusione e della coesione territoriale il Governo risulti, con la proposta di legge in materia di autonomia differenziata, intraprendere una direzione del tutto contraria agli obiettivi del PNRR. Ricorda, in particolare, come *Next generation-EU* prevedesse, tra i criteri a fondamento dello stesso, il colmare i divari territoriali, mentre l'attuale Governo appare delineare misure in senso diametralmente opposto. Sui temi della salute sottolinea come si registri un livello di investimenti più basso, pari al quadro pre-pandemia, con tagli di risorse su cui formula considerazioni critiche. Si sofferma, in particolare, sul tema della medicina territoriale, criticando l'operato dell'attuale maggioranza, alla luce delle difficoltà concrete degli enti territoriali nell'attuazione dei progetti di tale riforma, che delinea un quadro di forti disparità tra le diverse regioni a livello gestionale. Evidenzia come il proprio Gruppo abbia limitato in modo significativo il numero di emendamenti presentati al provvedimento in esame, selezionando attentamente i temi prioritari, invitando il Governo ad una particolare attenzione sui temi oggetto di tale selezione. Rinviando l'esame di dettaglio alla successiva sede dell'illustrazione degli emendamenti, ricorda comunque il tema della carenza dei medici e l'esigenza di operare per permettere un effettivo funzionamento della medicina territoriale, soffermandosi poi in materia di tutela dell'ambiente sulla priorità dell'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi con l'utilizzo di idonei strumenti al fine di recuperare un'efficacia degli interventi in materia di transizione verde.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si sofferma sul complesso dei temi affrontati dal provvedimento in esame, sui quali evidenzia come le specifiche criticità potranno essere affrontate in sede emendativa. Formula tuttavia considerazioni critiche di carattere generale su quanto delineato in

materia di utilizzo dei fondi per la coesione, in una situazione che registra difficoltà operative nell'utilizzo efficace ed effettivo di tutti i fondi del PNRR. Formula in particolare considerazioni critiche sulla modalità d'azione adottata in tale ambito dal Governo, atteso che occorrerebbe concentrare gli interventi nella finalità essenziale di impiegare pienamente tutte le risorse a disposizione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerato peraltro che si tratta di investimenti cosiddetti a leva, dai quali ci si attendono ricadute positive in termini di crescita e ripresa economica. Si sofferma poi sul tema delle strutture amministrative impegnate nella gestione amministrativa a livello locale e sul tema delle necessarie competenze, sottolineando come un ulteriore cambio di regole in materia di gare d'appalto, realizzato in corso d'opera, risulti foriero di rischi di blocco degli interventi o di apertura di contenziosi, anziché di accelerazioni. Ciò rischia di frenare la stessa capacità attrattiva per le imprese, nonché di delineare un quadro di complicazioni anziché di semplificazioni. Occorre, al contrario, prevedere misure di supporto a favore delle amministrazioni locali, che registrano scarse risorse in materia di gestione delle gare, soprattutto laddove di carattere ingente, a fronte della quale il progetto di autonomia differenziata rischia di frammentare ulteriormente il livello delle competenze e delle risorse. Dopo aver richiamato altresì l'ulteriore tema dell'impatto del nuovo Codice degli appalti, si sofferma sul tema del personale impiegato nella gestione del PNRR, richiamando gli interventi svolti dalle senatrici Castellone e Fregolent, ed evidenziando che il provvedimento non reca interventi reali per trattenere tale personale e incentivarlo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, statali o territoriali. Dopo aver ricordato la grave carenza di risorse umane con le necessarie competenze quali ingegneri, medici, personale sanitario nonché tecnici amministrativi di alto livello, formula osservazioni critiche sulla mancanza di risposte concrete da parte del provvedimento. Si sofferma poi sul tema dell'impatto delle misure del decreto-legge in esame in materia di agricoltura, nonché sulle aree a valore culturale, richiamando altresì il tema del consumo di suolo e gli interventi già adottati in passato in materia di parchi agrolvoltaici, sottolineando il tema degli impatti sul territorio. Evidenzia la necessità di trovare le migliori soluzioni sul piano tecnologico, temperando le esigenze agricole, della salute e i temi della tutela dell'ambiente, anche con riferimento alla biodiversità, in un'ottica di sviluppo delle migliori pratiche, anche privilegiando il riutilizzo di aree industriali. Sottolinea infatti la criticità di interventi che rischiano di compromettere nei territori le caratteristiche di aree già dichiarate di valore culturale o a rilevanza Unesco, sottolineando come lo sviluppo tecnologico costituisca un valore centrale, rispetto al quale occorre tuttavia studiare le soluzioni più idonee ad un utilizzo appropriato dello stesso nel contesto italiano, valutando la dimensione culturale, oltreché quella ambientale ed economica. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi del provvedimento all'esame, formula quindi osservazioni critiche su tutti gli elementi evidenziati inerenti i concreti interventi del provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno dichiarato di rinunciare alle repliche, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 564
(al testo del decreto-legge)**

G/564/1/5

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni sulla «Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri»;

l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;

secondo lo studio «I Comuni alla prova del Pnrr» redatto dallo Svi-mez nel mese di marzo 2023, il rischio di non realizzare gli investimenti del piano nei tempi previsti, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, è alto. Secondo alcune ricerche e analisi, c'è il rischio concreto che non si dia seguito a quanto disposto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in merito al 40% di destinazione delle risorse sopra richiamato,

impegna il Governo:

a prevedere che tra i compiti della nuova struttura di missione Pnrr sia previsto quello di monitorare e assicurare il rispetto del vincolo del 40% delle risorse da destinare al Mezzogiorno della dotazione complessiva del PNRR.

G/564/2/5

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, VERSACE, SBROLLINI, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

premessi che:

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

il nostro paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. «bollino rosa», volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti

impegna il governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.

G/564/3/5

RUSSO, RAPANI, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame, al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al

contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b);

considerato che:

l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di qualità nella *governance* del sistema giustizia;

in un momento storico in cui la giustizia, per diversi motivi, sta affrontando venti di crisi, crisi di fiducia per gli scandali degli ultimi anni e crisi legata alla fatica di far funzionare un sistema complesso, che con la sua pur cronica carenza di organico si fa da sempre carico delle istanze degli utenti, la riforma dell'ufficio - del processo deve continuare ad essere supportata;

rilevato che:

oggi più che mai serve avere certezza che, esaurita la stagione del PNRR, si decida di mantenere in vita una struttura inserita nel sistema della Giustizia, passando ad assunzioni stabili e non solo a tempo determinato;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e tempi che si dovrà valutare in ragione degli impegni con l'Unione Europea, ma anche utili ad evitare di disperdere importanti professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria, è indispensabile perché l'Ufficio per il Processo oggi non è più legato solo allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà servire a far funzionare al meglio la Giustizia, ben oltre i tempi del PNRR;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo trentasei mesi di servizio, possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

G/564/4/5

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessò che:

con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è data concreta attuazione alla Missione M1C1- Capitale Umano e Ufficio per il processo del PNRR;

le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in relazione a ciò l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari in soggetti sperimentatori di nuove soluzioni organizzative;

considerato che:

il nuovo assetto di lavoro consente di superare l'isolamento professionale ed organizzativo del giudice, sperimentando il coordinamento di un lavoro di squadra;

nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata l'efficacia e la capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le carenze strutturali e di organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;

considerato ancora che:

tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati la quale auspica che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza e specifica professionalità all'interno degli uffici giudiziari, in considerazione anche del fatto che l'attuale assetto dell'UPP, legato alla temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e organizzazione e disincentiva, piuttosto che il contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti,

impegna il Governo a:

assicurare la copertura a tempo indeterminato delle dotazioni organiche dell'UPP, nonché ad operare una forte politica di investimenti al fine di garantire una formazione adeguata alle diverse professionalità impegnate;

potenziare le dotazioni di mezzi e strumenti, attualmente non del tutto idonei a soddisfare i processi di digitalizzazione in atto dei quali l'attività dell'UPP potrebbe ad ogni buon conto avvantaggiarsi;

estendere lo strumento dell'UPP a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura;

intavolare con le sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo tecnico per la creazione di un'area del CCNL – Funzioni Centrali – dedicato ai funzionari UPP attualmente inquadrati nell'Area III, F1, così al fine di distinguere anche a livello contrattuale le diverse mansioni che suddetti funzionari svolgono rispetto ai funzionari giudiziari.

G/564/5/5

LOREFICE, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564)*,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;

considerato che:

sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;

dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

valutato infine che:

in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.

G/564/6/5

LOREFICE, NATURALE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per

l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

considerato che:

le acque sotterranee forniscono l'84% del fabbisogno idropotabile in Italia. Di questi il 48% viene estratto da pozzi e il 36% direttamente da sorgenti. Inoltre, esse coprono una significativa parte delle esigenze agricole e industriali;

pur risentendo della diminuzione delle piogge, le acque sotterranee si rinnovano annualmente nel territorio italiano per circa 50 miliardi di metri cubi. Ovvero una quantità paragonabile all'acqua presente nel Lago di Garda, o a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno, riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo del nostro Paese andando a costituire le acque sotterranee. A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne;

l'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un'abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali;

le acque sotterranee si raccolgono nei cosiddetti «Acquiferi» ed al loro interno si muovono con velocità molto più basse delle acque superficiali e questo fa sì che esse siano disponibili anche quando la ricarica dalle precipitazioni diminuisce o non c'è (come succede mediamente in molte parti dell'Italia meridionale in estate e come sta succedendo dalla scorsa estate anche in Italia settentrionale);

le azioni che bisognerebbe attivare e finanziare sono prima di tutto la conoscenza (laddove non già disponibile) dell'entità della risorsa e l'entità degli attuali utilizzi a qualsiasi scopo. Immediatamente seguita dal monitoraggio, ovvero il controllo tramite misurazioni, delle quantità in gioco e della qualità dell'acqua. Infatti, se da un lato le acque sotterranee possono fungere da serbatoio quotidiano o emergenziale, non è immaginabile che possano essere sfruttate all'infinito senza una valutazione globale che consenta di stabilire gli effetti sull'ambiente più in generale;

il territorio dell'Italia settentrionale e della Pianura Padana ospita corpi idrici sotterranei con potenzialità di utilizzo notevoli. Di particolare interesse sono soprattutto i corpi idrici dei contesti di alta e medio-alta pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto, dove la favorevole presenza di elevati spessori di depositi sciolti con ottima conducibilità idraulica favorisce la presenza di ingenti volumi di acqua con buoni tassi di ricarica. Di minore estensione, ma con ubicazione strategica, sono gli acquiferi delle porzioni collinari e montane del territorio sudalpino e alpino che ali-

mentano numerose sorgenti destinate a rifornire utenze locali che potrebbero essere ulteriormente attenzionate;

al contrario delle acque sotterranee, quelle superficiali che si vorrebbero sfruttare tramite invasi artificiali di medio o piccola estensione, non possono che essere alimentati da torrenti e fiumi che manifestano, ormai anche in aree insospettabili come il nordovest d'Italia, gravi siccità non solo estive. La loro realizzazione che dovrebbe compensare la richiesta nei periodi di crisi finirebbe per acuire le condizioni di aridità a valle degli stessi e, se alimentati da corsi d'acqua loro stessi in crisi, non garantirebbero le volumetrie di progetto. Gli invasi, inoltre, sono inevitabilmente più esposti e vulnerabili alle pressioni antropiche e all'inquinamento, rappresentando quindi risorse idriche di minore pregio;

ben altra cosa è la ricarica artificiale delle falde che, per semplificare, altro non sono che degli invasi sotterranei nei quali l'acqua, anziché essere stoccata in superficie, viene stoccata in sottoterraneo con tutti i benefici che ne conseguono riguardo alla capacità di invaso, alla protezione dall'inquinamento ed alla capacità di autoregolazione;

il finanziamento per la conoscenza, il monitoraggio, lo sfruttamento e la gestione delle acque sotterranee può giovare sin da subito delle competenze degli idrogeologi presenti nelle Università, negli Enti Statali di Ricerca, negli Enti di Controllo e nel mondo professionale dei geologi e degli ingegneri. Questi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste condizioni favorevoli consentono di impostare un approccio culturale e operativo moderno che, come auspicato dal «Green Deal» e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), consente di adottare pratiche rispettose dell'ambiente anche in fase di emergenza, senza dover ricorrere alla massima intercettazione possibile dell'acqua defluente nei fiumi, peraltro non più attuabile soprattutto in Italia settentrionale,

impegna il Governo:

a intraprendere ogni iniziativa normativa utile al fine di stanziare fondi per l'attuazione di un programma urgente di studi idrogeologici e di prelievo delle acque sotterranee tramite pozzi, in bacini più vulnerabili alla siccità, al fine di mitigarne i relativi effetti, soprattutto nel comparto agricolo.

G/564/7/5

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessò che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, siano obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. L'articolo 30 consente inoltre ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023;

considerato che:

è ormai noto come diversi comuni incontrino notevoli difficoltà nel processo di attuazione di alcuni degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza;

in particolare i comuni di piccole dimensioni, specie quelli del meridione, stentano a presentare proposte ammissibili per i finanziamenti. Il modello adottato per la selezione dei progetti da finanziare è infatti un modello che privilegia la competizione tra i territori. Inoltre la complessità della documentazione da fornire e la quantità di passaggi burocratici cui adempiere finisce con lo scoraggiare gli enti locali meno esperti;

le ragioni di queste difficoltà sono molteplici ma sicuramente una delle cause principali risiede nella carenza di personale specializzato e di competenze adeguate;

è quindi necessario sostenere i comuni in maggiore difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del PNRR al fine di evitare che rinuncino addirittura all'invio delle candidature, o che i progetti ammessi ai finanziamenti rischiano di non concludersi nei tempi previsti;

tale situazione rischia che il PNR, anziché ridurre i divari territoriali, contribuisca ad acuirli;

impegna il Governo:

a predisporre un apposito sito web dove sia resa disponibile tutta la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati, al fine di creare un portale condiviso e trasparente delle buone pratiche dove tutte le amministrazioni possano consultare, e mutuare, laddove possibile, esempi di progetti già approvati.

G/564/8/5

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessso che:

al capo VIII del provvedimento concernente «disposizioni in materia di ambiente e sicurezza» e nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state destinate ingenti risorse alla riqualificazione degli edifici pubblici e alla rigenerazione urbana;

considerato che:

al fine di ridurre le emissioni in atmosfera il 15 dicembre del 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica in edilizia che si inserisce nel pacchetto «Fit for 55», con il quale l'Unione Europea intende ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni nocive rispetto al 1990 al fine di conseguire, entro il 2050, l'obiettivo di neutralità climatica per allineare la normativa agli obiettivi Green Deal;

per raggiungere gli obiettivi europei è necessario considerare misure che rilevino per ogni singolo prodotto o servizio utilizzato in edilizia, l'impronta carbonica da esso prodotta direttamente o indirettamente;

l'impronta di carbonio nota anche come carbon footprint of products (CFP), è definita come la somma delle emissioni e rimozioni totali di CO₂ del sistema che genera un bene e comprende la quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (GHG), espresse generalmente in tonnellate di CO₂ equivalente, associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, ad un servizio, ad una organizzazione o in genere ad una opera;

la carbon footprint è quindi la somma delle emissioni di gas climaltanti e delle rimozioni di gas ad effetto serra tramite attività naturali e entropiche (come i sistemi di cattura e stoccaggio di carbonio, CCS) e prevede quindi sia impatti positivi, emissioni in atmosfera, sia impatti negativi, cioè la rimozione di gas ad effetto serra; si esprime, altresì, in biossido di carbonio equivalente (CO₂e) e si basa sull'analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché del suo impatto sui cambiamenti climatici;

considerato che:

il ricorso a tale misura può, utilmente, indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di materiali a bassa emissione riguardanti tutte le

loro fasi di vita (estrazione, lavorazione, trasporto, smaltimento), anche riducendo le emissioni di carbonio comunque conseguenti alle opere in relazione alla variazione dell'uso e al deterioramento delle funzioni ecosistemiche del suolo, nonché, in ultima analisi, indurre a prevedere interventi di compensazione;

considerato, infine, che:

è il parametro che, meglio di qualunque altra variabile, permetterebbe di determinare gli impatti ambientali che le attività di origine antropica hanno in relazione al cambiamento climatico;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di considerare il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale per ogni tipo di intervento edilizio connesso alla realizzazione delle opere in attuazione del PNRR.

G/564/9/5

CASTIELLO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 46 reca misure di semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici;

il Monte Gelbison, sito nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), in provincia di Salerno, è per altezza il secondo monte della Campania, superando 1.700 metri di altitudine, e si caratterizza per ospitare una faggeta di cospicue dimensioni che costituisce mèta favorita da numerosi escursionisti. Sulla sommità è insediato il Santuario della Madonna del Monte Gelbison, ricadente nel territorio del comune di Novi Velia, destinatario di un flusso notevole di turisti provenienti da varie Regioni del Mezzogiorno, in particolare Campania, Basilicata e Calabria;

il Monte Gelbison, di cui non sono state sfruttate sinora le ricche potenzialità di attrattore turistico, ha tutti i requisiti per diventare un centro turistico-culturale di grande importanza e con forti capacità di attrazione, sia sotto il profilo del culto mariano e dell'attività escursionistica, sia sotto il profilo più strettamente storico-culturale, considerati i ritrova-

menti archeologici di matrice enotria, greca e lucana che meritano di essere valorizzati assicurandone una confacente custodia e un'ideale visione, potenziandone la consistenza attraverso scavi diretti al ritrovamento di ulteriori reperti che testimoniano d'un luogo di culto di lunghissima frequentazione, sin dall'Età del Bronzo;

considerato che:

sotto il profilo della tutela ambientale e per una migliore fruizione turistica dell'area si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione: infatti, con l'utilizzo di pompe elettromeccaniche alimentate energizzando l'impianto attraverso un cavidotto interrato, si otterrà un decisivo miglioramento ambientale, risolvendo e neutralizzando rumori ed emissioni moleste causati dai gruppi elettrogeni ora utilizzati;

detto intervento richiede un cavidotto interrato per circa 8 km di lunghezza e l'esecuzione di cabine di disconnessione interrate funzionali agli interventi di manutenzione della linea anch'essa interrata;

il cavidotto consentirà di fornire l'energia elettrica necessaria per l'operatività delle quattro strutture ricettive esistenti sulla sommità del Monte, attualmente funzionanti solo nelle ore diurne nonché degli edifici di culto presenti con relative pertinenze e del piazzale che potranno essere utilizzate per varie manifestazioni;

valutato infine che:

l'implementazione del sistema energetico garantirebbe, inoltre, l'opportunità di munire la strada che collega il comune di Novi Velia al Monte, che ne è attualmente sprovvista, di una rete di pubblica illuminazione;

in considerazione dell'alto pregio storico, culturale e ambientale che contraddistingue il Monte Gelbison, la possibilità di utilizzo dell'energia elettrica anche in orario notturno permetterebbe di attivare le strutture ricettive implementando il turismo e assicurando uno sviluppo dell'occupazione locale;

per la realizzazione dell'intervento *de quo* si rende necessario un finanziamento straordinario di circa 1 milione di euro come documentato dal progetto approvato dal Comune di Novi Velia con Delibera n. 18 del 05/02/2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a reperire i finanziamenti necessari per l'implementazione delle infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), al fine di garantire la valorizzazione e la piena fruizione turistica dell'area.

G/564/10/5

NATURALE, TREVISI, NAVE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessò che:

l'articolo 47 reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

al punto 5.3, si prevede che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla tenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo operato direttamente dal Gestore dei servizi energetici. Tale possibilità è prevista dal Decreto legislativo 49/2014;

osservato che:

i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio tra il 2006 e il 2012 devono stabilire se aderire o meno ad un sistema collettivo;

considerato che:

la gestione dell'intero fine vita dei pannelli fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente favorisce la transizione energetica nel pieno rispetto dell'ambiente;

la rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno le competenze tecniche, le risorse sia umane che strumentali utili a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli fotovoltaici riguardanti lo smontaggio il recupero delle materie prime e lo smaltimento finale;

incentivare l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili. Si precisa che l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti

sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore garantendo, al tempo stesso la tutela dell'ambiente;

considerato, inoltre che:

entro il 2027, si stima che la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia sono circa 80 milioni;

considerato, infine, che:

il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2 delle Istruzioni operative del GSE, prevede che il gestore trattiene dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo;

la eventuale modalità di pagamento anche rateale della intera garanzia dovuta diventa un punto fondamentale per i soggetti responsabili,

impegna il Governo a:

1) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitato in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in forma rateale;

2) prevedere, alla scadenza del 30 giugno 2023, la possibilità di optare per un sistema collettivo;

3) chiarire, nell'ambito delle proprie competenze, riguardanti le Istruzioni operative GSE (paragrafo 5.1.3 – modalità con cui il Gestore gestisce le quote trattenute), che i nuovi moduli fotovoltaici installati a seguito di revamping parziale o totale siano sempre e comunque coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo a garanzia della corretta gestione del loro fine vita.

G/564/11/5

Sabrina LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 47, comma 1, del provvedimento in esame, prevedendo una disciplina di semplificazione in materia di energie rinnovabili per cui, l'installazione di impianti fotovoltaici in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, rischia di autorizzare la l'installazione degli impianti medesimi in aree che, seppur formalmente non siano adibite ad ulteriore sfruttamento, potrebbero risultare potenzialmente interessate da attività di interesse pubblico;

considerato che:

il Comune di Domus de Maria ha manifestato l'intenzione di avviare l'iter per l'istituzione di un'area marina protetta nel proprio Comune, con nota prot. 6506 del 11 luglio 2012, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua nel territorio un'area marina di «REPERIMENTO» denominata «Capo Spartivento – Capo Teulada» e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter ai fini dell'istituzione dell'area marina medesima;

successivamente ad un'istruttoria tecnica, con l'articolo 1, comma 1112, lettera b), punto n.2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'area di interesse per l'istituzione della nuova area marina è stata ristretta al solo Comune di Domus del Maria. Contestualmente, la Regione Autonoma Sardegna ha partecipato attivamente alle fasi dell'iter istitutivo, condividendo la proposta di perimetrazione avanzata dal Comune medesimo;

ai fini dell'istituzione della suddetta area marina protetta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 294 è richiesto che sulla questione si esprima la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Conferenza Unificata, nella seduta svoltasi il 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze il 13 ottobre 2020 (nota prot. N. 18618);

valutato che:

non appare vi siano motivi di sostanza ostativi all'adozione del suddetto decreto ministeriale che sarebbe opportuno, al fine di garantire una piena e celere tutela dell'area marina, nonché delle aree contigue alla medesima, da pregiudizi, diretti o indiretti, che possano sorgere a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici;

impegna il Governo:

ad adottare, quanto più celermente possibile, il decreto istitutivo dell'area marina di «Capo Spartivento» al fine di scongiurare che sull'area contigue al perimetro individuato per l'area marina medesima possano sor-

gere impianti fotovoltaici suscettibili di compromettere, anche indirettamente, l'ecosistema delle aree oggetto di perimetrazione.

G/564/12/5

LOREFICE, NATURALE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 49 del decreto-legge in parola reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici, nell'ambito di un generalizzato quadro relativo all'attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

il predetto comma 1-*ter* ha la finalità di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché – come previsto dal precedente comma 1 del menzionato articolo 32 – di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale citato non risulta ancora adottato;

valutato che:

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il riferimento principale all'energia sostenibile è contenuto nella Missione 2

«Rivoluzione verde e transizione ecologica» della Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell’ambito di intervento 1 «Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile», in relazione allo sviluppo dell’agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro;

la «Smart Precision Farming» si inquadra nell’ottica della sostenibilità economica e climatico-ambientale delle imprese agricole, agroalimentari e forestali e con essa promuove il settore primario, incrementando la redditività e la competitività del comparto agricolo nella moderna prospettiva di filiera integrata dal campo al consumatore, superando le attuali criticità aggravate ulteriormente dalla pandemia;

nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l’agricoltura di precisione, se integrata nella forma di ecosistema digitale con tecnologie «smart» (es. IoT – Internet Of Things, servizi in cloud, sistemi di supporto alle decisioni abilitati da algoritmi di intelligenza artificiale, etc.), connesse e cooperanti in rete, rappresenta un sistema di produzione sostenibile, perché consente agli imprenditori di produrre nel rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali e di affrontare i processi decisionali in modo agile con modalità altamente specializzate («knowledge intensive»), come suggerito anche nelle «Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione in Italia», approvate con D.M. del 22 dicembre 2017;

impegna il Governo:

con la precipua finalità di incentivare la diffusione dell’innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, ad intraprendere ogni opportuna iniziativa avente carattere di urgenza volta alla adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo all’individuazione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l’utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

G/564/13/5

DREOSTO, Claudio BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessi che:

l'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94 è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica», Componente 3 «Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici», Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento»;

le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR. 2, ripartite in 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione;

l'investimento ha l'obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 *tep* di energia primaria non rinnovabile, rappresentando un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici;

in relazione al suddetto avviso pubblico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le graduatorie che individuano nell'Allegato 1 i progetti ammessi a finanziamento e nell'Allegato 2 i progetti ammessi ma non finanziabili, che non trovano capienza nelle risorse disponibili, mentre nell'Allegato 3 i progetti non ammissibili;

numerose sono le aziende che hanno partecipato al bando PNRR su teleriscaldamento a biomassa, anche per riqualificare ed efficientare gli impianti già in funzione, ma un numero piuttosto elevato, pure essendo ammessi al finanziamento, non rientrano tra i progetti finanziabili per mancanza di risorse;

i 200 milioni di fondi stanziati si sono rivelati quindi insufficienti per finanziare le richieste pervenute, in particolare per il comparto teleriscaldamento di aziende di ridotte dimensioni, quali quelle ricadenti in regioni piccole;

tali progetti rappresentano un'opportunità unica soprattutto per i territori di montagna, che consentirebbero di avviare investimenti importanti sul territorio e quindi migliorare e far crescere aziende a beneficio della transizione ecologica e la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di mettere a disposizione risorse aggiuntive al bando PNRR per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento di cui in premessa, per consentire l'avvio anche degli interventi di sviluppo di si-

stemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui ai progetti ammessi ma non finanziabili, consentendo di stimolare importanti investimenti su tutto il territorio nazionale.

G/564/14/5

Sabrina LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 49, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un'estensione del sostegno alla liquidità dell'impresa Sider Alloys S.p.A., relativamente allo stabilimento di Portovesme-Portoscuso, tramite l'applicazione delle garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di rispondere alle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento energetico e del rilevante impatto produttivo della medesima impresa;

considerato che:

l'area di crisi complessa all'interno della quale sorge il predetto impianto produttivo ospita altresì i siti produttivi della società Portovesme S.r.l, la quale rientra nelle fattispecie delle crisi d'impresa di rilievo nazionale ai sensi della direttiva ministeriale per la gestione delle crisi d'impresa del 14 ottobre 2021 in quanto, oltre a contare circa 1500 addetti escluso l'indotto, risulta tra le imprese di rilevante interesse nazionale poiché unica produttrice nazionale di zinco e piombo primari. Tuttavia, benché sia stato convocato in data 3 marzo 2023 un tavolo della Struttura di crisi d'impresa presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, questo non ha condotto ad alcuna soluzione concreta;

a seguito della scadenza della data utile entro cui presentare soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della società, si è determinata la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Nonostante il sito sia stato individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, non sono state in grado di fornire garanzie circa il proseguimento della produ-

zione, ponendo a rischio l'approvvigionamento nazionale di zinco e piombo;

valutato che:

a quanto sopra descritto, si aggiunge il fatto che circa 1500 dipendenti rischiano di entrare nel regime di cassa integrazione, per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;

il suddetto scenario occupazionale, collocato nella provincia del Sulcis Iglesias, definita tra le più povere d'Italia, oltre che costituire un danno economico e un pregiudizio alla sicurezza nazionale in relazione alla mancata produzione interna di zinco e piombo, aggraverebbe ulteriormente le condizioni di un territorio già particolarmente fragile rendendo molto improbabile la possibilità di invertire la tendenza decennale al calo produttivo e demografico;

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche mediante interventi di anche di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l., al fine di scongiurare la cassa integrazione per 1500 dipendenti e la perdita dell'unico sito nazionale in grado di produrre zinco e piombo primari;

qualora si dimostri un'inerzia della Regione Autonoma della Sardegna, tale per cui essa non sia in grado di adempiere ad un livello adeguato di produzione e distribuzione di energia elettrica in maniera autonoma ai sensi dell'articolo 4, lettera e), dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 2013, n. 3, a valutare l'utilizzo di poteri sostitutivi al fine di garantire una produzione e una distribuzione di energia elettrica adeguata al fabbisogno di cittadini e imprese stanziate sul territorio;

a provvedere al fine di riproporre uno strumento di c.d. superinterrompibilità per le aziende energivore della Sardegna e della Sicilia.

G/564/15/5

GERMANÀ, Claudio BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»,

premessi che:

all'articolo 53, per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali con un maggior livello di avanzamento, il Dipartimento per le politiche di coesione individua gli interventi ai quali assegnare le risorse necessarie per il completamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027;

seguendo la stessa logica, cioè quella di consentire la maggiore efficacia possibile agli interventi di coesione, il decreto 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aveva stanziato 905 milioni di euro complessivi per lo scorrimento della graduatoria del bando di rigenerazione urbana, finanziando anche le opere ammissibili, ma non finanziate dal bando stesso;

considerato che:

parimenti, data l'importanza degli investimenti in materia di sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, finanziati dal medesimo Fondo sviluppo e coesione, si ritiene fondamentale consentire a tutti i soggetti partecipanti al relativo bando di vedere finanziate le proposte presentate;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti.

G/564/16/5

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessi che

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà

impegna il Governo

a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento.

G/564/17/5

BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica,

premesso che

tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;

l'efficacia, l'appropriatezza e l'affidabilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie, sono elementi essenziali per la qualità delle cure e per la prevenzione del contagio soprattutto in ambienti protetti e sensibili, rappresentando in definitiva un importante presidio per arginare lo sviluppo e l'incremento di epidemie;

numerosi studi, recepiti in plurimi documenti di indirizzo elaborati dagli Organismi istituzionali di riferimento in materia, tra i quali in particolare si ricorda l'ISPESL e più di recente l'INAIL (si veda: R. LOMBARDI, A. LEDDA, P. TOMAO, N. VONESCH, A. CARDUCCI, M. CLEMENTI, D. D'ALESSANDRO, S. SERNIA, M. TRIASSI, *Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del Gruppo III nelle attività sanitarie*, ed. ottobre 2020, consultabile e scaricabile liberamente dal sito internet dell'Istituto – all.to 1) e lo stesso Ministero della Salute (si veda: *Documento tecnico sulle Misure di Protezione per la tutela della Salute nelle*

operazioni di trasporto e gestione extra ospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di Classe III e IV; prot.: 35824 del 07/12/2015 consultabile al medesimo sito internet – all.to 2), hanno indicato le caratteristiche minime di tutela che i vari dispositivi di protezione individuale devono garantire;

l'importanza e l'efficacia in particolare delle suddette semimascchere filtranti, quali DPI, come anche dichiarato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai acclarata e accertata alla luce dei risultati delle ricerche cliniche che costantemente vengono effettuate in tutto il mondo e che permettono di comprendere sempre più chiaramente come si diffondono e come si prevencono le malattie infettive causate da agenti biologici patogeni;

le consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute nelle linee guida nazionali e internazionali circa l'utilizzo dei DPI valorizzano il ruolo e la funzione del monitoraggio sugli strumenti protettivi utilizzati negli ambienti ove si può concretizzare il rischio di contagio;

preso atto che

il legislatore in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore ha individuato il datore di lavoro quale soggetto onerato del reperimento e della fornitura dei migliori prodotti disponibili sul mercato per garantire la sicurezza dei lavoratori;

gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per un'appropriata e reale salvaguardia del lavoratore, devono essere realizzati e selezionati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti ed in relazione alle proprietà peculiari degli agenti biologici connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro che si identificano come sorgenti di rischio;

è purtroppo largamente diffuso nello svolgimento delle attività nelle quali è necessaria la protezione da agenti infettivi il mancato rispetto di tali indicazioni degli Organismi finalizzate a garantire la migliore tutela della salute e prevenire per quanto possibile la diffusione di patologie infettive che incidono pesantemente anche sulla crescita della spesa pubblica, anche per le inadempienze ai disposti legislativi che si possono tradurre in contenziosi con elevati risarcimenti di danni, impegnando tra l'altro notevolmente il sistema socio sanitario e assistenziale;

frequentemente la disponibilità dei dispositivi di protezione destinati ai soggetti che sono tenuti a indossarli non tiene adeguatamente in considerazione le caratteristiche di protezione che tali dispositivi devono possedere in relazione alla valutazione del rischio biologico;

ritenuto che

è assolutamente prioritario dare diffusione alle informazioni sulle *best practices*, sulle migliori tecniche, sui migliori dispositivi di protezione e sulla normativa che ne impone l'utilizzo promuovendo anche a livello territoriale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collabo-

razione, attività di formazione come previsto altresì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

considerato che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato a livello nazionale (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge n. 79 del 28/06/2022), all'art. 20 «*Misure per il contrasto del fenomeno antinfortunistico nell'esecuzione del Piano di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*» vuole promuovere la diffusione delle conoscenze, della formazione e dei controlli al fine di garantire il rispetto della legislazione anche in relazione alle più recenti disposizioni legislative;

in alcuni settori particolarmente sensibili, quali quelli a maggior rischio di esposizione ad agenti patogeni (i.e. ospedali, residenze per anziani, strutture di degenza, strutture per la riabilitazione, *et alia*) si rende necessario il ricorso a semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie più sicure, quali le maschere semifacciali certificate per la protezione da agenti biologici e realizzate conformi alla norma EN149 come FFP3;

in più di un'occasione, specie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, si è assistito a una totale o quanto meno grave carenza di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire contagi o comunque l'esposizione diretta agli agenti biologici;

impegna il Governo

5) a promuovere di concerto con le unità sanitarie locali e sotto il coordinamento del Ministero della Salute una campagna informativa sulle migliori tecniche e le buone pratiche relative ai dispositivi di protezione individuale, incentivando l'uso dei dispositivi in grado di garantire maggiore sicurezza;

6) ad attivarsi con ogni opportuna iniziativa al fine di promuovere di concerto con le altre Autorità di pubblica sicurezza le verifiche di conformità sui dispositivi di protezione utilizzati sia a livello privato che pubblico, assicurandosi che essi siano, in relazione al tipo di attività svolta, i migliori reperibili sul mercato;

7) a rendere effettivo e più stringente l'obbligo già previsto *ex lege* circa l'utilizzo del miglior prodotto di protezione disponibile sul mercato, con particolare riguardo agli ambienti di lavoro esposti più degli altri a rischio biologico come laboratori, industrie, strutture sanitarie, *et al.*;

8) a promuovere la formazione sul corretto utilizzo dei DPI mediante corsi di aggiornamento in presenza del personale che opera in luoghi da presumersi a rischio come da valutazione dei rischi;

9) a promuovere, in un'ottica di maggiore tutela degli operatori sanitari e riduzione al minimo della trasmissione degli agenti infettivi, la formazione e il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale come previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sia in modalità FAD

(al fine di facilitare il coinvolgimento di tutti i lavoratori) e in presenza per almeno due ore all'anno;

10) a rendere obbligatoria per la messa in commercio l'allegazione, oltre alla dichiarazione di conformità emessa dal produttore per il lotto di prodotto, anche l'esito di un test report emesso da un laboratorio accreditato riportante la percentuale di ritenzione da agenti biologici e le istruzioni per un corretto utilizzo del dispositivo;

11) a effettuare un monitoraggio costante sull'effettivo utilizzo delle semimaschere di protezione delle vie respiratorie certificate per la protezione da agenti infettivi e, in relazione alle caratterizzazioni tecniche e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e dell'innovazione tecnologica, sono da considerarsi garanti della tutela della salute da agenti infettivi;

12) a sviluppare, sentite le unità sanitarie locali, un elenco dettagliato dei luoghi da presumersi a rischio in quanto particolarmente sensibili perché esposti ad agenti biologici (come a titolo esemplificativo e non esaustivo reparti ospedalieri, residenze socioassistenziali) e nei quali imporre l'utilizzo delle suddette maschere più sicure di cui al punto precedente;

13) al fine di prevenire il ripetersi di carenze o mancanza totale di tali importanti dispositivi di protezione imporre alle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e convenzionate, così come a ogni altro datore di lavoro esposto a rischio, di dotarsi di una scorta minima di magazzino sufficiente a garantire una copertura del fabbisogno per almeno dodici mesi.

G/564/18/5

BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica.

premesso che:

tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;

l'adeguatezza, l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi in dotazione alle strutture ospedaliere sono aspetti cruciali al fine di garantire la qualità delle cure e la tutela della salute tanto degli operatori quanto dei pazienti rappresentando una prima linea di difesa capace di garantire un'efficace prevenzione dalla diffusione di agenti patogeni e infettivi soprattutto in ambienti particolarmente esposti a rischio clinico;

in quest'ottica, per quanto di rilievo per il presente documento, i teli, i camici e le tute per sala operatoria che vengono comunemente raggruppati nella categoria dei Dispositivi Tessili per Sala Operatoria (DTSO), insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed ai corretti comportamenti individuali, sono fondamentali per impedire la trasmissione di agenti infettanti tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici;

il mercato dei dispositivi tessili per sala operatoria si articola in due macro-segmenti suddivisibili sulla base delle specifiche caratteristiche merceologiche in monouso (anche definiti «*Tessuto non Tessuto*» o TNT) e riutilizzabili (distinguibili a loro volta in dispositivi in cotone e in «*Tessuti Tecnici Riutilizzabili*» o TTR);

secondo gli ultimi rilievi, mentre la produzione di TNT per usi medicali viene quasi interamente realizzata all'estero (con oltre il 60% delle importazioni proveniente dall'Asia), la filiera dei TTR si sviluppa principalmente sul territorio nazionale con la parte prevalente del valore aggiunto (circa l'80%) concentrato nelle attività di servizio prestate dalle industrie di servizi tessili e medicali operanti in prossimità delle strutture destinatarie del prodotto e che mediano tra i produttori di DTSO e gli utilizzatori finali;

i costi per l'approvvigionamento delle strutture con prodotti in TNT o TTR si equivalgono attestandosi all'incirca sullo stesso livello e che comunque la normativa tecnica europea spinge verso un utilizzo sempre più diffuso del tessuto riutilizzabile;

secondo gli studi e le sperimentazioni scientifiche (in particolare Feltgen M., Schmitt O., Werner H. P, Rizzato E.) le performances raggiunte dai dispositivi TTR opportunamente riprocessati, in relazione al *linting* (emissione e migrazione di particelle) e al *bursting* (resistenza allo strappo) sono risultate maggiori rispetto ai dispositivi in TNT, i quali rilasciano sempre oltre il doppio delle particelle rilasciate dai riutilizzabili e si mostrano meno efficaci per quanto riguarda la resistenza alla trazione;

con riguardo alla compatibilità ambientale il TTR risulta indubbiamente più efficiente in termini di utilizzo di risorse (elettriche, idriche, chimiche) rispetto ai prodotti in cotone e non presenta gli oneri di smaltimento che caratterizzano il TNT che deve essere trattato come rifiuto speciale al contrario del TTR che al termine del proprio ciclo di vita, a seguito di un'ultima riprocessazione che ne elimini i batteri ed i liquidi biologici, può essere riutilizzato come materia prima seconda, in luogo dello smaltimento come rifiuto semplice, rientrando perciò in processi virtuosi di economia circolare;

nonostante le indicazioni legislative e comunitarie sono ancora largamente diffusi presso le strutture sanitarie del nostro territorio i dispositivi tessili in cotone che non consentono la migliore tutela della salute e la prevenzione dalla diffusione di patologie infettive e che espongono la Pubblica Amministrazione a complessi contenziosi che possono sfociare in condanne a risarcimento di danni anche per importi elevati;

durante la recente pandemia da SARS-Cov-2 a causa dell'all'aumento della richiesta e del relativo consumo non sono stati infrequenti episodi di carenza anche cronica di adeguati dispositivi tessili per sala operatoria;

considerato che

è assolutamente prioritario dare ampia diffusione alle informazioni sulle migliori tecniche di produzione, sui migliori dispositivi disponibili sul mercato e sui risultati delle esperienze positive già sperimentate in altre realtà nazionali (a titolo esemplificativo si vuole richiamare la positiva esperienza della ASSL n. 10 «Veneto Orientale» che già nel 2004 aveva evidenziato i vantaggi di un sistema combinato di TTR e TNT) e internazionali con particolare riferimento alle ricadute positive derivanti dall'utilizzo di prodotti in TTR, dall'adeguamento alle *best practices*, dall'acquisto migliori dispositivi di protezione e dal ligo rispetto della normativa che ne impone o vieta l'utilizzo;

in relazione alla finalità, secondo la comunità scientifica, nel confronto tra TTR e TNT, con riferimento al *linting* ed al *bursting*, trova consenso pressoché unanime il giudizio di superiorità del TTR;

il tema dell'occupazione e della tutela della produzione nazionale sono di primaria importanza e in relazione alle attività svolte sul territorio, nella filiera dei riutilizzabili, la parte prevalente del valore aggiunto si concentra nelle attività di servizio offerte dalle industrie locali di servizi tessili e medici affini che sono dislocate e operano interamente all'interno del territorio nazionale, più specificamente in prossimità della localizzazione degli utilizzatori finali;

impegna il Governo

1) a promuovere in eventuale concerto con le unità sanitarie locali e con il coordinamento del Ministro della Salute un'importante azione di informazione e sensibilizzazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione alle più recenti novità normative comunitarie e nazionali in questo settore, alle positive esperienze già praticate sul territorio regionale e nazionale e alle migliori tipologie di dispositivi tessili disponibili sul mercato con riguardo alla sicurezza, alla compatibilità ambientale, al processo produttivo e all'occupazione locale;

2) ad attivarsi, di concerto con le altre Autorità di Pubblica Sicurezza con ogni opportuna iniziativa al fine di intensificare i controlli di conformità con particolare attenzione ai dispositivi tessili per sala operatoria in dotazione alle strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale;

3) in generale, a incentivare l'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR in via esclusiva, ove possibile, e in via complementare nei casi di accertata maggiore efficacia di una strategia che preveda il ricorso combinato a prodotti diversi;

4) nello specifico, nelle strutture ospedaliere dove è ancora diffuso l'uso di dispositivi tessili in TNT a promuovere l'avvio di sperimentazioni sull'utilizzo dei dispositivi tessili in TTR eventualmente in combinazione con quelli in TNT.

G/564/19/5

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

considerato:

che la Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, individua nella laurea triennale il titolo di studio esclusivo e necessario ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale;

che sebbene la professione di Perito Industriale sia annoverata tra le professioni elencate all'art. 55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3 del medesimo regolamento, non essendo ripartita in sezioni A e B, è avvertita la necessità di uniformare e semplificare le procedure elettorali per tutte le professioni il cui accesso esclusivo sia individuato nella laurea, ovvero nel percorso accademico post-secondario superiore, di durata almeno triennale;

che la scelta del Legislatore di consentire l'accesso alla professione di Perito Industriale esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 328/2001, rende necessario procedere al riordino anche del sistema elettorale del di Perito Industriale – tutt'ora ancorato alle disposizioni generali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 – uniformandolo alle professioni ordinistiche il cui accesso è consentito esclusivamente con il titolo di laurea;

impegna:

il Governo ad adottare iniziative di sua competenza al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali», ricomprendendo anche la professione di Perito Industriale.

Art. 1.

1.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione» con le seguenti: « il rafforzamento» e le parole da: « delle funzioni e delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti: « di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Conseguentemente:

- a) *Sopprimere il comma 2;*
 - b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « alla riorganizzazione» con le seguenti: « al rafforzamento» e sopprimere il secondo e il terzo periodo*
 - c) *al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).*
-

1.3

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71 aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai medesimi incarichi, assunti

nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo".».

1.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022 n. 71 aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel PNRR prima della scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo."».

1.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".».

1.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole «alle sedute della cabina di regia» con le seguenti «a tutte le sedute della cabina di regia»;*

b) *al primo periodo, sostituire le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di en-*

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti* «come già individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verranno identificati i membri aggiuntivi che parteciperanno alle sedute della cabina di regia.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni sarà condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia di cui ai periodi precedenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All’inizio e a metà di ogni semestre venga convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall’altra, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».

1.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole «categorie produttive e sociali», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo.».

1.8

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l’erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali.».

1.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. La Cabina di Regia attiva inoltre un livello di confronto specifico anche in merito al monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche».

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «comma 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2021.» inserire le seguenti: «Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale»;*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».*

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 4, lettera b), alla fine del numero 2) capoverso 3-bis) ;aggiungere infine le seguenti parole: «Saranno previste articolazioni territo-

riali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.».

1.12

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) ;al comma 1 le parole: «nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle parole: «nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI»;*

b) *Al comma 4, lettera e), capoverso «2», dopo le parole «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -»*

c) *Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»» sono sostituite dalle parole «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali».

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.».

1.13

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1 le parole "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI."».

1.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: «In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico».

1.15

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, lettera e), capoverso «2.», dopo le parole «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» aggiungere le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-».

1.16

SIGISMONDI, LIRIS, IANNONE, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 – Regis -».

1.17

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 1, comma 4, lettera e), capoverso 2, dopo le parole «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» inserire le seguenti: «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-».

1.18

BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 4, lettera f), numero 4), capoverso «8-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché prevedendo due diverse fasi di rendicontazione, una provvisoria per la fase di attuazione e una definitiva con la documentazione completa».

1.19

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato 'Nucleo PNRR Stato-Regioni'" sono sostituite dalle parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato 'Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali'";

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.».

Art. 2.

2.1

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli interventi del PNRR di loro competenza;».

2.2

DAMIANI, LOTTI, PAROLI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli interventi del PNRR di loro competenza;».

2.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.».

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):

«f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità».

2.5

TERNULLO, DAMIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le professionalità già acquisite destinando il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già individuati mediante procedure selettive, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.».

2.6

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Al fine di rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valorizzano le professionalità già acquisite destinando il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già individuati mediante procedure selettive, previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali

di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.».

2.0.1

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.2

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

"6-*ter*. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.3

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

"6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinqüies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinqüies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis*, sono inseriti i seguenti:

6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinquies*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti: « 6-*ter*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-*quater*. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-*quinqües*. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-*sexies*. All'attuazione dei commi 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinqües* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3.**3.1**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto

attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».

3.2

PATUANELLI, DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) al comma 5) cancellare le parole:

" , in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia."

b) *Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);*

3.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

"3) al comma 5), le parole da "in deroga" a "cabina di regia" sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera a), sopprimere il numero 4.

3.5

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «5-bis.» aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1».

3.6

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole «programma di interventi» aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1».

3.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», dopo le parole «programma di interventi» aggiungere infine le seguenti: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1».

3.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2, comma 1».

3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole «programma di interventi» aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1».

3.10

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1.».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Silenzio assenso)

Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contenimento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

Art. 4.**4.1**

ZANETTIN, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1.», con il seguente:

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma, 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente."».

4.3

STEFANI, POTENTI, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole «dell'articolo 7, comma 1» aggiungere le seguenti: «e 11».

4.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: "legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire le seguenti: ", ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,";

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale dirigenziale e non";

b) al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";

c) al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.5

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 4, comma 1, lett. a), al capoverso «1.», dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire seguenti: «, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

4.6

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.».

4.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del de-

creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233».

4.8

MUSOLINO

Al comma 1, lett. a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» inserire le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233».

4.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lett. a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233».

4.10

PATUANELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato, sulla base di procedure selettive stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

4.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo 4, comma 1, lettera b, dopo il capoverso 1- bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri

derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b, alinea, le parole «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti «sono inseriti i seguenti».

4.15

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lett. b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente."».

4.16

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. Il Parco di cui al comma 1-bis è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-quater Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti: "nonché interventi per la dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

4.17

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può essere maturato en-

tro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Stabilizzazione del personale assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma».

4.18

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in coerenza con il piano del fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con oneri a proprio carico, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

4.19

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 52, comma 1-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "sull'assenza di procedimenti disciplinari" sono sostituite dalle seguenti: "sull'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto".».

4.20

LOREFICE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.21

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

4.22

MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

4.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis) All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".

4.0.1

DE PRIAMO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

All'articolo 4, comma 1, lett. a), dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

4.0.2

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*".

4.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*".

4.0.4

TERNULLO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale precario tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 9-*septiesdecies* è sostituito con il seguente:

"9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità, reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60."».

4.0.5

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità"».

4.0.6

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria"».

4.0.7

OCCHIUTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di salvaguardare l'esigenza di economicità dell'azione amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito anche in relazione agli obiettivi di cui al PNR ed evitare eventuali danni erariali per la definizione in senso sfavorevole per la Pubblica Amministrazione di contenziosi già instaurati dagli interessati nonché per impedire la dispersione delle professionalità acquisite dai partecipanti alla procedura di selezione interna per la copertura di 500 posti tramite passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III) dello stesso Ministero di cui al D.D.G. 1/7/2008, risultati idonei e che già hanno svolto servizio nell'area C del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per effetto di pronuncia giurisdizionale a loro favorevole, poi transitati nuovamente nell'area B per effetto di successive pronunce giurisdizionali sfavorevoli, sono collocati nell'area III dei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa frequenza di un corso di formazione della durata di n. 60 ore con colloquio finale.

2. Il passaggio all'area III comporta per gli interessati la rinuncia ad ogni pretesa di qualsivoglia natura riguardo a tutto il periodo pregresso.

3. Le modalità di espletamento del corso di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per l'espletamento di tale corso si farà ricorso ai fondi per la formazione del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno 2023.

4. Il passaggio di cui al comma 1, potrà essere disposto nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.».

Art. 5.**5.1**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «I dati di monitoraggio devono includere, oltre alle informazioni che identificano fiscalmente il soggetto beneficiario, quelle relative al bene o al servizio oggetto del

sostegno pubblico nonché le informazioni riferite all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.»;

2) *dopole parole* «Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo» *inserire le seguenti*: «anche attraverso appositi servizi di cooperazione applicativa»;

3) *sostituire la parola*: «nonché» *con le seguenti*: «alle Amministrazioni regionali e»;

b) *al comma 8, dopo le parole*: «di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *inserire le seguenti*: «secondo il tracciato completo previsto dal Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate».

5.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «dei progetti PNRR,» inserire le seguenti «alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole «I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:» con le seguenti: «I dati di cui al comma 1, nonché? quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021), ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data):»;

2) alla lettera b), dopo le parole «, del 17 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi;

3) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) sul portale Italia Domani <https://italiadomani.gov.it/> entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.

5.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)*

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile».

5.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di con-

tributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Art. 6.

6.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR" con le seguenti "la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare";

b) dopo le parole "ivi compresi gli enti territoriali" inserire le seguenti "e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.".

6.2

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo:

«Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.».

6.3

DAMIANI, LOTTI, PAROLI

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.».

6.4

MANCA

Al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo:

«Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.».

6.5

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'art. 6, comma 1, capoverso 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone anticipazioni a favore degli enti territoriali a seguito di presentazione di fatture non ancora quietanzate, non coperte da anticipazioni già disposte, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori.».

6.6

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine semplificare le procedure di gestione dei progetti del PNRR e delle politiche di coesione, all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto"».

6.7

BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA, SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".

2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.».

6.8

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del PNRR da parte degli enti locali, all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2022 non si fa luogo all'applicazione del comma 34, qualora i lavori risultino avviati entro il 30 aprile 2023».

6.9

DAMANTE, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti.".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «gestione finanziaria» inserire le seguenti parole: «e contabili».

6.10

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR." ».

6.11

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145." ».

6.12

Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determina-

zione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui à comma 2-*bis*, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-*bis* sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.13

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"24-*ter*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis* del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."

2-*ter*. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-*bis*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."».

6.14

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i

contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.».

6.15

SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

6.0.1

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"

ii. alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

iii. alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti:" o la garanzia"».

6.0.2

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia società di cartolarizzazione ex legge 130/99 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»

ii. alla lettera a), dopo le parole «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»

iii. alla lettera b), dopo le parole «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»

b. al comma 1-*quater*, dopo le parole «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti:» o la garanzia».».

6.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente

si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.*"».

6.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti.».

6.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR)

All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero"».

6.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 6-bis.***(Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)*

All'articolo 15, comma 4-*bis* del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.».

6.0.7

MISIANI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter:

1) all'alinea, le parole "*nei confronti*" sono sostituite con le seguenti: "*e garanzie a favore*";

2) alla lettera a), dopo le parole "*i prenditori dei finanziamenti*" sono inserite le seguenti: "*e i soggetti garantiti*";

3) alla lettera b), dopo le parole "*l'erogazione dei finanziamenti*" sono inserite le seguenti: "*o la concessione delle garanzie*"

b) al comma 1-quater, dopo le parole "*Nel caso in cui il finanziamento*" sono inserite le seguenti: "*o la garanzia*".».

6.0.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a. Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c. Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.9

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7.

7.1

LIRIS, MELCHIORRE, SIGISMONDI, ORSOMARSO, BERRINO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

7.2

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

7.3

RONZULLI, DAMIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" è destinato al rinnovamento

del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.».

7.4

PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, anche al fine di favorire gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica ed energetica, le risorse previste all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 2 del PNC, sono destinate, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022, n. 290, anche ad interventi di manutenzione e riqualificazione di flotte navali adibite ad attività crocieristica.».

7.5

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi del PNC destinati alle aree del terremoto del 2009 e del 2016 per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento o altri adempimenti entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'impegno delle risorse finanziarie del Fondo PNC Area Sisma.».

7.6

STEFANI, PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "nella misura del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 20 per cento".».

7.7

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di incentivare e potenziare il rilancio economico e sociale delle aree danneggiate dal sisma, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con propria ordinanza può provvedere a ridestinare i finanziamenti della Macromisura A del PNC sisma alla Macromisura B del PNC sisma.».

7.8

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68"».

7.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1,

indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"

d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».

7.10

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole "*si applica anche agli interventi degli enti locali*" sono inserite le seguenti: "*e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,*";

2) al comma 2, dopo le parole "*A tal fine, gli enti locali*" sono inserite le seguenti: "*e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati*";

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis. All'articolo 26, comma 7-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali*";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "*la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e re-*

silenza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo complementare al PNRR (PNC)".

7.11

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

7.12

ORSOMARSO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio

nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche anti-inquinamento Euro 6».

7.13

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

7.0.1

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."

2. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."».

7.0.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".».

7.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Caro materiali – correttivo)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "*lavorazioni eseguite e contabilizzate*", sono sostituite dalle seguenti "*lavorazioni eseguite o contabilizzate*";

b) al comma 1, sesto periodo, le parole "*effettuate e contabilizzate*" sono sostituite dalle parole "*effettuate o contabilizzate*";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*I-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more*

dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, *procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili*";

d) al comma 6-bis, primo periodo:

1) le parole *"ivi compresi quelli affidati a contraente generale,"* sono soppresse;

2) le parole *"annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50"* sono sostituite dalle seguenti *"secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*;

e) al comma 12, secondo periodo, la parola "2023" è sostituita dalle seguenti: *"2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato".*».

7.0.4

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione

dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

7.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91)

All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti pos-

sono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

7.0.6

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del

comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

b) al comma 6-bis, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

7.0.7

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-

bis e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."».

7.0.8

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, quinto periodo, le parole: "*che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lett. a) e b) del presente articolo per l'anno 2022*" sono soppresse;

b) al comma 6-*ter*, le parole "*e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7*" sono soppresse;

c) al comma 6-*quater*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "*Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.*"».

7.0.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Caro materiali – anticipazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.»

2. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del medesimo articolo.».

7.0.10

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.11

DE POLI

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.12

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.13

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.14

LIRIS, MENNUNI, SIGISMONDI, AMBROGIO, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del decreto.».

7.0.15

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)*

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

7.0.16

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".».

7.0.17

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finan-

ziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma: *"24-ter. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."*

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma: *"7-bis. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.".*».

7.0.18

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cau-

zione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24-*bis*, è aggiunto il seguente: "24-*ter*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-*bis* del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."».

7.0.19

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato."».

7.0.20

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.».

7.0.21

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio

del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.».

7.0.22

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e

della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020».

7.0.23

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-

bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.24

BORGHESI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e del PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14- bis, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata a prestare ai subcontraenti, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie necessarie al pagamento delle forniture dei materiali e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti de-

gli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.

2. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata.

3. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui, all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.».

7.0.25

DE POLI

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«25. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia di cui ai commi 9, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato, e 14-bis del presente articolo, la SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.»

3. All'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«8. Ai fini della migliore gestione dei rischi nell'ambito delle esposizioni derivanti dalle garanzie di cui al comma 1, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato.»

7.0.26 (testo corretto)

BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.

4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o

comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.

8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7.0.26

BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.

4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del lavoratore con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

6. Il trattamento pensionistico dei lavoratori che accedono alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro prevista dal presente articolo rimarrà determinato alla data del raggiungimento del limite di collocamento a riposo per limite d'età. A decorrere da tale data, pertanto, non saranno dovuti gli accrediti contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima a carico del lavoratore, nonché quelli relativi al trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

7. Il lavoratore, a decorrere dalla originaria data del collocamento d'ufficio a riposo per limite d'età, avrà titolo per ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto o comunque denominato.

8. Le modalità di attuazione del comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elevazione del limite di età – parificandola, almeno in via temporanea ai magistrati – è necessaria in funzione della ormai consolidata carenza di posti in organico e delle previsioni di copertura dei medesimi (anche tenuto conto di quanto già previsto in manovra di bilancio 2023, legge 197/2022, comma 825), onde evitare che si amplino in modo eccessivo gli incarichi di Segreterie Comunali a scavalco su più enti, fatto particolarmente disdicevole – ancor più per gli enti di maggiori dimensioni – tenuto conto dei numerosi adempimenti richiesti ai predetti funzionari. La pluridecennale esperienza acquisita dai

funzionari, inoltre, permetterà agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opportunamente i nuovi immessi nell'albo.

Art. 8.

8.1

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Premettere il seguente comma:

01. È autorizzata in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, l'assunzione di ulteriore personale specializzato ed esperto, da destinare, esclusivamente, alle strutture amministrative deputate alle valutazioni d'impatto ambientale, comunque denominate, ovvero al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

8.2

VERDUCCI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «consentire agli enti locali» inserire le seguenti: «e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale»;*

b) *sostituire le parole: «enti locali incaricati dell'attuazione di» con le seguenti: « agli enti locali incaricati dell'attuazione e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale beneficiari delle risorse per».*

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: «enti locali», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale».

8.3

RUSSO, PUGLIESE, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 14-*sexies*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del medesimo articolo 16-

ter, commi 9 e 10, in scadenza nel 2023, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo massimo previsto dal comma 9 del medesimo articolo 16-*ter*.».

8.4

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dalla data entrata in vigore del presente decreto-legge e per la durata del medesimo Piano, la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.».*

8.5

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.6

MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la lettera c);*

2) alla lettera d), *sopprimere le seguenti parole* ", da parte del consiglio comunale,".

b) *dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".

13-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."».

8.9

MANCA

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni

a) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:* «2-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è aggiunta la seguente: «anche».»

2-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni» sono sostituite dalle seguenti «Gli enti locali».»

b) *al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere la lettera c)*

2) *alla lettera d) sopprimere le parole* «, da parte del consiglio comunale,».

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:* «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.10

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 557 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole "I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni" con le parole "Gli enti locali".».

8.11

IRTO

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75."

8.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attua-

zione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.

8.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.14

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «per gli anni dal 2023 al 2026» aggiungere le seguenti: «le Regioni e»;

b) al comma 4,

1. alinea, dopo le parole «comma 3» inserire le seguenti «le Regioni e»;

2. lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; per le Regioni incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in misura stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previo parere della Conferenza Stato regioni»;

3. lettera d), sopprimere le parole «, da parte del consiglio comunale,».

8.15

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 3, sopprimere le parole «gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.16

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» aggiungere le parole «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»;

b) al comma 5 sostituire le parole «al comma 4» con le parole «ai commi 3 e 4» e dopo le parole «Enti locali» aggiungere le parole «e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla lettera a), quantificati in 166 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.17

CANTÙ, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» inserire le seguenti «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»;

2) Al comma 5 sostituire le parole «al comma» con le seguenti «ai commi 3 e» e dopo le parole «enti locali» inserire le seguenti «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.18

LIRIS, AMBROGIO, SIGISMONDI, LISEI, MENNUNI, NOCCO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4,» inserire le seguenti: «nonché gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,»;
 - b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
 - 1) sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «ai commi 3 e 4»;
 - 2) dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».
-

8.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» aggiungere le parole «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»;
 2. al comma 5 sostituire le parole «al comma 4» con le parole «ai commi 3 e» e dopo le parole «Enti locali» aggiungere le parole «e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».
-

8.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 4» inserire le seguenti «, nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole «al comma 4» con le seguenti «ai commi 3 e 4» e dopo le parole «enti locali» inserire le seguenti «e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.21

MATERA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, dopo le parole «i requisiti di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,».

8.22

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, sostituire le parole «in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016» con le parole «in misura non superiore al 2 per cento del valore dei progetti PNRR assegnati.».

8.23

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.».

8.24

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.».

8.25

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 8, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.».

8.26

DAMANTE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.27

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera c);
 - b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, da parte del consiglio comunale,».
-

8.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera c);*
 - 2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio comunale,».*
-

8.29

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- «a) la lettera c) è soppressa;

b) alla lettera d), le parole ", da parte del consiglio comunale," sono soppresse.

8.30

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 4 abrogare la lettera c) e alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio comunale,».

8.31

MUSOLINO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sopprimere la lettera c);*
 - 2) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, da parte del consiglio comunale,».*
-

8.32

DAMANTE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere la lettera c);*
 - b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, da parte del consiglio comunale,».*
-

8.33

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

*«4-bis. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'articolo 16, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n.197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato regi-*

strare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

4-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.».

8.34

MATERA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 5, sostituire le parole «di cui al comma 4» con le parole «di cui ai commi 3 e 4», e dopo le parole «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.35

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 5, dopo le parole «gli enti locali» aggiungere le seguenti: «e le regioni».

8.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 5, dopo le parole «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.», aggiungere le seguenti: «Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%.».

8.37

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5 per cento.».

8.38

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita ai segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR, compresi quelli che svolgono la propria funzione in enti con dirigenti. Tale quota è determinata, a prescindere se l'attività rogatoria è effettuata in uno o più Enti, in misura non superiore complessivamente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.».

8.39

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».*

8.40

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75.».

8.41

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.».

8.42

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All’art. 8, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art.10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.».

8.43

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti, l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.».

8.44

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'art 8, alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo:

«Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti, l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.».

8.45

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse assegnate, i comuni della Regione Calabria che si sono avvalsi,

nell'ambito delle proprie attività, di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale non dirigenziale che negli anni ha acquisito adeguata esperienza lavorativa e competenza necessaria per consentire la realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

b) al comma 4, le parole "dai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 3 e 3-bis";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni previste dal comma 3-bis, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni della Regione Calabria attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio 2023, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 6-bis, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.46

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«**6-bis.** Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, per le regioni comprese nell'obiettivo europeo »Convergenza« (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Le procedure di tipo concorsuale di cui al primo periodo possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

8.47

CANTÙ, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui alla Missione 6, Salute, in termini di potenziamento della capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale, in considerazione della carenza dei professionisti sanitari, al fine di migliorare le prestazioni e rafforzare l'assistenza, all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età» e all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».

8.48

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori della Regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza.».

8.49

PATUANELLI, SIRONI

Sopprimere il comma 13 «Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti: «nonché pressole società e gli enti controllati dalle regioni e da-

gli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.».

8.51

MANCA

Al comma 13, dopo le parole «Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti «nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e smi.».

8.52

MUSOLINO

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».

8.53

MANCA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

13-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, il comma 14-quinquies è soppresso.».

8.54

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13 bis. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

8.55

OCCHIUTO

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

8.56

OCCHIUTO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 5 comma 14-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso.».

8.57

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13 bis. L'art. 5 comma 14 *quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso.».

8.58

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia."

8.59

MANCA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia,".

8.60

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13 ter. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," è aggiunta la seguente: "anche";

b) il comma 6 sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indi-

cano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.".

8.61

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "gli enti locali," è inserita la seguente: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

8.62

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14 All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

8.63

MURELLI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«13-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "*per il reclutamento del personale a tempo determinato*" sono inserite le seguenti: ", ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "*A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato*" sono inserite le seguenti: ", i contratti a scopo di somministrazione di lavoro".

c) al comma 5, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro*".».

8.64

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole, »Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati« sono inserite le seguenti: »dalle Amministrazioni titolari dei Programmi di politica di coesione, dagli Enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome e».

13-*ter*. Al fine di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale alla piena attuazione

e completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il personale acquisito con contratti a tempo determinato dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è prorogato al 31 dicembre 2023.

13-quater. Le amministrazioni titolari di interventi del PNRR possono affidare al personale assunto a tempo determinato, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche le funzioni di responsabile unico del procedimento per i predetti interventi."

8.65

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere infine il seguente comma: «13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

8.66

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13 bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

8.67

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

8.68

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis: All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" è inserita la parola "anche".».

8.69

MUSOLINO

Dopo il comma 13, aggiungere, infine, il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".».

8.70

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.".

8.71

OCCHIUTO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Alla fine del comma 194 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto il seguente periodo:" Per i debiti tributari degli enti locali la rateizzazione è consentita con un massimo di quaranta rate trimestrali a partire dal 30 giugno 2023.".

8.72

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«13-bis: Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.73

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 13, aggiungere in fine il seguente comma:

«Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.75

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla approvazione del presente decreto, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.76

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13 bis. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

13-ter. Agli oneri di cui al comma 13-bis, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.».

8.77

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti dagli enti locali, o da organismi da essi partecipati, che registrino un patrimonio netto consolidato non superiore del 3% rispetto al patrimonio netto dell'ente.».

8.78

MAZZELLA, SIRONI

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR).».

8.79

DAMIANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Per contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, a decorrere

dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 24 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, la permanenza in servizio oltre il 65° (sessantacinquesimo) anno di età e sino al compimento del 67° (sessantasettesimo) anno di età.».

8.0.1

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: *"I trattamenti di cui al precedente periodo possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."*;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie"».*

8.0.2

DE PRIAMO, MENNUNI, SCURRIA, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

All’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis. è aggiunto il seguente:

"9-ter. Al personale di cui al presente articolo, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'attivazione effettiva della riforma della quarta area – elevate professionalità – dei dipendenti della pubblica amministrazione, e comunque fino al 31 dicembre 2026, il personale, di cui al presente articolo, assunto a tempo indeterminato con anzianità nella qualifica di quadro di almeno otto anni ed in possesso di laurea magistrale e di master di secondo livello è equiparato, in quanto compatibile, ai dirigenti di seconda fascia per i passaggi di cui all'art. 30 e per gli incarichi di cui all'art. 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente articolo, a cui viene affidato un incarico, ai sensi dell'art.19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Le procedure di cui al presente comma possono essere attivate fino al 31 dicembre 2026".».

8.0.3

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione del perimetro di coinvolgimento dei professionisti e degli esperti circa il «Progetto 1.000 Esperti»)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «*procedure complesse,*» sono inserite le seguenti parole «*incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR.*»

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «*31 dicembre 2022*» sono sostituite dalle seguenti «*31 dicembre 2023*».

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «*fino al 31 dicembre 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2025*»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «*alla data del 31 dicembre 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data del 31 dicembre 2024*»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole:» *Fino al 31 dicembre 2024*» sono così sostituite: «*Fino al 31 dicembre 2025*».

4. Al fine di consentire agli enti territoriali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è elevata al 20 per cento, limitatamente agli territoriali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. Gli enti territoriali per le finalità di cui al precedente periodo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con gli strumenti previsti dal CCNL dell'area delle Funzioni Locali, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell'anno 2021, così come certificate dal collegio dei revisori.».

8.0.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

«Alla lettera a) del comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, infine, le parole: "nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi e per i quali si applicano le medesime regole di ammissibilità della spesa del richiamato Piano".».

8.0.5

LOTITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La Regione Molise è autorizzata a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma precedente sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2021. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione Molise di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2021 da recuperare annualmente entro l'anno 2033.».

8.0.6

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.».

Art. 9.

9.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici» con le seguenti: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

9.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica» sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici»;

b) le parole «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.» sono sostituite dalle seguenti: «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia e i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi anche con riferimento ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.»

c) Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici».

9.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei sistemi ed impianti di cui al comma 1» con le seguenti: «, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852».

9.4

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

9.5

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. In coerenza con il piano di cui al comma 5 dell’art 62 bis del Decreto-Legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e in continuità con le attività svolte ai sensi della legge 8 luglio 1950 n. 640 è affidata alla società Servizio Fondo Bombole Metano l’attività di studi, ricerche e progetti relativamente alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti l’utilizzo delle bombole ad idrogeno per l’autotrazione.».

9.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. All’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole «30 giugno» con le seguenti «31 maggio» e le parole «15 luglio con le seguenti «15 giugno»;

2) aggiungere in fine le seguenti parole «In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell’inadempienza e l’indicazione tassativa della data di pubblicazione.».

9.0.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***"Articolo 9-bis.***(Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.

2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".

Art. 10.**10.1**

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».

10.2

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 5, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro.».

10.3

ZANETTIN, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 »;

2) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026».";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta."

10.4

STEFANI, POTENTI, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 ";

b) al terzo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 ".
».

10.5

STEFANI, POTENTI, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo,

con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

10.6

ZANETTIN, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:

«a) al primo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)";

b) al terzo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata pari a trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)".».

10.7

ZANETTIN, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 2, le lettere a) e b), sono sostituite con le seguenti:

«a) al primo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)";

b) al terzo periodo, le parole: "in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con

contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)".».

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti», sopprimere le seguenti: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»

b) Al comma 2, lettera b), dopo le parole «sono sostituite dalle seguenti», sopprimere le seguenti «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, MANCA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".

Conseguentemente,

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7,

lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata pari a trentasei mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse,

c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta »;

conseguentemente alla lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse.

10.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera a) sopprimere le parole «, non rinnovabile,»; alla lettera b) sopprimere le parole: «, non rinnovabile,».

10.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) lettera a) sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «pari a»;
- b) lettera b) sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «pari a».

10.13

RAPANI, RUSSO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, dopo trentasei mesi di servizio, accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

10.14

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni».

Art. 11.**11.1**

BORGHESE, DE POLI, BIANCOFIORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere il Made in Italy all'estero sono autorizzate le seguenti spese:

- a) 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- b) 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

Conseguentemente al comma 2 inserire dopo le parole: »comma 1« le seguenti »e comma 1-bis« e sostituire le parole »500 mila« con »950 mila«.

11.2

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di dare continuità agli interventi di sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 1 "Transizione 4.0", all'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

11.0.1

DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del MAECI)*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica

del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le sedi estere del MAECI, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui agli articoli 152 e 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 12.

12.1

SIRONI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: «da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.1

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è

incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1, 2 e 4, valutati nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18 operativo presso le sedi estere del MAECI è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

8. Ai maggiori oneri di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.0.2

DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al secondo comma dell'articolo 160 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto

con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 13.

13.0.1

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, limitatamente alle procedure di composizione dei consigli camerali, sono considerate solo le quote associative versate alle organizzazioni di cui al comma 1, non aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel

CNEL, con mezzi e modalità di pagamento che ne consentano la piena tracciabilità. La presente disposizione si applica a tutte le procedure di rinnovo dei consigli camerali avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

b) al comma 4, dopo le parole: » con particolare riferimento ai tempi, ai criteri» sono inserite le seguenti: » minimi richiesti alle Associazioni datoriali per la partecipazione alle procedure di rinnovo dei consigli camerali».

Art. 14.

14.1

DI GIROLAMO, SIRONI, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e delle infrastrutture» con le seguenti: «e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture»;

3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole «a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le parole «a condizione che detto progetto – se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo – sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo»;

4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole «le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi» con le seguenti: «le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera»;

5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.».

14.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

14.6

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1,

i. lettera c), capoverso «Art. 18-ter», al comma 1, dopo le parole «competenza statale» aggiungere le seguenti «e regionale»

ii. lettera d), numero 2, capoverso «5-bis» dopo le parole «di cui al comma 5», aggiungere le seguenti: «per le opere di cui all'allegato II e II-bis della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006».

14.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso »Art. 18-ter», dopo le parole "di competenza statale" sono inserite le seguenti: "e locale" e sostituire le parole "il Ministro competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità competente"

b) al comma 8, dalla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026".

14.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, dopo le parole «di competenza statale» inserire le seguenti: «e locale» e sostituire le parole «il Ministro competente» con le seguenti: «l'Autorità competente».

14.9

NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.10

MENNUNI, AMBROGIO, DE PRIAMO, MENIA, LIRIS, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.'».

14.11

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai."».

14.12

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

14.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,»;

b) al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.», al primo periodo, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,» e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.»;

c) al comma 8, lettera a) dopo le parole «all'alinea» inserire le seguenti «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" e».

14.14

DE POLI

All'articolo 14, comma 1, lettera d) numero 1 le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.15

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d) numero 1) le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,»

14.17

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a

180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito»».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole «per l'affidamento,» aggiungere le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito»;

b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «a base di gara» aggiungere le seguenti «previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

2) dopo le parole «d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti», aggiungere le seguenti: «, prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo».

14.18

MENNUNI, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».

14.19

DE POLI

All'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:

– al primo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalle seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

– dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».

14.20

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».*

14.21

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti «elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;*

b) *al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità tecnica ed economica».*

14.22

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «5-bis.», sopprimere il secondo periodo;*

b) *al capoverso «5-quater.»:*

1) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, quantificazione altresì i relativi costi»;*

2) *al quarto periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.»;*

c) *sopprimere il capoverso «5-quinquies.».*

14.23

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

14.24

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «5-ter», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25.».

14.25

LOTITO

Al comma 1, alla lettera d), punto 2), al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25.».

14.26

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

14.27

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e) dopo il capoverso «2)» inserire il seguente: «2-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente "1-quater. Le procedure di approvazione dei successivi livelli progettuali degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente comma 1 e di cui all'articolo 44 del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere attivate dal soggetto attuatore anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., decade ove entro 6 mesi dalla sua efficacia non sia emessa apposita ordinanza del Commissario straordinario che attesti l'avvenuta assegna-

zione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Restano ferme le prerogative e le disposizioni previste per i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sono valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati."»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tale norma non si applica agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

14.28

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, alla lettera e) dopo il numero 4) aggiungere il seguente: "4-bis) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente «6-ter: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono dimezzati.»."

14.29

LOTTITO

Al comma 1, alla lettera e) dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

"4-bis) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente

«6-ter: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono dimezzati.»."

14.30

DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*di importo inferiore a 215.000 euro*"

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*di importo inferiore a 215.000 euro*"».

14.32

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.33

MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"*

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"».*

14.34

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"*

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: *"di importo inferiore a 215.000 euro"».*

14.35

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";

b) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.37

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

14.38

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI – Capo I – Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.39

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.40

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.41

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Previa deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.";

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.";

c) Al comma 49-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.";

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze."».

14.42

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, con riferimento ad opere diverse da quelle di minore entità di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del presente decreto, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, ovvero qualora per ragioni tecniche ovvero operative essa ravvisi la sussistenza di motivi di opportunità, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza nell'atto di affidamento l'ambito della delega, i cui estremi devono essere specificati in ciascun atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono per le relative attività avvalersi delle società di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, secondo periodo, del presente decreto.";

b) all'articolo 60, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120, dopo le parole: "L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità," sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2-*bis*, del presente decreto,".».

14.43

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine" sono inserite le seguenti: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono soppresse.».

14.44

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024".».

14.45

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 8, lettera a) dopo le parole «all'alinea» inserire le seguenti «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" e».

14.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 8, lettera a) dopo le parole «all'alinea» inserire le seguenti «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" e».

14.47

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «all'alea», inserire le seguenti: «le parole "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" e».

14.48

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), capoverso "a)", dopo le parole: "o alla tutela della salute" inserire le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,";

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata legge n. 197 del 2022.

8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".

14.49

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, la lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

b) aggiungere in fine i seguenti commi: «9-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere

pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della preassegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».

14.50

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

"9 bis: Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

"9 ter: Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".

14.51

MUSOLINO

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

«9 bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge»;

9 ter. Al comma 375, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».

14.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b) dopo le parole "o alla tutela della salute" aggiungere le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

9 bis "Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge";

9 ter "Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".

14.53

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole "o alla tutela della salute" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. All'articolo 1, comma 375, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".

14.54

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole «o alla tutela della salute» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31"

b) aggiungere infine i seguenti commi:

"9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge»;

9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, nonché gli

interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano».

14.55

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 9 premettere il seguente: «09. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n.197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."».

14.56

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 31, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Qualora la stazione appaltante sia un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e l'organico dell'amministrazione comunale ovvero della giunta comunale presenti le medesime carenze di cui al comma 11, primo periodo, il RUP può essere individuato anche tra liberi professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali nel rispetto del possesso delle competenze e dei requisiti di cui al comma 11."».

14.57

ANCOROTTI, AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 83, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:"10-bis. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale, ovvero industriale, con enti universitari o di ricerca pubblica.".

14.58

DAMANTE, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente: "10-bis. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."».

14.59

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "nonché dal PNC," inserire le seguenti "per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

14.60

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 47, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "nonché dal PNC," inserire le seguenti "per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

14.61

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

dopo le parole: «nonché dal PNC,» sono inserite le seguenti: «per gli appalti lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

14.62

AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento».

14.63

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2023, n. 55, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento».

14.64

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 9 inserire il seguente: « 9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.».

14.65

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.».

14.66

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di

avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.».

14.67

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, la stazione appaltante fornisce all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.».

14.68

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l’applicazione della previsione di cui all’articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.69

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l’applicazione della previsione di cui all’articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.70

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI – Capo I – Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.71

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*Limitatamente al periodo d'imposta 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023*";

b) dopo le parole: "*euro 3.000*" sono aggiunte le seguenti: "*per il 2022 e di euro 800 per il 2023*".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 96,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 14-bis.

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. All'art. 318-*quater* del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente «3-bisAl fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottem-

peranza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

14.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Al comma 10-bis, secondo periodo, dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sostituire le parole: "del 30 per cento" con le seguenti: "del 10 per cento".».

14.0.3

DE PRIAMO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Articolo 14-bis.***(Semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta)*

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

14.0.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

2. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all’invio delle istanze di cui dell’articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d’ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all’espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all’invio delle istanze di cui dell’articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d’ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all’espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

14.0.5

MANCA, FINA

Dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un’anticipazione pari al 90 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.

2. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

14.0.6

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

14.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)*

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto-legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

14.0.8

DAMIANI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.».

Art. 15.**15.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole «possono essere destinati» inserire le seguenti «d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata,».

15.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o finalità istituzionali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede con il proprio patrimonio."»

b) Al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'Istituto per il credito sportivo assiste il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, supportando entrambi nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.».

15.3

ENRICO BORGHI, ALFIERI

*Sopprimere il comma 5.***15.4**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti, gli immobili di proprietà dello Stato e/o di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi o strutture universitarie oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia e fatto salvo il diretto coinvolgimento del MIUR, l'Agenzia del

demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 50% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione anche nell'ottica della rigenerazione urbana, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, nonché con le risorse finanziate dal PNRR».

15.5

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso alla pratica sportiva che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possono essere adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.».

15.0.1

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui

al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in

proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.

7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.

8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.».

15.0.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/

1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.

7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane

sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.

8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.».

15.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valorizzazione beni immobili enti locali)

1. All'articolo 56- bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inserite in fine le seguenti parole: "per un periodo non superiore a 10 anni e comunque fino a concorrenza del valore stimato del bene al momento del trasferimento".».

Art. 17.

17.1

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro, nonché quelli».

17.2

AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

17.3

BERGESIO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis: All'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

17.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

17.5

Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e alle società costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e controllate da Enti attuatori degli interventi.».

17.6

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in materia di finanza di progetto".

17.7

BORGHESI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: ". Semplificazione in materia di finanza di progetto".

17.8

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: «Semplificazione in materia di finanza di progetto».

17.9

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in materia di finanza di progetto».

17.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

17.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

17.12

MENNUNI, SCURRIA, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

Al comma 3 dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» aggiungere il seguente periodo «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali

operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa,».

17.13

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» inserire le seguenti: «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o forniture da subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa,».

17.14

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» aggiungere le seguenti parole «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri Operatori Economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o forniture da subappaltare e che tali Operatori Economici siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, nonché dei requisiti previsti all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa;».

Art. 18.**18.1**

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

18.2

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere il comma 1.

18.3

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 2 inserire il seguente: «L'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati deve dare riscontro pubblico di come viene utilizzata»

b) *Sostituire il comma 4 con i seguenti:* «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'ammini-

strazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.»

4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del «Piano Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo *tantum* determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del il progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.

c) Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «e all'art. 25, commi da 8 a 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

d) Nel comma 7 sopprimere il seguente: «e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

18.4

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle

seguenti: "attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta".

18.5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR – Missione 1, sub investimento M1C1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio.».

18.6

MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR – Missione 1, sub investimento M1C1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio.».

18.7

LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o di chi detiene un interesse qualificato».

18.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."

b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso."

18.9

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole «apposita richiesta» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

b) Al comma 3 dopo le parole «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Dopo l'art. 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza)

1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori.".

2. Conseguentemente, l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è abrogato.";

d) Al comma 7 prima delle parole "per la realizzazione delle infrastrutture" sono aggiunte le seguenti "Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente: 54-bis».».

18.10

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7» con le seguenti: «per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.11

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7» con le seguenti: «per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.12

AMBROGIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali è stata richiesta all'amministrazione una proroga ai sensi dell'art ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggisti-

che e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.».

18.13

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.».

18.14

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.».

18.15

SIRONI

Al comma 4, capoverso «5-quater.», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia.».

18.16

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4. capoverso comma 5-quater, primo periodo, dopo le parole «comunque denominati, ivi compresi i termini» sopprimere le parole «di inizio e».

18.17

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Al comma 4, dopo il capoverso « 5-quater», aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica».

18.18

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 4, alinea, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica».

18.19

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo *una tantum* determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.».*

18.20

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo *una tantum* determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.».*

18.21

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica".

18.22

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «installazione di» sono inserite le seguenti: «infrastrutture e» e la parola «mediante» è sostituita con le seguenti: «compresa la».

18.23

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

b) alla lettera b), numero 1): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

c) alla lettera b), numero 2): dopo le parole "in formato digitale", sostituire: "e" con: "o"

d) alla lettera c): dopo le parole "in formato digitale, sostituire: "e" con: "o"

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata".

18.24

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti "in formato digitale o";

b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti: "in formato digitale o";

c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata».

18.25

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

18.26

SIRONI

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque";».

18.27

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"».

18.28

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2bis) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque».

18.29

DE POLI

All'articolo 18, comma 5, lett. a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

3) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque».

18.30

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"».

18.31

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

18.32

DE POLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi

compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

18.33

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

18.34

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

18.35

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49.» con le seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.36

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 7, sostituire le parole «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.37

DE POLI

Al comma 7, sostituire le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49.» con le seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.38

MANCA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:« 10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»»».

18.39

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11.bis. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: «5.000 metri quadri», inserire le seguenti: «ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.».

18.40

DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.".

18.41

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola «PEC», aggiungere le seguenti parole: «o portale telematico di riferimento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia.»

18.42

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia.».

18.43

DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia.».

18.44

SIRONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo

sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."».

18.45

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la parola "tramite PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento" e il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia».

18.46

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile».

18.47

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".».

18.48

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».

18.49

DE POLI

All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo

statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".

18.50

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «installazione di» inserire le seguenti: «*infrastrutture e*»;

sostituire le parole: «*mediante*» con le seguenti: «*compresa la*».

18.51

DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 43 comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «installazione di» inserire le seguenti: «*infrastrutture e*»;

sostituire le parole: «*mediante*» con le seguenti: «*compresa la*».

18.52

AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 18, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 sostituire le parole: "superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati" con le seguenti: "superficie di sagoma non superiori a 5 metri quadrati".».

18.53

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 dopo la lettera a-bis) è aggiunto il seguente punto:

a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti.».

18.54

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

"a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ssmm e da ulteriori norme primarie. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti."».

18.55

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pra-

tiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti».

18.56

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. Al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, all'Allegato A, capoverso "A.8." sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità".

11-ter. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati da parte di armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga 2 m purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

18.57

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A8 dopo le parole «*di altezza non superiori a cm 50*» sono infine aggiunte le seguenti: «*e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità*»;

11-ter. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le installazioni avvengano

in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti».

18.58

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,».

18.59

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 26, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".

18.60

DAMANTE, SIRONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente: «11-bis. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".».

18.0.1

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».

18.0.2

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».

18.0.3

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».

18.0.4

LOMBARDO, PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee».

18.0.5

BORGHESE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee.».

Art. 19.**19.1**

DAMIANI

All'articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024», aggiungere le parole: «il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. In deroga a quanto pre-

visto dall'Allegato I bis, sono demandati alla competenza della Commissione VIA-VAS gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione relativi ad impianti per la produzione di energia eolica o solare non comportanti anche l'installazione o la modifica di impianti di accumulo di energia o la produzione di vettori energetici, ove da sottoporre a valutazione di impatto ambientale."».

19.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 8, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole "Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei" sono sostituite dalle seguenti: "Per il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto legislativo nel caso di";

2) il terz'ultimo periodo è abrogato.».

19.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.4

DAMANTE, SIRONI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

19.6

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", la quale si esprime entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mendaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato."».

19.7

MANCA

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mendaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.".

19.8

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità

competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.».

19.9

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato."».

19.10

BORGHESE

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) all'articolo 28, comma 4, *dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti:* "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato."

19.11

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, dopo il comma 6 dell'articolo 52-*quater* sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Gli interventi sulle infrastrutture lineari energetiche di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, e sulle opere relative all'esercizio di tratti di dette infrastrutture lineari, che comportino varianti di lunghezza

non superiore a 1.500 metri lineari, ovvero a 3.000 metri lineari qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato e componenti di linea anche in ragione di evoluzioni tecnologiche, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in copia, ai comuni interessati, unitamente ad una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare nel rispetto della normativa vigente e con gli strumenti urbanistici vigenti. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività interventi aventi ad oggetto modifiche o spostamenti all'interno di impianti ovvero di centrali, che non comportino aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività ovvero per la collocazione di apparecchiature ovvero di impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Detto aumento di cubatura non può superare più del 30 per cento le cubature già esistenti all'interno degli impianti ovvero delle centrali di compressione. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

6-ter. Il comune interessato, ove entro il termine di cui al comma 6-bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

6-quater. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato e gli atti di assenso eventualmente necessari.

6-quinquies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività."».

Art. 20.**20.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere l'articolo.

20.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «previsti dal PNRR» inserire le seguenti «sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero».

Art. 21.**21.1**

SIRONI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:**«2-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:**a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;**b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;**c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella Missione 5.*

2-ter. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2-quater. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2-quinquies. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto- legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.».

21.2

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggre-

gata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera *a*), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.»;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».

21.3

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il " Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana " e il " Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ", che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.».

21.4

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il " Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana " e il " Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ", che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali».

Art. 22.

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, il comma 2 è soppresso.

22.2

DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia antincendio, al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, Nr. 36, all'alinea, le parole: "in massa superiori a 50.000 kg" sono sostituite dalle seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".».

Art. 23.**23.0.1**

BUCALO, SALLEMI, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Conferma in ruolo dei Dirigenti Scolastici)*

1. Al fine di tutelare le esperienze professionali già positivamente formate e impiegate e garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno superato la prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1 commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il successivo superamento del periodo di formazione e del periodo di prova, e che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nel ruolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l'annullamento dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.

3. L'attuazione della procedura di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.2

GERMANÀ, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Dirigenza scolastica)*

1. Ai fini dell'efficientamento delle complesse procedure di gestione e utilizzazione delle risorse del PNRR e del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR), stanziato per il rilancio del sistema educativo italiano, garantita unicamente da una

stabile e continua presenza della dirigenza in ogni istituzione scolastica, i dirigenti scolastici che, a seguito di decisioni cautelari del giudice amministrativo, hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione e hanno superato la prova scritta finale sostenuta nella sessione straordinaria dell'1 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il successivo superamento del periodo di formazione e del periodo di prova, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nei ruoli dei dirigenti scolastici con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata, venendo meno l'efficacia di ogni provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.

2. Dall'attuazione della presente norma non derivano oneri finanziari per lo Stato.».

23.0.3

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-*quinquies* è inserito il seguente:

"5-*quinquies*.1. Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, il coefficiente indicato dal decreto di cui al comma 5-*quinquies* è non inferiore a 700 e non superiore a 900, tenuto conto del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, fermi restando i parametri, su base regionale, di cui al medesimo comma 5-*quinquies*.».

Art. 24.

24.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, laddove ancora disponibili» e al comma 2, capoverso «1-bis», dopo le parole «interventi di edi-

lizia scolastica di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,».

24.2

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1 sopprimere le parole: » ,laddove ancora disponibili».

24.3

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, laddove ancora disponibili».

24.4

IRTO

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti parole: «nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito includendo negli stessi altresì quelli relativi al riconoscimento di strutture e progetti volti a favore la lettura in età prescolare».

24.5

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 2, capoverso «1 bis», dopo le parole «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti parole «nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito».

24.6

DAMANTE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, capoverso «1 bis», dopo le parole: «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.».

24.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 2, capoverso «1-bis», dopo le parole «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti parole «nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.».

24.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, capoverso 1 – bis., dopo le parole «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.».

24.9

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro, ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il ri-

spetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.».

24.10

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso di appalti o di lavori pubblici di importo stimato superiore a 20 milioni di euro, ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di project management finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi di project management a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Tali incarichi aventi l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 46 in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal presente codice.».

24.11

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «rientranti nel PNRR» sono soppresse;
- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.»;
- c) al comma 4, le parole: «ivi richiamate» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nel PNRR»;
- d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

 - a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 gennaio 2023.";

c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi"».

24.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

24.13

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

24.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

24.15

FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CAMUSSO, ZAMBITO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

24.16

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

24.17

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di importo inferiore a 150.000 euro».

24.18

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, dopo le parole «decreto-legge n. 22 del 2020», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione della deroga all'articolo 95, comma 3 ivi prevista,».

24.19

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «Al fine del raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1», inserire le seguenti «, nonché del *target* connesso alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3»;

b) sostituire le parole «4 milioni di euro» con le parole «20 milioni di euro».

24.20

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «Al fine del raggiungimento del *target* connesso alla missione 2- componente 3 – Investimento 1.1», inserire le seguenti «nonché del *target* connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3»;

b) sostituire le parole «4 milioni di euro» con le parole «20 milioni di euro».

24.21

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1

MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2 della

Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di apprendimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".

2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati *cloud* e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.

3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quanto compatibili.».

24.0.2

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

24.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».

24.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)*

«1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

24.0.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono abrogati.»

Art. 25.**25.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere l'articolo.

25.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione*). – 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. "Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", del PNRR, l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*) – 1. È costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."».

25.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (*Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione*). – 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. "Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale

tecnico-amministrativo", del PNRR, all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

b) al comma 4, quarto periodo, le parole "e presiede il Comitato d'indirizzo" sono soppresse e al quinto periodo, le parole "e sentito il Comitato d'indirizzo" sono soppresse;

c) il comma 5 è soppresso.».

25.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «6», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti: «, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione.»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto.».

25.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole «seconda fascia del medesimo Ministero», aggiungere le seguenti «, nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio».

25.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per la gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni della povertà educativa e della dispersione scolastica, è istituito il «Fondo per la gratuità dei libri di testo».

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado per l'acquisto dei libri di testo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità dei finanziamenti, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.2

DE POLI

Dopo l'Articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° Maggio 2023 al 31 dicembre 2025, di un contributo, denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 »Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità«.

2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 4,5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 26.

26.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";

b) al terzo periodo, le parole: "Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026"».

26.2

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla conclusione del terzo anno».

26.3

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il titolare del contratto può optare per il regime a tempo definito e, nell'ambito delle risorse disponibili, per il regime a tempo pieno. La scelta va esercitata con do-

manda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio ovvero, nel caso di inferiore durata residua del contratto, fino al termine di quest'ultimo.».

26.4

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.».

26.5

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un importo non superiore al due per cento».

26.6

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubbli-

cazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo."».

26.7

NICITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire la complementarietà con le iniziative di formazione del PNRR, al comma 521 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "legalmente riconosciute del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti "legalmente riconosciute aventi sede legale o operativa accreditata nelle regioni del Mezzogiorno».

26.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «negli anni 2022 o precedenti» sono sostituite con «fino all'anno 2025.».

26.9

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'art. 14, comma 6-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, ovvero di progetti competitivi finanziati con risorse pubbliche dell'Unione europea o di altre istituzioni pubbliche straniere, internazionali o sovranazionali. In relazione alle predette procedure, il profilo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può indicare lo specifico programma di ricerca in relazione al quale viene attivato il contratto, e nella valutazione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, vengono altresì valutate la coerenza e l'adeguatezza dei titoli e delle pubblicazioni del candidato rispetto al programma di ricerca specificato nel bando.».

26.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 6-septies è aggiunto il seguente:

"6-septies.1. Nelle more dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro, le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono stipulare contratti di ricerca, il cui trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito."».

26.11

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2023, le istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, che procedono ad assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, anche di livello dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2022, possono utilizzare quota parte delle risorse del contingente assunzionale disponibile ed assegnato, in via ordinaria o straordinaria, dal Ministero dell'Università e della ricerca, per adeguare le risorse stabili dei relativi fondi per la contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

9-ter. Il predetto adeguamento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione integrativa, ai fini dell'invarianza complessiva della spesa, è definito in termini di punti organico, in proporzione alla relativa valorizzazione annua come determinata dal Ministero dell'Università e della ricerca e corrispondente al coefficiente stipendiale del professore di prima fascia.

9-*quater*. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è conseguentemente adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2022, della retribuzione accessoria, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2022.».

26.12

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di acquisire la dotazione infrastrutturale e di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

Art. 27.

27.1

BASSO

Al comma 1, sostituire le parole «l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti» con le seguenti «la partecipazione ai propri organi statutari di gestione e controllo di uno o più rappresentanti».

27.2

BASSO

Al comma 4, dopo le parole «gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» in-

serire le seguenti «gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti.».

27.3

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, sostituire le parole «Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

27.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, sostituire le parole «fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «fondi assegnati dal Ministero competente.».

27.0.1

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. *La procedura di cui al comma 3 si applica agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro*".».

Art. 28.**28.1**

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter.

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.2

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter.

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.3

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

Art. 1-ter.

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.0.1

BUCALO, IANNONE, LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di attuare la Riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2, del PNRR è necessario delineare i riferimenti dell'articolo 10 comma 1 di tale decreto relativo a disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria, di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 2017 che riguarda il personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti".

2. Relativamente all'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Gli Istituti definiti al comma 1 del presente articolo in attuazione dell'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria definito dall'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 3 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da cia-

scun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole "contratto di lavoro subordinato" sono aggiunte le seguenti: "a tempo indeterminato ovvero" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 1° luglio 2023, la percentuale di nuovi posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 65 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422."

d) al comma 427, dopo le parole "Il personale assunto" sono aggiunte le seguenti: "a tempo determinato";

e) al comma 428, dopo le parole "previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale" sono aggiunte le seguenti: "assunto a tempo determinato";

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423."

6. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, va istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'art. 1 comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale decreto deve definire le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 205 del 2017 deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente».

28.0.2

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. In attuazione di quanto previsto nella Missione 4, Componente 1.3, Investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di potenziare ulteriormente nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), favorendo l'accesso delle studentesse ai corsi di laurea e ai percorsi di istruzione e formazione terziaria relativi alle predette discipline, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinato a finanziare borse di studio in favore delle studentesse capaci e meritevoli, a copertura dei costi, tasse e oneri d'iscrizione e frequenza comunque denominati.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono determinati gli importi massimi e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, sulla base di principi che premiano il merito e tengano conto delle eventuali situazioni di divario territoriale nell'accesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei limiti delle risorse previste per lo stesso, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e per la eventuale quota residua a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al Titolo I, dopo le parole «in materia di» sono inserite le seguenti: «di istruzione.».

28.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 28-bis.***(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)*

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR , e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole »rapporti di lavoro a tempo determinato« sono sostituite dalle seguenti: »rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato«

b) al comma 424 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono sostituite dalle seguenti: » contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«

c) al comma 426 le parole »contratto di lavoro subordinato a tempo determinato« sono sostituite dalle seguenti: »contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato«.

28.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, oggetto della Missione 6, Componente 2, del PNRR e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, gli Istituti assumono dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 200 del 2022, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»

b) al comma 424, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»

c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».

28.0.5

CASTELLONE

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 28-bis.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, in coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso

del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

Art. 29.

29.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.4

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.».*

29.5

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano«;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.".*

29.6

Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 29, comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «e delle Province autonome di Trento e Bolzano» e dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n.558 del 2018.».

29.7

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2028". I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n.178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziare per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.».

29.8

PETRUCCI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«La rimodulazione delle risorse prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 è finalizzata a destinare maggiori fondi agli interventi non strutturali identificabili in presidi di ambito territoriale omogeneo».

29.9

ZEDDA, SATTÀ, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, e consentire l'accelerazione degli investimenti concernenti la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale e la realizzazione degli interventi di protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti del 50% delle capacità assunzionali per il biennio 2023-2024, possono assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.

4-ter. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le am-

ministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, nel biennio 2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione a legislazione vigente, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.

4-quater. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato a supporto dei Commissari delegati per emergenze nazionali di protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, nel biennio 2023-2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione a legislazione vigente, con fondi disponibili sui propri bilanci per l'anno 2023 e 2024.».

29.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.».

29.11

SILVESTRO, DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: »50 milioni« sono sostituite dalle seguenti: »130 milioni« e le parole: »100 milioni« sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni".».

29.0.1

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.**

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la funzionalità, la continuità e l'efficacia degli interventi posti in essere nell'ambito del PNRR, nonché di conseguire i relativi obiettivi di previsione e prevenzione dei rischi e delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, tenuto altresì conto del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, le predette amministrazioni pubbliche, attrici degli interventi previsti dal PNRR in materia di protezione civile, possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, anche presso amministrazioni pubbliche differenti da quella di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali provvedono con le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

29.0.2

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

Art. 30.

30.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

0a-bis) al comma 136-bis,

1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili";

2) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"

0a-ter) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente: "136.ter *Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.*"

30.2

SILVESTRO

Al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 139-quater», dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

«A tal fine istanze per l'anno 2023 saranno riaperte con apposito bando predisposto dal Ministero dell'Interno per consentire la partecipazione dei comuni non beneficiari dello scorrimento».

30.3

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 143, terzo periodo, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "sei mesi".».

30.4

BEVILACQUA, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i

predetti Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.».

30.0.1

MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 marzo 2023.";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 30 aprile 2023".».

30.0.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,».

30.0.3

Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 831, quinto periodo, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,».

30.0.4

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 831, quinto periodo, dopo le parole "gli importi" sono inserite le seguenti: ", escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,"».

30.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette e semplificazioni per impianti rinnovabili centri storici)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

2. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da "a eccezione" a "del medesimo codice" sono soppresse;

b) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In presenza di impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del presente decreto, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi."».

30.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.».

30.0.7

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo progettazioni piccoli comuni)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2026.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di riparti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 31.**31.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «per l'affidamento,» inserire le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il*

termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.»;

b) al comma 6, lettera b), capoverso «425- bis», alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

31.2

DE POLI

All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

– al primo periodo dopo le parole *«per l'affidamento,»* sono aggiunte le seguenti: *«sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;*

– dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: *«Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito».*

31.3

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole *«per l'affidamento,»* sono aggiunte le seguenti: *«sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;*

b) dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: *«Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito».*

31.4

SIRONI

Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis.», alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al sesto periodo, sostituire le parole «quantificandone i relativi costi» con le seguenti: «ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.».

31.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei.».

31.6

DE POLI

Al comma 6, lettera d) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad

almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei.».

31.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 6, lettera b), capoverso «Art. 425-bis», alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei.».

31.8

MENNUNI, DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei.».

31.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate

di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei».

31.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 6, lettera d), sopprimere il capoverso «425-ter.».

31.11

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295».

31.12

LOTITO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 1.

9. Ai fini di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.13

DI GIROLAMO, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottato ai sensi dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le risorse assegnate al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono destinate a incrementare la raccolta differenziata, anche in termini qualitativi, nonché ad incentivare il recupero di materia, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti diversi dagli impianti per l'incenerimento.».

31.0.1

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse

alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55".».

31.0.2

CANTALAMESSA, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:

a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186;

b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di

sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. *f-bis* dell'art. 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.».

31.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa 21.1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.4

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni)*

1. In via eccezionale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2023, n. 17, gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione di immobili di cui alla legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme in materia urbanistica, possono essere portati a termine qualora già avviati alla data del 15 febbraio 2023.».

31.0.5

CANTALAMESSA, DREOSTO, Claudio BORGHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Misure per la realizzazione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme)*

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la regione Campania e il CIPESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonché contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 6 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, ? 307.».

31.0.6

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di promuovere interventi per uno sviluppo sostenibile della costa marittima della Regione Molise interessata da fenomeni intensi di erosione costiera è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della medesima. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 32.

32.1

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33.

32.2

DE POLI

All'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole «a base di gara» sono aggiunte le seguenti «*previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,*»;
 - dopo le parole «*d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti*», sono aggiunte le seguenti: «*, prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito*»;
 - alla fine è aggiunto il seguente periodo: «*Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo.*».
-

32.3

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»;
- b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «Agenzie ed Enti»;
- c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA.».

1-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;

c) al comma 7, all'alinea, dopo le parole «del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA.»»

1-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ff-*bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.».

32.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma I del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

32.0.2

ENRICO BORGHI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incremento delle risorse previste per il Ferrobonus 2023-2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

32.0.3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente cor-

relata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.4

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.

2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a

mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 33.

33.1

DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.».

33.2

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,» e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.».

33.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere , in fine, il seguente periodo:* «e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.»;

b) *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,» e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.».

33.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), numero 5), al capoverso «5.», sostituire le parole: «secondo e terzo periodo» con le seguenti: «terzo e quarto periodo».

33.5

LOTITO

Al comma 1, lettera a), al punto 5) le parole: «secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto periodo».

33.6

LIRIS, AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;

b) al comma 5-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse del Fondo di cui al secondo periodo del presente comma. Il Commissario straordinario per la realizzazione dei progetti e degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle società di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del citato decreto – legge n. 77 del 2021, delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

c) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5 – bis, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione dell'elenco delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. L'elenco delle opere è approvato con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

d) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

1) «5-*quater*. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 – bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.»;

2) «5-*quinqüies*. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 – ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 – ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

33.7

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso per il Commissario, ove previsto, è stabilito

in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della quota percentuale definita con il decreto di cui al primo periodo.».

33.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per gli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze è differito al 31 dicembre 2023.».

33.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».

33.10

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Per gli interventi su infrastrutture di cui all'Allegato II bis n° 2 lett c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, le Strutture Territoriali ANAS, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate possono richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del suddetto Ministero comunica alla Struttura Territoriale ANAS ed alla Regione la determinazione in merito all'autorità competente. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero competente sulla posizione formulata dal Commissario d'intesa con la Regione.».

33.11

FAZZONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è attribuita la competenza in merito alla programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale».

33.12

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civitavecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da

imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

33.12-a (già 35.1)

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la messa in opera del progetto definitivo di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate e di far fronte agli extra-costi per la realizzazione del primo e del secondo lotto dell'opera, dovuti all'incremento dei prezzi delle materie prime, è autorizzato lo stanziamento di 27 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

33.13

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della strada statale n. 68 tra Volterra e Mazzolla e nel tratto Montemiccioli – Castel San Gimignano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede a tutte le iniziative necessarie per assicurare l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in esercizio antecedentemente all'apertura al pubblico degli scavi dell'anfiteatro romano prevista entro il 2027. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.».

33.0.1

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)*

1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

- a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;
- b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);
- c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

- d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;
 - e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;
 - f) valutazione dei costi;
 - g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.».
-

33.0.2

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi ai sensi dell'articolo 7, in considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del medesimo decreto-legge, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025 e le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'acquisto di autobus ad alimentazione ibrida.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvedono le amministrazioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

33.0.3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazione in materia di dragaggi)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.

4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche,

con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.».

Art. 34.

34.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

34.0.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di ese-

cuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti».

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020».

3. All'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022».

34.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 2001, n. 165 con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.

34.0.3

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Misure per la deflazione del contenzioso di ANAS S.p.A.)*

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: "7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."».

34.0.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Disposizioni per il subentro di ANAS S.p.A. nella gestione delle opere relative ai campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020-2021)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 21 è inserito il seguente: "21-bis. Al fine di concludere i procedimenti per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 21, avviati e non completati, ANAS S.p.A. subentra nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con pienezza di poteri per la consegna o il completamento degli interventi stessi. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite ad ANAS S.p.A."».

34.0.5

CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti)*

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, sono utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.».

Art. 37.**37.0.1**

STEFANI, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 37-bis.***(Modifiche all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedure civile di cui al RD 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita)*

1. Nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola Superiore della Magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste dall'ottavo comma dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.149, si applicano i previgenti criteri di nomina e permangono in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.

Art. 38.**38.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."»

38.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».

38.3

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».

38.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».

38.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede».

38.6

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente

al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.».

38.7

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.».

38.8

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore

può formulare proposte di accordi transattivi all’Agenzia delle entrate, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all’agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l’esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.».

38.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all’Agenzia delle entrate, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all’agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l’esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.».

38.10

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione giudiziale. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.».

38.11

DE POLI

«Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.12

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale di cui all'art. 13 per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.»;

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.».

38.13

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

4-*ter*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla

richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.»;

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.».

38.14

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 38, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo."».

38.15

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 63, comma 1 dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «relativamente ai crediti fiscali» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

b) all'art. 63, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «*Per i Tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni l'adesione alla proposta è espressa dai competenti uffici delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

c) all'art. 63, comma 2-bis, dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

d) all'art. 88, comma 1, dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

e) all'art. 88, comma 2, dopo le parole «relativamente ai crediti tributari» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

f) all'art. 88, comma 2 bis, dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

g) all'art. 88, comma 2 bis, dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

h) all'art. 88 comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «*Per i tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento*».

38.16

ZANETTIN, DAMIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le banche e gli intermediari finanziari, anche in caso di conferma delle misure protettive, possono unilateralmente sospendere l'adempimento dei contratti pendenti alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1."».

38.17

ZANETTIN, DAMIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 25-decies sostituire le parole »al cliente variazioni« con »all'affidato variazioni unilaterali«, dopo la parola »affidamenti« inserire le seguenti »al medesimo concessi«, eliminare la parola »revisioni« e aggiungere alla fine le seguenti parole: »mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alternativamente presso l'indirizzo eletto dall'affidato nell'ambito dei rapporti con la banca o con l'intermediario, con obbligo dell'affidato di trasmetterlo all'organo di vigilanza, o presso l'indirizzo del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.«.

38.18

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 356, comma 2, secondo periodo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202"».

38.19

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".».

38.20

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".».

38.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"4. Agli articoli 14-*quinqüies*, comma 4, 14-*novies*, commi 2 e 5, 14-*undecies*, comma 1, 14-*terdecies*, commi 1, lettera e), e 14-*quaterdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la parola: 'quattro', ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: 'tre'.

5. Le procedure di liquidazione dei beni, previste dagli articoli 14-*ter* e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, per le quali alla data del 15 luglio 2022 siano trascorsi tre anni dal decreto che ne ha ordinato l'apertura, si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022.

6. Quando, in relazione alle procedure di cui al comma 5, unico creditore risulti essere l'Agenzia delle Entrate ovvero altro ente di riscossione per debiti tributari le liquidazioni si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022 in qualunque stato esse si trovino senza necessità di effettuare ulteriori attività. Il Giudice accerta d'ufficio l'intervenuta esdebitazione ai

sensi dell'articolo 14-terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con decreto non soggetto a reclamo."».

38.0.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

38.0.3

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

"1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."».

38.0.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

38.0.5

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato

come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

38.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

"1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."».

Art. 40.

40.1

MISIANI, LOSACCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio

2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»";

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e), dopo la parola "IRES" sono inserite le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.P.R. 600/1973.».

40.2

SALLEMI, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1- bis. I giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano compiuto 65 anni, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centocinquanta magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati. Per le finalità di cui al periodo precedente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11,

comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1-ter. Entro il 30 settembre 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1-quater. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi del presente comma si applica l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»

b) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da undici magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti nominati dal Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno quindici anni di iscrizione all'albo. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività

di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta quattro sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un quarto dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, composte da cinque componenti di cui tre magistrati, ivi compreso il Presidente della Commissione, un professore, e alternativamente un avvocato o un dottore commercialista, sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni."».

40.3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.4

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale.».

40.5

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600."».

40.6

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

All'articolo 40, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del D.P.R 600/1973.».

40.7

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

40.0.1

BERRINO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita)

1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello".».

40.0.2

MENNUNI, DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).

All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello".».

40.0.3

STEFANI, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).

All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello".».

40.0.4

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai mercati illeciti)

1. All'articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma secondo è sostituito dal seguente:

"I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto.";

b) dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

"I fatti previsti dal primo comma, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa di cinquemila euro.".

2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono soppresse;

b) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: "5-*bis*.1. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato."».

Art. 41.

41.1

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: «- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW»»;

2) alla lettera a), sostituire le parole «6-*bis*)» con le seguenti «2)».

3) *al comma 1, lettera b), capoverso* «6-*bis*«aggiungere in fine le seguenti parole: Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;»;

4) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «b bis): all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.»».

5) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-*bis*) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: «d-*bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo la parola «idrogeno», sono aggiunte le seguenti: «verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,»;

2) alla lettera b), dopo le parole «infrastrutture connesse», sono aggiunte le seguenti: «, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,»;

3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole «di cui al numero 1)» sono aggiunte le seguenti: «attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo»;

4) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-*bis*) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale»;

5) alla lettera d), alinea, dopo le parole «fonti rinnovabili», sono aggiunte le seguenti «ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione»».

c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 20, comma, 8 dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente: «*c-quinquies*). esclusivamente per gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro e per le relative opere di connessione: 1) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 2) le zone e le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. 2) dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente: «22-*bis* (Procedure semplificate per l'installazione di impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile nelle aree classificate idonee) 1. Sono installabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile a prescindere dalla potenza nominale dei medesimi, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro nonché per le relative opere di connessione alla rete da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera *c-quinquies*). Le opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al primo periodo costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2. Le di-

sposizioni di cui al comma precedente prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

41.2

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"» e sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW"».

41.3

SIRONI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ovvero rinnovabile» con le seguenti: «da elettrolisi dell'acqua».

41.4

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «punto 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2, è inserito infine il seguente:

– *Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore a 25 MW*»;

c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente:

«c) al punto 1 dell'allegato II bis alla parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: *e) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore a 10 MW*».

41.5

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «punto 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti «punto 2)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è inserito infine il seguente periodo: «- Impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore a 25 MW»;

c) dopo la lettera b) è inserita, infine, la seguente: «b-bis) al punto 1 dell'allegato II bis alla parte seconda, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore a 10 MW».

41.6

TREVISI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole "punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";

c) dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW»."

41.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.»".

41.8

TREVISI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale,";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".

41.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

41.0.1

CENTINAIO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41- bis

(Semplificazione in materia di impianti di desalinizzazione)

1. L'articolo 12 della Legge 17 maggio 2022 n. 60 è abrogato.

2. Gli interventi e le opere per la realizzazione di impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano e per uso industriale o agricolo, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e sono autorizzati dalla Regione, per il superamento di eventi di crisi di approvvigionamento idrico.

3. Gli impianti di desalinizzazione di cui al comma 2 sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato III alla Parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) Impianti di desalinizzazione".

4. Ai progetti per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la desalinizzazione delle acque, si applicano le procedure di cui all'art. 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.».

Art. 42.

42.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. – (*Interventi di rinaturazione dell'area del PO*). – 1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.

2. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

3. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

4. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

5. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfatti il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.

7. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.».

42.2

DREOSTO, Claudio BORGHI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine, dopo la parola "urgenti", le seguenti: «, e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, e l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario."»

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità dell'Investimento 3.3, Missione 2, Componente 4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca

delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

1-ter. L’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell’art. 23 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l’AIPO può incrementare oltre il limite di cui all’articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

1-quinques. L’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all’incremento di cui al comma *1-quater* qualora nell’anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma *1-quater*, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPO prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti in deroga all’art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo. 25 marzo 2017 n. 75.

1-septies. AIPO, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

42.3

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all’articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge

21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per l'approvvigionamento idrico".

Art. 43.

43.1

MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022 e utilizzabili nel 2023 anche in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

43.2

MARTI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di semplificare e ampliare le capacità di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, l'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2016, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi a finanziamento, si interpreta nel senso che sono inclusi gli interventi di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Ai fini di cui al periodo precedente, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile provvede al tempestivo aggiornamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle Linee guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualficazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PRE-PAC), attuative dell'articolo 16, comma 3, del richiamato decreto ministeriale 16 settembre 2016, intendendosi ricomprese tra le tipologie di inter-

vento in materia di schermature, previste dall'allegato 1 delle succitate Linee guida, le pellicole trasparenti a controllo solare per le superfici vetrate.».

43.0.1

TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43- bis.

(Proroga delle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "e i congelatori", sono inserite le seguenti: "per le piastre delle cucine elettriche o a induzione,".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.2

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 – Promozione di un teleriscaldamento efficiente – sono assegnate ulteriori risorse pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ad euro 53 milioni per l'anno 2026 finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e a 53 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

43.0.3

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 – Promozione di un teleriscaldamento efficiente – sono assegnate ulteriori risorse pari all'ammontare di 233 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, quanto a 143 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

43.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei contratti di servizi energetici)

1. Per fronteggiare gli effetti dell'aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime energetiche, gli operatori economici titolari di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi energetici alla pubblica amministrazione che abbiano registrato una variazione non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo previsto dai contratti medesimi, tale da alterarne significativamente l'originario equilibrio, hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione degli importi contrattuali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori economici, in caso di mancato accordo con le controparti, possono richiedere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente un accertamento delle condizioni contrattuali, previa trasmissione di apposita documentazione all'Autorità medesima. Entro 30 giorni dalla richiesta, in caso di accertamento delle condizioni di cui comma 1, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente fornisce agli operatori le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale.».

Art. 44.**44.1**

MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

44.2

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti ».

Art. 45.**45.1**

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: "490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.2

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.3

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 976, è aggiunto il seguente: "976-bis. Per gli oneri di gestione dell'Osservatorio istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta alla Povertà Nel Mediterraneo-Mar Nero e consolidare gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 1, Misura 3, Investimento 3.3 del PNRR, è autorizzato un contributo di 500 mila euro annui a decorrere dal 2023 a carico delle risorse di cui al Fondo stesso"».

45.4

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

45.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

45.6

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1 aprile 2008.

2-ter. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-quater. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboscamento, rimboscamento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attua-

zione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

45.0.1

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

45.0.2

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

45.0.3

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: «2023» con la seguente: «2024».

45.0.4

MARTELLA, FRANCESCHINI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

45.0.5

DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può delegare al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità dei compiti e delle funzioni a esso assegnati in qualità di amministrazione titolare di investimenti del PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai

benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, della piena responsabilità attuativa degli investimenti stessi, nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti che presentano istanza di ammissione alle relative agevolazioni, nella misura massima dell'1 per cento delle agevolazioni medesime. Qualora i corrispettivi di cui al secondo periodo non siano sufficienti a coprire i costi sostenuti dal GSE, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

45.0.6

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendente-

mente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppresso. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.».

45.0.7

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla Delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.».

45.0.8

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'art. 3 del DPCM n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla Delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.«

45.0.9

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis.

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro annui per l'anno 2023.

45.0.10

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.».

45.0.11

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.».

45.0.12

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

45.0.13

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

45.0.14

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro annui per l'anno 2023.

Art. 46.**46.1**

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

46.2

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

46.3

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 4, sostituire le parole «Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e» con le seguenti: «In caso di difformità tra le opere in corso di esecuzione e già eseguite e le attestazioni prodotte la soprintendenza, anche previa richiesta di integrazioni o deduzioni, può».

46.4

PAITA, LOMBARDO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»

b) *alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 1, dopo le parole «cose indicate all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le seguenti «e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis del medesimo articolo,».

46.5

LOTITO

Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

– Al punto 1), le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di novanta giorni»;

– Al punto 2) le parole «che provvede entro i successivi trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni».

46.6

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

– al numero 1), sostituire le parole «novanta giorni» con le seguenti: «il termine perentorio di novanta giorni»;

– al numero 2) sostituire le parole «che provvede entro i successivi trenta giorni» con le seguenti: «che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni».

46.7

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di semplificare le *autorizzazioni paesaggistiche per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto*, sono adottate le seguenti misure:

1) all'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico";

2) nell'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32 installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico"».

46.0.1

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 3 le parole "del contributo necessario" sono sostituite dalle seguenti "dei contributi necessari";

b) al secondo periodo del comma 3 le parole "il contributo, indicandolo" sono sostituite dalle seguenti "i contributi, indicandoli";

c) al terzo periodo del comma 3 le parole "del contributo" sono sostituite dalle seguenti "dei contributi";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e alla data di applicazione di cui al comma 3, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma *3-bis* sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che, in ottemperanza dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale alla riduzione dell'importo del contributo nel primo esercizio finanziario successivo utile, assicurano la pubblicità degli importi del contributo così determinati ai sensi dei commi 3 *-bis* e *3-ter*.

3-quinqüies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE.».

Art. 47.**47.1**

Sabrina LICHERI, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o scami termici."»;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) *la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;*

b) *i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;*

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).".».

47.2

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante '*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*', pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi

dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa."

6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.».

47.3

TERNULLO, DAMIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«7. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

8. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1.1.2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

47.4

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse».

47.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso. Tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022"».

47.6

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) sostituire l'alinea con il seguente "Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:».

47.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifaci-

mento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1);"»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «atti o provvedimenti attuativi» con le seguenti: «provvedimenti applicativi a contenuto generale»;*

c) *al comma 3:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA."»;

d) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.».

47.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole 'senza variazione dell'area interessata' sono sostituite dalle seguenti 'nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199'"».

47.9

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1 lettera a) al numero 1 premettere il seguente:

«01) alla lettera a) sostituire le parole: ": i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con varia-

zioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera *c-ter*), numero 1" con le seguenti: "le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove "».

Conseguentemente dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'Articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 le parole: "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di cui all'Articolo 20 comma 8 lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».

47.10

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

«1-bis) il punto 1) della lettera "*c-ter*" è sostituito dal seguente: "1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione produttiva, industriale, artigianale, commerciale e adibite a servizi, da siti di interesse nazionale, da discariche e da cave e miniere"».

47.11

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1)» inserire il seguente: «1-bis) alla lettera *c-ter*), numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli fini dei limiti di cui alla lettera a), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall'impianto;».*

47.12

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

«1-bis) alla lettera *c-ter*), punto 1), dopo le parole "nonché le cave e le miniere" è aggiunto in fine il seguente periodo: "e, per i soli impianti di potenza inferiore a 1 MW e ai soli fini dei limiti di cui alla lettera a), le

aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall'impianto;"».

47.13

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "le aree" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),.».

47.14

MANCA

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente:* «02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h);»

b) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo"».

c) *al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, le parole:* «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» *sono soppresse e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.»;

d) *al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica,

ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."».

47.15

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «2.1)» premettere il seguente: «02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono inserite le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),".».

47.16

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),».

47.17

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a), numero 2), premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h)».

47.18

BORGHESE

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:

02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),"».

47.19

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso lettera a), il punto 2.1) è soppresso;*
- b) *al comma 3, capoverso lettera b) è sostituita dal seguente:*

«al comma 3-bis, le parole: «nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo » sono soppresse».

47.20

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.1);*
 - b) *sopprimere i commi 4 e 5.*
-

47.21

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.1);*
 - b) *sopprimere i commi 4 e 5.*
-

47.22

IRTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il punto 2.1).**Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.***47.23**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lett. a), punto 2), sopprimere il punto 2.1);*
 - b) *i commi 4 e 5 sono soppressi.*
-

47.24

DAMANTE, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero «2.1».***47.25**

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), al numero 2) sostituire le parole: «di tre chilometri» con le seguenti: «di sette chilometri» e dopo le parole: «di cinquecento metri.» e inserire le seguenti: «Per gli impianti eolici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.».

47.26

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sostituire le parole: «di cinquecento metri» con le seguenti «di duecentocinquanta metri».

47.27

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione del fabbricato esistente."».

47.28

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.2), inserire il seguente:

«2.3. al comma 8, lettera c-quater ", sopprimere le seguenti parole: 'fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)'».

47.29

MISIANI

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

b) *al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»;

c) *al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "*nei procedimenti*" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma *3-bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. All'articolo 4, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»;

e) *al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*

f) *al comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove prevista, e";*

g) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";*

h) *al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."*

i) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.*

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».

47.30

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investi-

menti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

8-quater. Ai fini dell'affidamento delle aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*, l'ente concedente, anche con il supporto del GSE SpA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 2009, n. 99, verifica la coerenza della capacità installativa pianificata, nonché i termini e i tempi della subconcessione garantendone la coerenza con la vita utile degli impianti che insisteranno sulle aree. L'ente concedente individua le modalità di cessione dell'energia, a condizioni di mercato, connessa al fabbisogno della rete autostradale in concessione al fine di ridurre i costi di gestione inclusi nel pedaggio».

47.31

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è infine aggiunto il seguente: "8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo".».

47.32

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.33

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: 8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.34

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-*bis*. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.35

TREVISI, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003";».

47.36

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) All'Articolo 22, comma 1, lettera *a*) alle parole "nei procedimenti" premettere le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste

dal comma 3 bis dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003».

47.37

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto medesimo.

3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo articolo 146 sono dimezzati."».

47.38

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«Art. 22-bis – *(Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici)* – 1. L'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché

in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di edilizia libera soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non è subordinata a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il relativo progetto è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la soprintendenza competente individua le prescrizioni necessarie ad assicurare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui al comma 1 e si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nella fattispecie di cui al comma 2, tutti i termini del procedimento di cui al medesimo art. 146 sono dimezzati.».

47.39

AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»:

b) al comma 3 dopo le parole «di cui al presente articolo.» inserire le seguenti «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».

47.40

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

b) *al comma 3 dopo le parole «di cui al presente articolo.» inserire le seguenti «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».*

47.41

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».*

47.42

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione

industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

47.43

NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità,»;*
 - b) *sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.» con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica.».*
-

47.44

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "su terra" sono soppresse e dopo le parole "cave o lotti o porzioni di cave" sono aggiunte le parole "o in bacini o porzioni di bacini di cave dismesse o in esercizio, per la modalità flottante,";*

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le opere di connessione sono realizzate con cavidotti interrati, l'intervento è assimilato a manutenzione ordinaria;

c) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Se l'intervento di cui al comma 2-bis ricade in zona sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza la quale adotta il parere di cui al comma 3.».

47.45

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «1» le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» sono soppresse.*

Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) *il capoverso «2» è sostituito del seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;*

c) *al capoverso «3» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.».*

47.46

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;*

c) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.».*

47.47

NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».*

47.48

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».

47.49

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le parole «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi del-

l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20».

47.50

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica».

47.51

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 22-bis.», al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo eventuali procedure di valutazione ambientale, se dovute»;*

2. *al comma 3,*

i. lettera b), dopo le parole «qualora non sottoposti», inserire le seguenti: «a procedure di»;

ii. lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA per i progetti compresi nell'Allegato II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni, fermo restando i tempi previsti dal D.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento di VIA. I procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi secondo la previgente disciplina.».

47.52

NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;

c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».

47.53

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso Articolo 22, dopo il terzo comma inserire i seguenti: «4. L'installazione di impianti fotovoltaici su tettoie nei parcheggi pubblici o di uso pubblico a servizio del cimitero, compresi i manufatti e le attrezzature a loro esclusivo servizio, anche dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici con i relativi impianti e locali tecnici, può essere realizzata anche entro 50 metri lineari dal perimetro del cimitero stesso esclusivamente previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale e preventivo parere favorevole da parte della azienda sanitaria locale. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. Qualora la soprintendenza competente, accerti la carenza dei requisiti di compatibilità adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma.».

47.54

Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 1-bis, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti:

"alle opere elettriche interrato ovunque ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili *off-shore*," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,"».

47.55

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*. all'articolo 30, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "si associno", sono inserite le seguenti: ", anche costituendo, allo scopo, soggetti di diritto autonomo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. *b)* della presente legge,";

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: "stesso edificio o condominio", sono inserite le seguenti: "o in complessi o sistemi immobiliari conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi inclusi gli spazi esterni coperti o scoperti agli stessi pertinenziali, o conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 purché si tratti di edifici, anche polifunzionali, ricadenti in una o più delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.";

c) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente: "*e-bis)* gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, purché si trovino nel medesimo edificio o condominio di cui alla lettera *a)*, possono ricorrere ai modelli di autoconsumo collettivo previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.".

47.56

MANCA, FINA

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c)*, è aggiunta la seguente lettera: "*c-bis)* All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella socie-

taria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da";

c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"»;

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-*bis*. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile".

d) *al comma 10, dopo le parole:* "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," *aggiungere le seguenti:* "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

e) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:* "*c-bis*) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

47.57

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*): All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà».

47.58

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente "c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole "per le isole minori non interconnesse" aggiungere "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti".

47.59

MURELLI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 40 comma 1 lettera c) sostituire le parole da «dal 2023» fino a «della direttiva (UE) 2018/2001,» con le seguenti: «dal 2026».

47.60

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse"».

47.61

DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera a), dopo il punto 2.1, è aggiunto il seguente:

*"2.1-bis. Alle configurazioni di autoconsumo di cui al presente articolo, sono equiparate le fattispecie in cui sussista un rapporto tra produttore e consumatore regolato tramite un *Power Purchase Agreement* (PPA), con connessione virtuale tra unità di produzione ed unità di consumo, a condizione che tali unità siano ubicate all'interno della medesima zona di mercato."».*

47.62

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

47.63

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 47, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in presenza di un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente, aventi una distanza non superiore ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica del perimetro dell'area dell'impianto, mediante incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non potranno eccedere in misura superiore al 30 per cento, rispetto all'esistente; e ove consistenti la modifica del layout dell'impianto, l'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento rispetto all'esistente;"».

47.64

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, nei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli inerenti alle valutazioni ambientali di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non ricadenti nelle aree oggetto di provvedimenti di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ubicati all'esterno delle aree dichiarate non idonee, individuate ai sensi della normativa regionale, il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante e il rappresentante del medesimo Ministero non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

47.66

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali

all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo;

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche già autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f) del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi».

47.67

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

47.68

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3.1. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

47.69

MINASI, DREOSTO, Claudio BORGHI

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti:* «. Per i progetti di cui al comma 3 sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per i quali sia necessario acquisire il parere del Ministero della cultura, laddove tale parere non sia espresso entro i termini stabiliti, il medesimo si intende acquisito e non può più essere richiesto nell'ambito del procedimento unico di cui al presente comma.»;

b) *al comma 3, lettera c), paragrafo 4., dopo le parole "reinserimento e recupero ambientale." sono aggiunte le seguenti:* «Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento unico regionale, sia necessario acquisire il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, il proponente ha l'onere di presentare l'istanza anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* "6-bis). All'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadano, in tutto o in parte, al di fuori delle aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, delle discariche o dei lotti di discarica chiusi e ripristinati, delle cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché delle altre aree menzionate al secondo periodo del presente comma."».

47.70

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della Cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

b) *dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«*c-bis*) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse.».

47.71

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: «e per impianti fotovoltaici,» sono soppresse.».

47.72

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di compe-

tenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale."».

47.73

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso «4», con il seguente:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valuta-

zione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

47.74

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».

47.75

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interes-

sate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'art.27-*bis*. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso"».

47.76

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «comprende il provvedimento di VIA e»;*

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.»;*

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina».*

47.77

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, le parole. «e, ove previsto,» sono sostituite dalle seguenti: «, ove prevista, e».

47.78

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, lettera c), capoverso numero 4), le parole: «e, ove previsto,» sono sostituite dalle seguenti: «, ove prevista, e».

47.79

TREVISI, SIRONI

Al comma 3, lettera c), capoverso «4», sostituire le parole: «e, ove previsto,» con le seguenti: «, ove prevista, e».

47.80

POTENTI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo le parole «in pristino dello stato dei luoghi» inserire le seguenti: «con l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province».

47.81

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 3, lettera c), capoverso «4», dopo le parole «Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni» aggiungere le seguenti: «Il termine di centocinquanta giorni è perentorio. Qualora entro detto termine non sia rilasciato il provvedimento di V.I.A., il provvedimento unico è comunque rilasciato.».

47.82

POTENTI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3) lettera c), capoverso 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «All'atto di avvio dei lavori il titolare dell'autorizzazione deve prestare idonea garanzia pari all'importo della previsione tecnico-economica dei costi delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di quelle di reinserimento e recupero ambientale.».

47.83

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.84

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, lettera c), capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.85

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'e-

servizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.86

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) dopo il comma 3-*bis* aggiungere il comma 3-*ter*: «Qualora i progetti di cui al comma 3 siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale e sia necessario il parere del Ministero della cultura, laddove tale parere non sia espresso, il medesimo si intende acquisito e non può più essere richiesto nell'ambito di procedimento di autorizzazione unica di cui al comma 3.»;

c-ter) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici" sono soppresse».

47.87

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia».

47.88

DAMIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che include la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, costituisce il titolo unico e sostituisce ogni altro atto ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse, nonché ai fini del suo esercizio senza termini finali e dei conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico nonché degli interventi di potenziamento non comportanti un aumento superiore al 25% dell'estensione e al 50% dell'altezza massima dell'impianto.».

47.89

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei gruppi di società con patrimonio, risultante dal bilancio consolidato, superiore a 250 milioni di euro, la fidejussione bancaria o assicurativa prevista dall'art. 13.1, lettera j), dell'Allegato alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può essere sostituita dalla garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo o controllante.».

47.90

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) *al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti

che intendano promuovere un accordo con altre amministrazioni aggiudicatrici».

47.91

TREVISI, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co-programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

47.92

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 4 sopprimere le parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

2. *Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole:* «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli Articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici».

47.93

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.»

47.94

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.»

47.95

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,».

47.96

Sabrina LICHERI, SIRONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

47.97

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 6, le parole: «All'articolo 7-bis», comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 6, comma 9-bis, al secondo periodo, dopo le parole 'nonché agli impianti agri-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale' sono inserite le seguenti: 'da cave e miniere, e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie. Tra le opere connesse sono inclusi oltre agli interventi necessari al collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale (di distribuzione e/o trasmissione), tutti gli interventi e le infrastrutture necessarie all'interconnessione di ogni componente di impianto (gruppi di generazione e conversione dell'energia, dei trasformatori di tensione, dei servizi ausiliari di impianto,) indispensabili al funzionamento e all'esercizio dello stesso»; b) all'articolo 7-bis, comma 5,'».

47.98

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore".».

47.99

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore."».

47.100

MINASI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora queste ultime siano contrastanti e di minor favore."».

47.101

MISIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, sono altresì agevolabili, nei limiti delle risorse disponibili, gli investimenti che prevedano unicamente la rea-

lizzazione di un 'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile', la cui energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa, quali impianti ad energia eolica, impianti ad energia solare (tutte le tecnologie), macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/ o dedicati alla climatizzazione ambientale, impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose) nonché gli investimenti per i sistemi di accumulo integrati, per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno."».

47.102

DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.103

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo

2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.104

DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.105

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai pro-

getti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.106

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.107

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.108

SIRONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

47.109

AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS, NOCCO

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a)* imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b)* imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c)* imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d)* cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.110

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.».

47.111

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche

in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»

47.112

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a)* imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b)* imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c)* imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d)* cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e)* cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche

in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.113

LOMBARDO, FREGOLENT

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a)* imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b)* imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c)* imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d)* cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e)* cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche

in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.114

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a)* imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b)* imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c)* imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d)* cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e)* cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche

in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.115

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» aggiungere le seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4»;*

b) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 , n. 4».*

47.116

NOCCO, DE CARLO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «ivi inclusi» inserire le seguenti: «gli impianti esistenti a biomasse e biogas e»;*

b) *dopo le parole: «del medesimo articolo 8» inserire le seguenti: «ed in deroga ai limiti di cui alla lettera d) dell'articolo 31, comma 2».*

47.117

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «ivi inclusi» inserire le seguenti: «gli impianti esistenti a biomasse e biogas»;*

b) *dopo le parole: «decreto legislativo n. 199 del 2021», aggiungere le seguenti: «ed in deroga ai limiti di cui all'articolo 31 comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021».*

47.118

SILVESTRO

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;*
 - b) *dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»;*
 - c) *sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*
-

47.119

MANCA

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;*
 - b) *dopo le parole «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»;*
 - c) *sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*
-

47.120

NATURALE, SIRONI

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole «anche per potenze superiori a 1MW e,»;*
 - b) *dopo le parole «condivisa da impianti» inserire le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»;*
 - c) *sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*
-

47.121

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole «anche per potenze superiori a 1 MW»;*
 - b) *dopo le parole «condivisa da impianti» aggiungere le seguenti: «collocati nell'ambito della stessa Regione»*
 - c) *sostituire le parole «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».*
-

47.122

BERRINO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

47.123

MENNUNI, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 11 è riconosciuta priorità ai soggetti di cui alla lettera a).».

47.124

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Alla Parte Seconda, Allegato IV, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici."».

47.125

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica».

47.126

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 2 sostituire il numero 6 con il seguente: "laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: "laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambien-

tale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale"».

47.127

LOTITO

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.».

47.128

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.».

47.129

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Alla Parte II, allegato IV, punto 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".».

47.130

ROMEO, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" aggiungere le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".».

47.131

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento

dell'amministrazione competente, eventualmente con riduzione e ripermestrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

47.132

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, all'articolo 16, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato al 31 dicembre 2025."».

47.133

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-novies: «Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021 nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021."».

47.134

TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 pre-

vale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea."».

47.135

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di

conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

47.136

TREVISI, Sabrina LICHERI, SIRONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

47.137

Sabrina LICHERI, SIRONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."».

47.138

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione, di cui al periodo precedente, costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

47.139

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando l'acquisizione dei pertinenti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il proponente può comunque dare inizio ai lavori e, nei casi in cui il Soprintendente abbia ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la procedura di cui al comma 8 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è svolta tramite l'attivazione di una fase di assistenza archeologica in corso d'opera.».

47.140

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In caso di incompatibilità tra due o più progetti da ubicarsi nella medesima area, l'ordine di priorità dei progetti è attribuito sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 6-bis del

decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento, a prescindere dall'iter autorizzativo applicato. È fatto obbligo al proponente di chiedere la pubblicazione sul BUR delle domande dichiarate procedibili in modo da consentire ai progetti relativi alle domande successive la valutazione cumulativa dei progetti con domanda procedibile antecedente e dei progetti autorizzati e/o esistenti.».

47.141

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, con riguardo alle imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali, si intende il valore di 115,50 euro/MWh pari alla media degli ultimi cinque anni del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.142

TURCO, SIRONI

Aggiungere, in fine, i seguenti comma:

«11-bis. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-ter. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma *11-bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.».

47.143

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«*11-bis.* Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

11-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero

i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.1

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. All'articolo 10, comma 17, lett. e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole "esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni" sono sostituite dalle seguenti: «in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.».

47.0.2

SALLEMI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 9 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*bis*. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante '*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*', aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal

GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1 gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura."»

47.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico – primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-bis";

2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000, nei soli casi in cui l'azienda affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con la tariffa, l'affidamento della concessione sia scaduto da più di un anno e le procedure di gara predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo *una tantum*, per il solo anno 2023, in favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico – primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023,

le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).".».

47.0.5

Claudio BORGHI, BERGESIO, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico – primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo,

si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

47.0.6

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico – primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "comma 11" aggiungere le seguenti: "e al comma 11-bis";

2) sostituire le parole: "963" con le seguenti: "2.017";

3. dopo le parole: "28 febbraio 2023.", aggiungere il seguente periodo: *"Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

47.0.7

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico – primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-bis";

2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

47.0.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro energia

per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.9

FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)

1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 – Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 – Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.10

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Semplificazioni in materia di piccoli impianti idroelettrici ed eolici)

1. Agli impianti idroelettrici ed eolici con potenza fino a 50 kW che hanno presentato richiesta di allacciamento dopo il 31 dicembre 2021, non si applica la Deliberazione ARERA del 13 Aprile 2021 – 147/2021/R/EEL relativa alla Variante V1 alla norma CEI 0-21.».

47.0.11

DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Semplificazioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica)

1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.».

Art. 48.**48.1**

DREOSTO, Claudio BORGHI

«1. Al comma 1, alle parole "Al fine di" premettere la seguente: "Anche"».

48.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale;

e-ter) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni.».

48.3

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni.».

48.4

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) adulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni.».

48.5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alle ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni.».

48.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;».

48.7

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alle disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni;».

48.8

BARCAIUOLO, AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, rientra nella normale pratica industriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la stabilizzazione a calce o cemento delle terre e rocce da scavo finalizzata al miglioramento delle sole prestazioni geo-meccaniche in relazione all'utilizzo finale delle stesse a condizione che la miscelazione avvenga con terreno non contaminato nel rispetto della disciplina della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

48.0.1

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.***(Misure di promozione dell'economia circolare)*

1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'arti-

colo 7-bis, comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis".».

Art. 49.

49.1

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente comma:

"2-quater. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per 'potenza' si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici."».

49.2

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per 'potenza' si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici."».

49.3

SIGISMONDI, ROSA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) All'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale re-

gionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 ultimo periodo del decreto legislativo n.28/2011, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge"»;

b) *al comma 1, capoverso lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«c) All'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge".».

49.4

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) paragrafo 7-bis dopo le parole «dieci giorni» è aggiunto il seguente periodo «Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.»;*

b) *alla lettera a) sono aggiunte le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'inter-

vento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge."»;

49.5

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Allo stesso modo, il Comune o l'interessato trasmette la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni.».

49.6

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, lettera a), capoverso «7-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Su richiesta dell'interessato la Regione potrà altresì pubblicare l'attestazione ottenuta dal Comune autorizzante.».

49.7

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«b) all'articolo 6, comma 9-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli impianti di cui al presente comma il proponente, in sede di avvio della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto."».

49.8

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 6 dopo il comma 9 ter aggiungere il seguente:

"9-*quater*. La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate. In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto. I requisiti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto."».

49.9

MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 6, dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate. In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto."».

49.10

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*). All'articolo 6-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati e sono realizzati a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella mo-

difica della soluzione tecnologica utilizzata, che, anche in presenza di un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, nella disponibilità del proponente, aventi una distanza non superiore ai 500 metri dal perimetro d'impianto precedente e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica del perimetro dell'area dell'impianto, mediante incremento dell'area occupata, ove già nella disponibilità, non potranno eccedere in misura non superiore al 30%, rispetto all'esistente, e ove consistenti la modifica dell'impianto, l'altezza massima dal suolo non superiore al 50% rispetto all'esistente".».

49.11

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 6-bis, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"6. L'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 4 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge."».

49.12

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

«a-bis) All'articolo 7-bis, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "*comprensori sciistici, e la realizzazione*" inserire le parole "*ex novo di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e*";

2) dopo le parole "*comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal*" inserire le parole "*Testo unico delle disposizioni legislative e re-*

golamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal"».

49.13

NATURALE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE»;*

b) *al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.*

49.14

FRANCESCHELLI

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole: « appartenenti a rete natura 2000» sono aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei con visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;*

b) *al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: « appartenenti a Rete Natura 2000» sono aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei con visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.».*

49.15

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, sopprimere la parola «A)»;*

b) *Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis» , aggiungere in fine il seguente periodo: «Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione*

di ciascuna torre dell'impianto eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la pesca dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

49.16

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, capoverso lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo del comma 5-bis., dopo le parole «medesimo decreto,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo».*

b) *all'ultimo periodo del comma 5-bis., dopo le parole «n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «ove consentiti dalle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo».*

49.17

MANCA, FINA

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), comma 5-bis è aggiunto in fondo il seguente periodo: «Relativamente ai suddetti impianti, qualora realizzati in mare, compatibilmente alle esigenze della sicurezza della navigazione e di sicurezza degli impianti medesimi, è consentita l'attività di pesca sino ad una distanza massima non inferiore a 50 metri dal luogo di installazione di ciascuna torre dell'impianto eolico; è inoltre consentita, previa autorizzazione del titolare dell'impianto ed eventuale contratto, la raccolta dei mitili eventualmente presenti sulle parti sommerse dell'impianto, con metodi manuali, atta alla pulizia e corretta manutenzione dell'impianto stesso»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande con-

correnti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

49.18

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 49, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente: » con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Le installazioni di cui ai commi 5 e 5-bis costituiscono infrastrutture strategiche nazionali. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.».

49.19

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le installazioni di cui al presente comma costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e s.m.i.».

Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

49.20

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Tali disposizioni prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

49.21

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio";

c) alla lettera d):

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le amministrazioni e gli enti territorialmente competenti al rilascio degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o dei nulla osta di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i predetti atti si intendono rilasciati e sono immediatamente efficaci. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'amministrazione o l'ente territorialmente competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.";

2) al secondo periodo, le parole: "gli stessi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "gli impianti di cui al primo periodo";

3) al terzo periodo, le parole: "stessi impianti di accumulo" sono sostituite dalle seguenti: "gli impianti di accumulo di cui al primo periodo".».

49.22

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 49, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo."».

49.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione

delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati."».

49.24

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1» *con le seguenti:* «All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 53, dopo il comma 5»;

b) *al capoverso «1-bis»:*

1) *sostituire le parole «impianti fotovoltaici» con le seguenti:* «impianti agrivoltaici»;

2) *sostituire le parole:* «alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli» *con le seguenti:* «in cui agli stessi imprenditori agricoli»;

3) *dopo le parole*: «gestione imprenditoriale» *inserire le seguenti*: «ordinaria e straordinaria»;

4) *sostituire le parole*: «le seguenti condizioni» *con le seguenti*: «le condizioni e i requisiti indicati dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal Ministero della Transizione Ecologica»;

5) *sostituire le parole*: «sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo» *con le seguenti*: «non devono causare cali produttivi alle coltivazioni, sono posti in affiancamento alle coltivazioni secondo le diverse combinazioni tecniche possibili»;

6) *dopo le parole* «parziale o mobile delle coltivazioni» *sopprimere la parola* «sottostanti»;

7) *dopo le parole*: «Gestore dei servizi energetici (GSE)» *inserire le seguenti*: «c) che la superficie totale dei pannelli installati non superi il 20% della superficie aziendale.»;

8) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «L'installazione e la permanenza degli impianti sono subordinati all'esercizio di attività agricole in assenza delle quali si dovrà procedere alla rimozione degli stessi. La % massima di occupazione di superficie agricola è pari all'1%, sia a livello nazionale che regionale.».

49.25

DE CARLO, MENNUNI, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda, o quota dei terreni, da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 65, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), par. 2.2. delle linee guida in materia di impianti agrovoltaici adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del conduttore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;

b) *dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente capoverso:*

«1-ter. La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al comma 1-bis, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

49.26

MINASI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di energia elettrica che abbiano sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie in forza del quale è stato concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia elettrica e per l'attività agricola o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri dal suolo, ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal Ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE). l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

49.27

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

«1-bis. Gli impianti agrivoltaici, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da produttori di energia elettrica che abbiano sottoscritto con imprenditori agricoli un contratto di diritto di superficie in forza del quale è stato concesso l'utilizzo congiunto del terreno per la produzione dell'energia elettrica e per l'attività agricola o da società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri e dieci centimetri dal suolo, ovvero disposti in modo tale che la coltivazione sia di tipo "interfilare", senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, così come previsto dalle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal ministero della transizione ecologica nel giugno 2022; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il gestore dei servizi energetici (GSE). l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

49.28

MANCA

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli, società agricole o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza minima superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, ove per altezza minima si intende l'altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile b) le modalità realizzative devono garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività agricole, ivi compresa la manovrabilità in sicurezza dei mezzi e degli strumenti utilizzati nello svolgimento di tali attività, e prevedere una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

49.29

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle aree idonee di

cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-*quater* e 1-*quinqies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».

49.30

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 3, capoverso «1-bis», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alle parole «fotovoltaici» premettere «agro». Conseguentemente dopo le parole «aree agricole» inserire le seguenti «e le relative opere di connessione»;*

b) *le parole «previa» sono sostituite dalle seguenti «nelle more della» e le parole «e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti» sono abrogate;*

c) *sostituire le parole da «sono realizzati direttamente» a «e di cessione dell'energia» con le seguenti parole «il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo»;*

d) *sostituire le parole da «le seguenti condizioni» a «in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici» con le seguenti «i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-*quater* e 1-*quinqies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;*

e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».*

49.31

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 3, nel capoverso 1-bis) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,»;

b) *dopo le parole:* «imprenditori agricoli» *aggiungere le seguenti:* «, da società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99»;

c) *dopo le parole:* «sopra le piantagioni ad altezza» *aggiungere le seguenti:* «misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico»;

d) *dopo le parole:* «difficilmente amovibili;», *aggiungere le seguenti:* «in caso di moduli installati su strutture ad inseguimento, l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile;».

49.32

NATURALE, SIRONI

Al comma 3, al capoverso «1-bis.», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e»;

b) *sostituire le parole* «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» *con le seguenti:* «in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33

NATURALE, SIRONI

Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da* «o da società a partecipazione congiunta» *fino a* «condizioni» *con le seguenti:* «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da

parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».

49.34

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «ramo d'azienda» *aggiungere le seguenti*: «o quota dei terreni».

49.35

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole «ramo d'azienda» *inserire le seguenti*: «o quota dei terreni».

49.36

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, capoverso comma 1-bis, dopo le parole «in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).» *inserire le seguenti* «Nei siti di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" e posti sotto la tutela dell'UNESCO, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata a una previa valutazione da parte delle Regioni e le Province autonome, nonché di ulteriori eventuali organi competenti.».

49.37

NATURALE, SIRONI

Al comma 3, capoverso «1-bis.», all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.38

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente: «conduttore».

49.39

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente: «conduttore».

49.40

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

49.41

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui

all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

49.42

NATURALE, SIRONI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.».

49.43

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "l'utilizzo" a: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi";

b) al secondo periodo, alle parole: "La deroga" sono inserite le seguenti: "Per i bioliquidi sostenibili"».

49.44

MURELLI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da "l'utilizzo" a "31 marzo 2024," sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi";

b) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: "Per i bioliquidi sostenibili"».

49.45

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole da "l'utilizzo" a "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili, prevedendo per questi ultimi";

b) al secondo periodo prima delle parole "La deroga" sono inserite le seguenti "Per i bioliquidi sostenibili"».

49.46

MELONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole da: "l'utilizzo" fino a: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide e bioliquidi sostenibili"».

nibili, prevedendo per questi ultimi" e al secondo periodo alle parole "La deroga" sono premesse le seguenti "Per i bioliquidi sostenibili"».

49.47

IRTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."».

49.47-a (già 47.65)

SILVESTRO

Sostituire comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adot-

tate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati."».

49.48

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi da 4 a 6.

49.49

Sabrina LICHERI, SIRONI

Al comma 4, sostituire le parole: «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa» *con le seguenti:* «nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.».

49.50

DAMIANI, LOTTI, PAROLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In attuazione della comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia-Ucraina, al fine di incrementare la capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "fino al 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 1 le parole: "nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 145 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di euro per l'anno 2023".

c) al comma 1 le parole: "nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014," sono soppresse;

d) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2023, quota parte delle risorse pari a 100 milioni di euro è destinata all'erogazione di contributi diretti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi i relativi sistemi di accumulo o solari termici, eventualmente erogabili in concorso al credito d'imposta di cui al presente articolo, fino al 65 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle Piccole imprese.";

e) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti necessari per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. L'energia prodotta in eccedenza, fino a un massimo del 30 per cento della produzione, è ceduta alla rete, secondo modalità stabilite dal GSE con proprio provvedimento";

f) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2022 e a 290 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le somme eventualmente residue per l'anno 2022, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate nell'anno 2023."».

49.51

MENNUNI, SCURRIA, DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante"».

49.52

SCURRIA, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante".».

49.53

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 49 aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante."».

49.54

NAVE, NATURALE, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da Garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita."».

49.55

FINA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione fino alla completa dismissione dell'impianto, quando verrà dimostrata l'avvenuta corretta gestione del loro fine vita."».

49.56

MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante 'Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione', pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura."».

49.57

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione" sono soppresse;

b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

6-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».

49.58

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "*e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione*" sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di inte-*

resse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie."

6-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole "*nonché le cave e le miniere*" sono inserite le seguenti: "*ancorché recuperate*".

49.59

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies*, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la formazione dell'autorizzazione unica per silenzio assenso per decorso del termine perentorio di 60 giorni ai sensi del comma 2, costituisce variante allo strumento urbanistico nel caso in cui la domanda di autorizzazione unica sia completa della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. È fatto obbligo al Comune di recepire, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale e in ogni caso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta del proponente, la variante allo strumento urbanistico disponendo sulle aree oggetto di domanda di autorizzazione unica il vincolo preordinato all'esproprio."».

49.0.1

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 49-bis.

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio,

del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

49.0.2

BORGHESI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 49-bis.

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

49.0.3

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

49.0.4

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

49.0.5

DE CARLO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1011, n. 28,

dopo le parole: "bioliquidi" sono aggiunte le seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida."».

49.0.6

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "bioliquidi" sono aggiunte le seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida"».

49.0.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;

b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.

c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente.

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

- a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
- b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
- c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;
- d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
- e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

49.0.8

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. All'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di

durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso".

2. All'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

"*m*) aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue".

3. Al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le parole: "piccole aziende agroalimentari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "aziende agroalimentari"».

49.0.9

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale di cui all'articolo 29, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, è ammessa anche qualora le sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), del medesimo decreto Interministeriale, in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica, provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, sono definite «aziende agroalimentari», in luogo della definizione di » piccole aziende agroalimentari», di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, che si intende sostituita ovunque ricorre, le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, con-

tenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.».

49.0.10

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie)

1. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di stabilizzare la pressione fiscale per le imprese agricole che producono energia rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo e ai soli fini fiscali, si intende il valore corrispondente al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica registrato nel corso del 2021 dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente.».

49.0.11

PAROLI, RONZULLI

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

49.0.12

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Articolo 49-bis.

(Modifiche al decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22 per favorire lo sviluppo delle centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)

1. All'articolo 1 del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n.22, dopo il comma 3-bis.1 è sono inseriti i seguenti:

"3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3 comma 2-bis del presente decreto, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MWe, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui, di cui al medesimo comma 3-bis.1.

3-bis.3. Gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, di cui al comma 3-bis.2, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Tali interventi sono realizzabili a seguito del deposito di una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza."».

Art. 50.

50.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53.

50.2

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, PAITA

Sopprimere l'articolo.

50.3

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

50.4

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i provvedimenti di fuori ruolo, gli accordi di assegnazione temporanea nonché i provvedimenti di aspettativa di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.».

50.5

LORENZIN, MANCA

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

«10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato "Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione (NUVAV)" e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione "(NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono individuati, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti".

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

d) le attività del Nucleo di supporto alle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni "Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" e "NUVAV" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" e "NUVAP" e le denominazioni "Nucleo di verifica e controllo" e "NUVEC"».

50.6

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

50.7

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo potranno beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

b) *Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di

euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.8

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo possono beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

50.9

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 17, dopo le parole: «le amministrazioni centrali» inserire le seguenti: «e le amministrazioni regionali o provinciali»;*

b) *al comma 18 dopo le parole: «al Dipartimento per le politiche di coesione» inserire le seguenti: «e alle Regioni e alle Province Autonome» e dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» inserire il seguente periodo: «. A tale riguardo, le Regioni e le province autonome possono continuare utilizzare i sistemi informatici di monitoraggio, controllo e rendicontazione individuali, fatto salvo l'obbligo di trasferire i dati nel sistema ReGIS».*

50.10

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-

zione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le economie del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020.».

50.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 17-bis, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.13

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordi-

nato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

50.14

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU e complementare al PNRR, le amministrazioni titolari dei suddetti rapporti di lavoro possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato

servizio continuativo per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

50.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.».

Art. 51.

51.1

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dall'annualità 2023-2024, i rimborsi, derivanti dalle domande di pagamento inviate alla Commissione europea e relativi a spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali, cofinanziati dai fondi SIE, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale, ad apposita contabilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE gli importi riferiti alle spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali.

1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono disciplinate le mo-

dalità di utilizzazione delle risorse trasferite sulla contabilità di cui al comma 1-*bis*, ferme restando la destinazione regionale delle stesse».

Art. 52.

52.1

LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Piombino, di cui all'accordo di programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, sottoscritto in data 24 aprile 2014 e finanziato con delibera CIPE per 50 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza operativa della falda, con la finalità di consentire il rifinanziamento dell'intervento fino a complessivi 88 milioni di euro, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'ordinanza del Commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino n. 140 del 25 ottobre 2022, è autorizzata la spesa complessiva di 41 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

52.2

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale "Orbetello – area ex Sitoco", di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello – area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023

a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.».

52.3

LOTITO

Al comma 2 sostituire le parole da: «normativa» sino a «21 febbraio 2022» con le seguenti: «normativa, in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16, della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario nominato con deliberazione del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2022, n. 108.».

52.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 2, sopprimere la parola: «abusiva».

52.5

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» con le seguenti: «a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica»;*

b) *Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.».

52.6

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpellato. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006."».

52.7

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al completamento delle attività di bonifica, nei comuni ove insistono siti ad alto rischio ambientale classificati come Siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, non possono essere installate nuove infrastrutture energetiche di produzione, trasporto, deposito e stoccaggio di combustibili fossili, qualora le stesse siano classificabili tra le attività "a rischio di incidente rilevante" ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334.».

52.8

DE PRIAMO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la riqualificazione ambientale nonché sportiva dell'area denominata Città del Rugby sita nel territorio di Roma Capitale è autorizzata la spesa pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2023 in favore di Roma Capitale e la relativa opera pubblica è inserita nel PNRR quale investimento complementare. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178.».

52.9

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 1 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione delle risorse da assegnare alla medesima Regione. La medesima delibera aggiorna il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.».

52.10

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del Codice Civile, secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del Codice Civile.».

52.11

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'implementazione del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, nonché di assicurare i necessari interventi di prevenzione di danni all'ambiente ed ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in via sperimentale le regioni possono prevedere, con propri provvedimenti, sistemi di tracciamento e controllo degli autospurgo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS.»

Art. 53.**53.1**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).»

53.2

GERMANÀ, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti «30 giugno 2023».

53.3

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sostituire le parole «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016».

53.4

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, sostituire le parole da «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» fino alla fine del periodo con le seguenti «risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

53.5

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1 dopo le parole: «progettazione ed esecuzione dei lavori» aggiungere le seguenti: «o sia stata emessa la determinazione a contrarre.».

53.6

MATERA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o che con decreto di assegnazione del finanziamento e con convenzione o accordo per il trasferimento del contributo sottoscritto alla data del 31 dicembre 2022, risultano titolari di finanziamento per il quale è stato approvato il progetto esecutivo.».

53.7

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sulla ricognizione effettuata ai sensi del presente comma.»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino pubblicati i bandi o gli avvisi o non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, sono redistribuiti in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di Sviluppo e Coesione 2021-2027 con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile, alle Regioni originariamente destinatarie di tali risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.».

53.8

ROMEO, MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11.".».

53.0.1

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 54.

54.1

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sostituire le parole «2021 – 2027» con le seguenti: «2023 – 2027».

54.2

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023".».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.3

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 8, inserire infine i seguenti:

«8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

Art. 55.

55.1

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

55.2

CAMUSSO

Sopprimere l'articolo.

55.3

SIRONI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti: «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro».

55.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di operatori socioeducativi».*

b) *comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», sono soppresse.*

55.5

SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di*

alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» *inserire le seguenti:* «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

55.0.1

DE CARLO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano

Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

3-bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma 3-bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.».

55.0.2

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)*

1. Al fine di rafforzare le misure di inclusione e integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", volti a favorire il recupero di aree urbane del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che intendano realizzare interventi di rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento degli impianti sportivi, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, di cui abbiano la gestione in concessione, possono accedere alle linee di finanziamento garantite ai sensi del comma 3. Agli interventi di cui al presente comma sono applicate le misure di accelerazione e semplificazione procedurale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in quanto compatibili.

2. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché l'equilibrio economico-finanziario dei soggetti proponenti, i contratti di gestione degli impianti oggetto di rigenerazione, riqualificazione, ampliamento e ammodernamento ai sensi del presente articolo, sono validi fino alla scadenza dei piani di ammortamento dei predetti finanziamenti.

3. All'interno del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è costituito un apposito comparto finalizzato alla prestazione di garanzie, fino al 30 giugno 2024, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la cui dotazione iniziale è di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

55.0.3

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)

1. All'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato in tre specifici Comparti dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità, aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Sono beneficiari del Fondo di garanzia per lo Sport società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive";

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma:

"12-bis. Sono ammessi al Fondo di garanzia i mutui relativi all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e all'ampliamento delle sedi centrali e periferiche del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, degli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e delle Leghe Sportive.";

c) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "Il Fondo" è aggiunto: ", strutturato in Comparti,". Alla fine del comma 13 sono aggiunte le seguenti parole "da Fondazioni, Enti del Terzo Settore o direttamente dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e dalle Leghe Sportive.";

d) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma 12 del presente articolo, è assicurata dalle attuali disponibilità

del Fondo. La ripartizione della dotazione ai singoli Comparti sarà effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, che vi provvederà annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il Ministro per lo Sport e i Giovani o l'Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell'Economia e delle Finanze".».

55.0.4

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Rafforzamento controlli gioco pubblico minorile)

1. Per rendere maggiormente efficace il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza da parte delle Autorità preposte, dal 1° maggio 2023 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

"9-*quater*. L'accesso alle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età da parte dell'esercente tramite esibizione di un documento di riconoscimento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee a garantire l'attivazione ed il funzionamento del Registro unico nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dalle attività di gioco ed a verificare l'assenza dell'avventore dal Registro stesso all'atto della presentazione del documento di riconoscimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di dati personali."

2. Le condotte elusive dei controlli di cui alla lettera *a)* sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata.

3. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi è destinata all'incremento del fondo di cui al comma 603, articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 56.

56.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di accisa)

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
- j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

2) il punto 14:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente:

"14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 33 per cento aliquote";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente:

"14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 66 per cento aliquote";

c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, è abrogato;

3) il punto 16-*bis*:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro

usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi
usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi
per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi";

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.

Articolo 56-ter.

(Rinnovo del parco veicoli circolante)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 è sostituito con il seguente:

"1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro;

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella: CO₂ g/km Contributo (euro)

0-30	<ul style="list-style-type: none"> • 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1ª fascia) • 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2ª fascia) • 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3ª fascia)
	<ul style="list-style-type: none"> • 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1ª fascia) • 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2ª fascia) • 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3ª fascia)
31-60	<ul style="list-style-type: none"> • 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1ª fascia) • 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2ª fascia) • 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3ª fascia)
	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1ª fascia) • 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2ª fascia) • 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3ª fascia)

",

b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

"1. 1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

2. 1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3ª fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3ª fascia";

c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica.";

d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta.".

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 366 milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo è esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel-

l'articolo 56-bis, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033.

Articolo 56-quater.

(Disposizioni per le Forze Armate)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-bis, comma 2, numero 1) , pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5 milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per incentivare il ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6, ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, biocarburanti, a idrogeno ed elettrici.».

56.0.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis.

(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)

1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la frui-

zione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 56-ter, comma 2, lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

Articolo 56-ter.

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5-bis è abrogato.

Articolo 56-quater.

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* è soppresso.».

56.0.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

i) al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

18. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* è soppresso.».

56.0.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione e' rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novem-

bre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, e' rideterminata come segue:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis è soppresso.».

56.0.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5-bis è abrogato.».

56.0.6

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro per l'anno 2023a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 1, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 57.**57.1**

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.

1-ter. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad ac-

cordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.

1-quater. Le disposizioni previste dai commi *1-bis* e *1-ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

57.2

DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.

1-ter. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.

1-*quater*. Le disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.»

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria
30^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate, in videoconferenza, e il dottor Carlo Chiappinelli e il dottor Enrico Flaccadoro, Presidenti di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, il dottor Massimo Romano e il dottor Clemente Forte, Consiglieri, della Corte dei conti.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della Corte dei conti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'avvocato RUFFINI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori TURCO (*M5S*) e COTTARELLI (*PD-IDP*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde l'avvocato RUFFINI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Il dottor CHIAPPINELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (*PD-IDP*), TURCO (*M5S*) e ORSOMARSO (*FdI*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), ai quali rispondono il dottor CHIAPPINELLI, il dottor FORTE e il dottor FLACCADORO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditori per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale, preannunciato il voto di astensione della propria parte politica sul parere che verrà proposto dal relatore per le parti di competenza, esprime una valutazione critica sul complesso del provvedimento. Aggiunge, infine, che la relazione illustrativa in merito all'articolo 40 del decreto-legge (in tema di giustizia tributaria) qualifica come procedura di condono fiscale la norma prevista dalla legge di bilancio per il 2023: si tratta di un'ammissione importante, dal proprio punto di vista, rispetto alle dichiarazioni di Governo e maggioranza che avevano negato il carattere di sanatoria fiscale a tale misura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria
22^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi accompagnato dal Direttore generale della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, dottor Antonio Parente.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte altresì che dell'audizione è stata autorizzata la redazione del resoconto stenografico.

Non essendovi osservazioni, tali forme di pubblicità sono adottate per la l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi in merito all'affare assegnato sulla situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) (n. 66)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione avvertendo che i senatori possono partecipare alla procedura informativa in titolo anche da remoto.

Ha quindi la parola il sottosegretario MAZZI, che svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Ha quindi la parola il dottor PARENTE, per alcune informazioni ad integrazione della relazione appena svolta.

Intervengono per porre quesiti i senatori PIRONDINI (M5S), MARCHESCHI (FdiI) e CRISANTI (PD-IDP), cui rispondo il sottosegretario MAZZI e il dottor PARENTE.

Intervengono, ad integrazione degli interventi svolti, i senatori PIRONDINI (M5S) e CRISANTI (PD-IDP), cui replicano il dottor PARENTE e il sottosegretario MAZZI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mazzi e il Direttore generale dottor Parente, comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna e quella che sarà eventualmente trasmessa in seguito saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FLC CGIL SCUOLA, DELLA CISL SCUOLA, DELLA UIL SCUOLA, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI E FORMATORI (ANIEF), IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 67 (CONTRASTO AI CRESCENTI EPISODI DI VIOLENZE NEI CONFRONTI DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO)

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a intervenire in discussione, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, preannuncia che la prossima settimana presenterà uno schema di parere e dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione eventuali proposte di integrazione o modifica dello stesso formulate dai colleghi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'ultima legge di bilancio – all'articolo 1, commi 473-476 – prevede che, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, sia nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» (n. 32 del 2019), per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.

La nomina del Commissario è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio.

Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Entro il 30 giugno 2023, il Commissario straordinario: rielabora, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, il progetto definitivo dell'intervento; definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del CIPESS.

Il Commissario straordinario può avvalersi di ANAS e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per lo svolgimento delle attività, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Lo schema in esame dà dunque attuazione alle disposizioni suddette e si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 individua l'intervento.

L'articolo 2 nomina Commissario straordinario l'ing. Antonio Malamo.

L'articolo 3 – oltre a riprodurre l'elenco delle attività attribuite al Commissario straordinario dal comma 474, primo periodo, della legge di bilancio – prevede che egli, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al CIPESS, per il tramite del MIT, una dettagliata relazione circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

L'articolo 4 disciplina poteri, facoltà e funzioni del Commissario straordinario, riproducendo il contenuto dei commi 474, secondo periodo, e 475 della legge di bilancio.

L'articolo 5 – oltre a riprodurre il contenuto del comma 476 della legge di bilancio in tema di risorse disponibili – individua il compenso del Commissario straordinario che conterà di una parte fissa stabilita in 50.000 euro annui lordi e in una parte variabile, non superiore a 50.000 euro annui lordi, riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati. Viene inoltre espressamente fatto salvo il tetto di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

In conclusione, propone di svolgere l'audizione del Commissario straordinario designato domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Doc. CXCIX, n. 1, recante «Contratti di programma stipulati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti» (n. 111)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il documento in esame, ricordando che i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono disciplinati, oltre che da un atto di concessione, da uno o più contratti di programma della durata minima di cinque anni e che, a partire dal 2013, il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di concedente, e Rete ferroviaria italiana S.p.a., quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, si articola in due atti distinti: il contratto di programma – parte investimenti, che disciplina gli investimenti ferroviari da realizzare a carico del gestore per lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria, e il contratto di programma – parte servizi, che disciplina le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, nonché le altre attività di ge-

stione della rete prestate dal gestore, con le relative coperture finanziarie per il periodo di riferimento.

Sottolinea, in particolare, che fino al 2021, la legge n. 238 del 1993 prevedeva che gli schemi di contratto di programma, prima della stipulazione, venissero trasmessi alle Camere e che le Commissioni competenti esprimessero parere motivato nel termine di trenta giorni.

Il parere parlamentare era inoltre previsto per gli eventuali aggiornamenti che comportassero modifiche sostanziali, dove per sostanziali si intendevano le modifiche che superassero del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

La disciplina in questione è stata integralmente riscritta nel 2021, per dare attuazione alla Missione 3, Componente 1, Riforma 1.1. del PNRR, con la quale il Governo si è impegnato ad accelerare il processo di approvazione del contratto di programma.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 202 ha dunque previsto, tra l'altro, che le Commissioni parlamentari non si esprimano più sullo schema di contratto di programma, bensì su un nuovo Documento strategico sulla mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di durata di norma quinquennale, che costituisce la premessa per la stesura del contratto di programma. L'8^a Commissione del Senato si è espressa sul primo Documento strategico il 24 febbraio 2022, approvando un parere favorevole con osservazioni.

Il contratto di programma viene invece ora trasmesso alle Camere solo dopo la sua sottoscrizione.

Il Ministro delle infrastrutture riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

Il documento all'esame della Commissione, che costituisce dunque la prima applicazione della nuova procedura, contiene il contratto di programma 2022-2026, parte servizi e parte investimenti, sottoscritto tra MIT e RFI il 19 dicembre 2022.

Una volta dato conto del contenuto dei contratti e dei relativi allegati, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i nominativi dei soggetti da audire nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*Fdi*) segnala preliminarmente che mentre i disegni di legge n. 366 e n. 375 affidano alla Commissione di inchiesta – il primo integralmente e il secondo in parte largamente coincidente – i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Procede dunque a illustrare il contenuto dei tre disegni di legge abbinati, evidenziandone le analogie e le differenze.

Viene dichiarata aperta la discussione generale.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza di iscritti a intervenire in discussione generale, comunica che la prossima settimana il relatore provvederà a proporre alla Commissione il provvedimento da adottare quale testo base e sul testo adottato dalla Commissione potrà essere aperto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Dopo avere ringraziato la vice ministra Gava per la sua presenza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13, per l'audizione informale dell'ing. Antonio Mallamo, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 29.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria
30^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto «area di crisi industriale complessa» già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme» (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto «decreto *energy release*», sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino,

fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta – tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali – del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione.

Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE.

Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania

Il presidente DE CARLO ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori NAVE (*M5S*) e CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per

la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il PRESIDENTE comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali

prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore NAVE (*M5S*), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente DE CARLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

IN SEDE REDIGENTE

(17) *BERGESIO e altri.* – *Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di «serie A» e agricoltori di «serie B», ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischino di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente DE CARLO (*FdI*).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice FALLUCCHI (*Fdl*), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10^a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10^a Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.

Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1^o ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 – prosegue il relatore – riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE, in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice NATURALE (*M5S*) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10^a Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) **BERGESIO.** – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi «minori», fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma *2-bis*.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi – comunque non inseriti nell'allegato 1 – nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato. Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle asso-

ciazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore AMIDEI (*FdI*) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che – non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti – si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore AMIDEI (*Fdl*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore AMIDEI (*Fdl*) si esprime in senso conforme.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore AMIDEI (*Fdl*) si esprime in senso conforme.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore POGLIESE (*Fdl*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore AMIDEI (*Fdl*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore AMIDEI (*Fdl*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore AMIDEI (*Fdl*).

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore AMIDEI (*Fdl*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (*Fdl*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (*Fdl*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore POGLIESE (*Fdl*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (*Fdl*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (*Fdl*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore AMIDEI (*Fdl*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il PRESIDENTE ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

– l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

– l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

– l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

– l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

– l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

– l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

– l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;

– l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;

– l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:

– l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle «leggi annuali sulla concorrenza»;

– l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;

– l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito – verso l'Agenzia delle entrate – dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e

mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;

2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti – cosiddetti agrovoltai – che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;

3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:

a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;

c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione «Nuova Sabatini», in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano

effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA
MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessò che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: *a)* definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); *b)* semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; *c)* rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; *d)* rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; *e)* rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione – l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'in-

tegrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones* e *target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e

schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti «servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR» che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità;

analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, «spese per il supporto tecnico-operativo»;

le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con i visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 411

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

G/411/5/9 (già em. 6.0.1)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (AS 411);

premesso che,

il 1° giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione

delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3.

3.1 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – (*Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – I.R.C.C.S.*) – 1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga

sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

Art. 4.

4.0.1 (testo 2)

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – (*Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale*) – 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano

stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29.

29.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 17**Art. 1.****1.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Finalità*) – 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31^a riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».

1.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Finalità*) – 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano – ivi compreso il titolo del provvedimento – le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

1.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».

1.4

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all’articolo 9, della Costituzione,».

1.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».

2.2

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».

2.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all’alinea, dopo le parole: «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l’attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o asso-*

ciati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;

b) *dopo l'alea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali,»;

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;

e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».

2.4

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, all'alea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,».

2.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».

2.6

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da: «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

2.7

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».

2.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

2.9

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale,».

2.10

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

2.11

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».

2.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».

2.13

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole: «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;*

2) *all'articolo 4:*

a) *al comma 2 sostituire le parole: «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».

2.15

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».

Art. 3.**3.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
 - 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*
-

3.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».

3.4

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».

3.5

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».

3.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».

3.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».

3.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

3.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».

3.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

3.11

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».

3.12

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».

3.13

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».

3.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4.

4.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

4.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi*) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ac-

cordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

4.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)* – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

4.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio*) – 1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

4.5

BERGESIO, CANTALAMESSA

Sopprimere il comma 1.

4.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

4.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

Art. 5.**5.1**

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».

5.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».

5.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 dopo le parole: «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».

5.4

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».

5.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».

5.6

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6.**6.1**

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale*) –
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevo-

lezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

6.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».

6.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

Art. 7.

7.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1:

a) sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In vista della Giornata»;

b) sostituire le parole: «dedicati al tema dell'agricoltura» con le seguenti: «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata», con le seguenti: «In occasione della Giornata».

7.3

TUBETTI, FALLUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In occasione della Giornata».

7.4

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» con le seguenti: «In vista della Giornata».

7.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «al tema dell'agricoltura» con le seguenti: «al tema dell'agroecologia».

7.6

Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9.**9.1**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotto beni di» a: «coltivazione integrata rispettosa» con le seguenti: «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elevata qualità» inserire le seguenti: «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» e sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» con le seguenti: «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» con le seguenti: «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio.».

9.4

LA RELATRICE

Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».

9.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio.»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

9.0.1

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.2

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.3

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-

tibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10.

10.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «anno 2023»;*
 - 2) *sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
 - 3) *sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*
-

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 14 marzo 2023

Plenaria

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, la dottoressa Angela Adduce, ispettore generale capo per la spesa sociale, e la dottoressa Barbara Filippi, dirigente ispettorato generale per la spesa sociale, accompagnate dall'ingegner Giambattista Martino, dirigente ispettorato generale per la spesa sociale.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la spesa sociale

Il presidente ZAFFINI introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

La dottoressa ADDUCE ha quindi la parola.

Intervengono per porre quesiti il presidente ZAFFINI, il senatore MAZZELLA (*M5S*), le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*) e PIRRO (*M5S*) e il senatore ZULLO (*FdI*).

Intervengono in replica la dottoressa FILIPPI e la dottoressa ADDUCE.

Il presidente ZAFFINI conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(246) Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Discussione congiunta e rinvio)

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) segnala la presentazione del disegno di legge n. 485 – non ancora assegnato alla Commissione – di contenuto più ampio rispetto alle proposte in titolo, in quanto riguardante anche i temi della prevenzione, ritenendo che ciò dovrebbe suggerire una ponderazione attenta nella fase della definizione del testo base. Giudica inoltre la scelta di avviare la discussione sui disegni di legge in titolo non in linea con quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, in cui aveva proposto l'avvio della trattazione del disegno di legge n. 227, in materia di medicina territoriale, già assegnato alla Commissione.

Il relatore RUSSO (*FdI*) fornisce preliminarmente alcuni ragguagli riguardo le caratteristiche e l'incidenza della fibromialgia. Rileva poi che le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo sono riconducibili alla de-

terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di esclusiva competenza statale, e alla tutela della salute, di competenza concorrente.

Osserva quindi che i disegni di legge in esame dispongono il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni di assistenza sanitaria. Essi prevedono inoltre che il Ministro della salute individui i presidi sanitari pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia e demandano a un decreto del Ministro della salute la definizione di apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia, allo scopo di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi.

I disegni di legge n. 246 e n. 400 dispongono altresì che il Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni, definisca le modalità per lo svolgimento di campagne informative periodiche per la prevenzione della fibromialgia.

Inoltre, il solo disegno di legge n. 400 prevede che: con decreto del Ministro della salute siano individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici e di quelli riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti; da parte del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si predispongano idonei corsi di formazione per il personale medico ai fini della diagnosi della patologia e per l'attuazione dei relativi protocolli terapeutici; sia assicurata alle persone affette da fibromialgia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con le modalità previste dalla vigente disciplina in tema di lavoro agile, nel quadro di specifici accordi conclusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute con le associazioni datoriali.

La copertura finanziaria è oggetto dell'articolo 3 dei disegni di legge n. 246 e n. 546, nonché dell'articolo 7 del disegno di legge n. 400.

Ricorda inoltre l'*iter* dei disegni di legge riguardanti la medesima materia nella scorsa legislatura, nonché l'istituzione di un fondo in base alla legge di bilancio 2022 e la successiva ripartizione delle risorse con decreto del Ministro della salute.

In considerazione dei contenuti dei disegni di legge, riterrebbe opportuno far precedere l'avvio della discussione da un breve ciclo di audizioni, e segnala anzitutto l'utilità di acquisire elementi conoscitivi da rappresentanti del Ministero della salute e della Ragioneria Generale dello Stato.

Il presidente ZAFFINI sollecita i Gruppi in merito alla valutazione di tale proposta.

Si esprime favorevolmente il senatore MAZZELLA (M5S), il quale segnala al riguardo la Società italiana di reumatologia.

Il senatore ZULLO (*Fdi*) preannuncia la presentazione di un ulteriore disegno di legge, sottoscritto da componenti del suo Gruppo. Ai fini dell'organizzazione del ciclo di audizioni, menziona la Società italiana di immunologia.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) considera utile procedere ad audizioni, a cominciare dai patronati, e sottolinea l'opportunità per la Commissione di disporre di informazioni riguardo la disciplina sulla fibromialgia vigente in altri contesti europei.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente riguardo la scelta di procedere ad audizioni. Ribadisce peraltro la maggior ampiezza dei contenuti del disegno di legge n. 485 e l'importanza per la Commissione dell'iniziativa legislativa in materia di medicina territoriale.

Il PRESIDENTE propone di trasmettere le proposte riguardanti i soggetti da audire entro le ore 12 del 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.